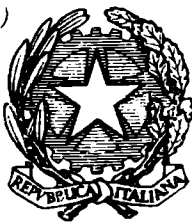


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 giugno 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85881

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 91.

Interventi a favore delle cooperative agricole per processi di ricapitalizzazione e risanamento Pag. 4

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 14.

Modifica alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1991, n. 15.

Norme integrative e complementari alla legge regionale «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli enti pubblici della regione Molise - Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione Pag. 6

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1991, n. 16.

Norme per l'inquadramento del personale comandato Pag. 8

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1991, n. 17.

Norme per l'istituzione dei distretti sanitari e per l'attuazione dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 18.

Tassa automobilistica regionale Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 19.

Modifica alla legge regionale n. 20/1981 - Contributo ai comuni per acquisto scuolabus. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1991, n. 21.

Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44
Assestamento del bilancio di previsione e di cassa 1991. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 22.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1990 - Articoli 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1991, n. 23.

Proroga termine di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 15, art. 5. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1991, n. 24.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 dell'Ente risorse idriche Molise Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1991, n. 29.

Disciplina dell'attività di estetista Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 30.

Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 31.

Disposizioni in tema di forme associative e cooperative fra enti locali Pag. 15

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67: «Disciplina dell'artigianato», già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 33.

Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 35.

Contributo straordinario in favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i minori introiti derivanti da agevolazioni tariffarie Pag. 18

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 36.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 37.

Adesione della regione del Veneto all'associazione «Centro internazionale di studi sull'economia turistica» promosso dall'Università di Venezia Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1991, n. 38.

Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe». Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1991, n. 39.

Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Pag. 21

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 9.

Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall'art. 3, terzo comma, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, per la gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio Pag. 23

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1991, n. 45.**

Variazioni di bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1991 (2° provvedimento) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1992, n. 1.

Norme per il recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2.

Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1992, n. 3.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1992 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1992, n. 4.

Tutela della fauna minore Pag. 28

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1992, n. 5.

Istituzione dei SERT presso le unità sanitarie locali. Pag. 30

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1992, n. 1.**

Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Pag. 32

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 1.**

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari Pag. 33

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 2.

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento Pag. 34

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 3.

Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (smaltimento rifiuti) e di integrazione della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (opere pubbliche). Pag. 42

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 4.

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992) Pag. 43

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1992, n. 5.

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Pag. 43

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 6.

Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana Pag. 43

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7.

Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale.
Pag. 44

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 8.

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, già modificata dall'art. 10 della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, concernente: «Assegnazione di borse di studio per la frequenza del collegio del Mondo unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina».
Pag. 49

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1992, n. 1.

Interventi della provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della provincia medesima.
Pag. 49

LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1992, n. 2.

Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile
Pag. 51

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1992, n. 3.

Norme per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della provincia autonoma di Trento e altre disposizioni in materia di personale forestale
Pag. 61

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 91.

Interventi a favore delle cooperative agricole per processi di ricapitalizzazione e risanamento.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straord. del 27 dicembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Cooperative beneficiarie

La regione Abruzzo, al fine di completare il processo di ricapitalizzazione e risanamento della cooperazione agricola, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi a favore degli organismi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 38/88, con esclusione degli organismi che hanno già beneficiato delle provvidenze previste dalla su richiamata legge.

Art. 2.

Ricapitalizzazione

La regione interviene nei processi di ricapitalizzazione il cui tetto minimo non può essere inferiore al 15% del valore della produzione lorda vendibile delle ultime due campagne, con un contributo in conto capitale del 10% sull'aumento del capitale sociale sottoscritto, a condizione che un altro 20% sia a carico diretto dei soci e da questi versato entro tre anni, con impegni formalmente perfetti.

Per il rimanente 70%, la regione concede un mutuo decennale assistito dal concorso regionale sugli interessi nella misura massima consentita dai livelli di aiuto di cui alla direttiva n. 75/269/CEE.

Art. 3.

Passività onerose

La regione interviene nel risanamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 1989 con la concessione di un mutuo quindicennale assistito dal concorso regionale nel pagamento degli interessi nella misura massima consentita dai livelli di aiuto di cui alla direttiva n. 75/268/CEE e maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le passività onerose gravanti sulla struttura, che possono essere ripianate, sono tutte quelle derivanti da investimenti tecnici non assistiti dal concorso pubblico, o i maggiori costi sopportati e documentati per gli investimenti assistiti dal concorso pubblico.

Il piano di risanamento viene approvato dopo l'attivazione del piano di ricapitalizzazione.

Art. 4.

Imprenditori agricoli beneficiari

La regione, allo scopo di favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende, concede ai titolari delle stesse, imprenditori agricoli a titolo principale, coltivatori diretti, coloni e compartecipanti, un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali, con tasso a carico dei beneficiari, non inferiori al 30% di quello globale di riferimento, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, per il consolidamento delle passività onerose derivanti da finanziamenti

bancari a breve, medio e lungo termine destinati ad investimenti aziendali, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici, contratti fino al 31 dicembre 1989 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio non può essere concesso ai soci di quelle cooperative che usufruiscono, per le stesse attività, degli stessi benefici di cui alla presente legge ed agli imprenditori agricoli che hanno già beneficiato delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 38/88.

Art. 5.

Fidejussione

Le operazioni di mutuo di cui agli articoli nn. 2, 3 e 4 sono assistite da garanzia fidejussoria rilasciata dall'E.R.S.A. - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - in nome e per conto della regione Abruzzo, con l'obbligo della preventiva escussione del debitore principale come contemplato dal secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile.

La copertura del rischio ricade negli ambiti prescritti di cui alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modificazioni, e pertanto già incluse nel cap. 312600 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1991.

Art. 6.

Procedure

Le domande presentate dai soggetti di cui all'art. 1, dovranno pervenire all'E.R.S.A. - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Abruzzo - entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della regione, corredate del progetto di recupero e risanamento e di ricapitalizzazione, nonché dell'altra documentazione occorrente.

Il progetto deve dimostrare, sotto il profilo tecnico-economico e finanziario, l'idoneità a conseguire, in un periodo massimo di tre anni, una migliore valorizzazione commerciale delle produzioni dei soci e, in particolare:

- a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate, con eventuali interventi di specializzazione ed integrazione produttiva;
- b) il raggiungimento di economia di scala, anche mediante eventuali interventi di concentrazione;
- c) la necessità dell'eventuale utilizzazione di ulteriori investimenti con altre leggi operanti in materia.

L'E.R.S.A., entro i successivi quattro mesi dalla ricezione delle domande, predispone il programma di intervento.

Le domande, presentate da parte dei soggetti di cui all'art. 4, dovranno essere presentate alla giunta regionale, Il Dipartimento Agricoltura e Foreste, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I programmi d'intervento vengono approvati dalla giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare agricola.

Art. 7.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1991 in L. 1.500.000.000, di cui L. 500.000.000, per contributi in conto interessi e L. 1.000.000.000 per contributi in conto capitale, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

cap. 102441 denominato «Interventi per il credito agrario agevolato, assistenza tecnico-economica alle cooperative (Titoli VI e VII della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modificazioni e proroghe)» in diminuzione L. 1.000.000.000;

cap. 102463 denominato «Interventi a favore delle cooperative e delle imprese agricole» in diminuzione L. 500.000.000;

cap. 102472 (di nuova istituzione ed iscrizione nel settore 10, Tit. 2, Cat. 4, Sez. 10) denominato «Interventi a favore delle cooperative agricole per processi di ricapitalizzazione e risanamento - contributi in conto capitale» - in aumento L. 1.000.000.000;

cap. 102472 (di nuova istituzione ed iscrizione nel settore 10, Tit. 2, Cat. 4, Sez. 10) denominato «Interventi a favore delle cooperative agricole per processi di ricapitalizzazione e risanamento - contributi in conto interessi» in aumento L. 500.000.000.

La tabella, prevista all'art. 12 della legge regionale di Bilancio per il 1991, recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa, inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio, risulta del pari modificata con riferimento al Cap. 102441.

Agli oneri di ammortamento di cui ai mutui dei precedenti articoli 2, 3 e 4, per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, si provvederà con i fondi assegnati dallo Stato della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 3, 2° comma, prima parte, della legge 8 novembre 1986, n. 752; per i successivi dieci anni, le somme relative faranno carico al bilancio dello Stato ai sensi dello stesso art. 3, 2° comma, ultima parte.

La copertura dei rischi relativi alle operazioni di mutuo di cui alla presente legge ricade negli ambiti prescritti di cui alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modificazioni e proroghe ed è già inclusa nel Cap. 312600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Art. 8.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1991

SALINI

92R0407

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1991, n. 14.

Modifica alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 16 del 16 agosto 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«1) Presidente dell'E.S.U., nominato dalla Giunta Regionale;
2) Tre rappresentanti della regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Presiede il Consiglio di amministrazione il Presidente dell'E.S.U.; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Rettore».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta».

Art. 4.

Al quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «per una sola volta».

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 le parole «dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa statale vigente in materia».

All'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al Presidente spetta, inoltre, un'indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta Regionale; agli amministratori spetta, altresì, l'indennità di missione secondo la normativa statale».

Art. 6.

All'art. 13 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Al personale dipendente dell'E.S.U., si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme previste per il personale regionale con iscrizione obbligatoria alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali per il trattamento di quiescenza ed all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali per quello di previdenza».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Alle strutture abitative, non utilizzate per assegni di studio erogati sotto forma di servizi, si accede per pubblico concorso con preferenza degli studenti meno abbienti che presentino i titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«La partecipazione alle spese da parte degli utenti è fissata dal Consiglio di Amministrazione».

Art. 9.

L'art. 20 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«L'assegno individuale di studio viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso non è cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in residences e collegi».

In ogni caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

L'ammontare complessivo degli assegni di studio, nonché le modalità di svolgimento del pubblico concorso, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'E.S.U., nel rispetto delle seguenti norme:

sono ammessi al concorso gli iscritti ai corsi previsti dal primo comma del precedente art. 3, appartenenti a famiglie il cui reddito rientri nei limiti fissati annualmente dalla Giunta Regionale.

Condizioni per concorrere all'attribuzione dell'assegno di studio, oltre i requisiti di reddito sono:

per gli studenti iscritti al 1° anno, il possesso del diploma di maturità o abilitazione;

per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1°, l'aver superato il numero di esami previsto dal piano di studi prescelto ed approvato ai sensi di legge, con la votazione stabilita dal bando di concorso.

L'assegno di studio viene confermato fino all'ultimo anno di corso, sempre che permangano immutati i requisiti di reddito e siano osservate le condizioni di merito, stabile nel presente articolo.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da un corso di laurea ad un altro, purché esso avvenga senza soluzioni di continuità e siano osservate le condizioni di cui ai commi precedenti.

A seguito del concorso verranno pubblicate dall'E.S.U. le relative graduatorie contro le quali è ammessa opposizione al Consiglio di amministrazione nel termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione.

L'assegno di studio può essere erogato sia mediante la corresponsione di una somma di denaro sia in forma mista, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nella formulazione del bando di concorso, il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare complessivo degli assegni in denaro, l'ammontare di ciascuno di essi e le modalità di erogazione. Per gli studenti che appartengano a famiglie residenti nel Comune ove hanno sede i corsi o in località dalle quali si possano agevolmente raggiungere, ogni giorno, con mezzi pubblici le sedi medesime, l'ammontare dell'assegno di studio non può essere superiore al 50% di quello previsto per gli altri studenti.

Il Consiglio di amministrazione può riservare una quota del fondo destinato agli assegni agli studenti del primo anno di corso.

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie protette dalla legge, l'importo annuale dell'assegno di studio può essere elevato, con delibera motivata, dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. Tale assegno può essere convertito in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

Art. 10.

I primi tre commi dell'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«L'assegno di studio, di cui al precedente art. 20, può essere conseguito dagli interessati il cui reddito familiare non superi i limiti determinati dal Consiglio di amministrazione dell'E.S.U., con riferimento a quelli fissati in sede nazionale dallo Stato.

Il Consiglio di amministrazione determina, oltre i limiti previsti dal precedente comma, non più di tre fasce di reddito familiare cui correlare la tariffazione dei servizi erogati dall'E.S.U.

Il reddito netto va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente, agli effetti IRPEF, da tutti i componenti del nucleo familiare in cui è inserito l'interessato o della famiglia d'origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di ragionevoli redditi ed è comprovato mediante copia dei modelli 740 e 101 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 ovvero con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«L'importo di ciascuna borsa di studio non può superare quello degli assegni di studio».

Art. 12.

L'art. 30 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«La Regione esercita il controllo sugli atti dell'E.S.U. secondo la normativa regionale».

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 9 agosto 1991

DI ROCCO

92R0424

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1991, n. 15.

Norme integrative e complementari alla legge regionale «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli enti pubblici della regione Molise - Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 18 del 16 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI ALLA LEGGE REGIONALE «STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE E DEGLI ENTI PUBBLICI DELLA REGIONE MOLISE - TRIENNIO 1988-1990».

Art. 1.

Mobilità

1. Al fine di assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali e la migliore utilizzazione del personale della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della legge di recepimento dell'accordo nazionale relativo al triennio 1988-1990, la Giunta regionale, d'intesa con gli esecutivi degli Enti stessi, può disporre l'utilizzazione od il trattamento del personale presso gli Enti e viceversa, sentite le OO.SS.

2. La utilizzazione di cui al precedente comma può comportare, ferma restando la titolarità della direzione di strutture già assegnate presso l'Ente di appartenenza, la responsabilità di unità organiche presso l'Ente di destinazione correlate alla qualifica funzionale posseduta dai dipendenti.

L'utilizzazione è condizionata alla disponibilità del posto presso l'Ente di destinazione ed al consenso del dipendente solo nel caso la nuova utilizzazione comporti cambiamento di sede.

Il trasferimento, ferma restando la disponibilità del posto, è sempre condizionato al consenso del dipendente.

Art. 2.

Attività culturali e ricreative

1. Al fine di favorire l'incremento della produttività anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psico-fisico, la Regione, d'intesa con le OO.SS. può istituire, al proprio interno, servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione con la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la Regione può, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. La Regione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello di Enti sono disciplinati: le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

Art. 3.

*Interpretazione autentica art. 40
della legge regionale n. 13 del 29 aprile 1985*

1. I mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al 31 dicembre 1982 sono valutati fino a 192 in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti; sono pure così valutati i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della legge regionale n. 10 del 1981.

Art. 4.

Concorsi speciali

1. Al fine di favorire la ristrutturazione e l'efficienza dell'amministrazione regionale sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi contenuti nelle leggi regionali di recepimento dei precedenti accordi, i concorsi previsti dall'art. 34 della legge regionale del 29 aprile 1985, n. 13 e dell'art. 57 della legge regionale del 23 novembre 1988, n. 24 relativi al passaggio alle qualifiche funzionali II, III, IV, V, VI, VII, VIII, non ancora espletati, sono banditi, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, per la copertura di almeno il 90% dei posti vacanti, alla data del 31 dicembre 1990, nelle qualifiche funzionali dal II all'VIII già individuati dall'amministrazione regionale e riportati nell'allegata Tabella A.

Art. 5.

Modalità di svolgimento dei concorsi speciali

1. Le selezioni di cui all'art. 4 si svolgono mediante corsi-concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale già inquadrato presso la regione Molise al 31 dicembre 1990 nel livello immediatamente inferiore, con un'anzianità di servizio effettivo regionale di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza, ovvero, nel livello immediatamente inferiore, in possesso del titolo richiesto per i posti messi a concorso. Dai corsi-concorsi sono esclusi coloro che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge regionale 10 marzo 1989, n. 5.

2. I requisiti, di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1990.

3. I corsi-concorsi devono essere indetti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione del regolamento di cui al comma 7.

4. L'accesso ai corsi avviene sulla base dei titoli di studio e di servizio.

5. Dopo l'espletamento del periodo di formazione corsuale, il passaggio di livello al VI avviene in ragione della valutazione dei titoli di studio e di servizio e dei risultati del colloquio finale.

6. Per l'accesso al VII e VIII livello funzionale, in luogo del colloquio, i candidati sostengono una prova finale scritta consistente nello svolgimento di un tema scelto dagli stessi tra tre proposti dalla Commissione esaminatrice e relativi alle discipline oggetto del corso.

7. Apposito regolamento, predisposto dalla Giunta Regionale ed approvato dal Consiglio, nel rispetto dell'art. 20, Capo IV, della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, e dell'art. 30, Capo VI, della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31, definisce:

- a) i posti messi a concorso;
- b) i criteri di ammissione;
- c) le modalità di svolgimento dei corsi;

d) gli specifici titoli di studio e di servizio effettivo di ruolo presso l'Ente regione;

e) la composizione delle commissioni esaminatrici;

f) i criteri per l'attribuzione dei punteggi.

8. È abrogata ogni altra disposizione di legge regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 6.

Dirigenza esterna

1. Il 20% dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto, in caso di vacanza di posti di Responsabili di Settori o di Sezioni e qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

2. Il trattamento economico del personale di cui al comma precedente non può essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica. Ai dirigenti assunti con contratto a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo, prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'età.

Art. 7.

1. I rapporti di lavoro a tempo parziale, anche per i dipendenti regionali sono regolati dalle norme previste dalla legge 554 del 29 dicembre 1988 art. 7 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.

3. In sede di prima applicazione la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere presentata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

5. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal mese successivo alla data di accoglimento della richiesta.

6. Successivamente, con la norma a regime, si osservano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989.

Capo II

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

Art. 8.

Segreterie particolari

1. In attesa del riordino dell'organizzazione amministrativa della regione, a parziale modifica delle leggi regionali n. 14 del 29 aprile 1985 e n. 11 del 26 aprile 1988, sono istituite, per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta regionale, agli assessori regionali, al Presidente del consiglio regionale, ai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai presidenti delle commissioni consiliari, al presidente del collegio dei revisori dei conti, le segreterie particolari i cui organici non possono eccedere:

- a) 5 unità per il Presidente della Giunta regionale;
- b) 3 unità per ogni assessore;
- c) 5 unità per il Presidente del Consiglio;
- d) 1 unità per ciascun vice-presidente del Consiglio;
- e) 1 unità per ciascun Consigliere segretario;
- f) 1 unità per ciascun Presidente di commissione;
- g) 1 unità per il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. All'assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede la Giunta regionale per le unità previste alle lettere a) e b) del comma 1 e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per le unità previste alle lettere c), d), e), f) e g), con apposite deliberazioni su richiesta nominativa di ciascun membro interessato.

Il personale di cui al precedente comma può essere prescelto dal ruolo regionale o in posizione di comando tra i dipendenti dello Stato, parastato, Enti locali o altri enti pubblici.

4. Il trattamento economico per i responsabili delle segreterie particolari è pari a quello iniziale previsto per la VIII qualifica funzionale.

5. Qualora le funzioni di responsabilità delle segreterie particolari vengano affidate a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta, ove titolari di retribuzione inferiore e per il tempo dell'incarico, il trattamento economico previsto per il funzionario preposto alla direzione di un ufficio. Al responsabile appartenente a qualifica superiore viene conservato il trattamento economico in godimento all'atto del conferimento dell'incarico.

6. Il responsabile delle segreterie particolari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 8 può essere nominato anche tra persone esterne all'amministrazione. Il trattamento economico è pari a quello previsto per la VIII qualifica funzionale.

Il personale esterno dotato di laurea viene assunto con contratto di diritto privato.

7. Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione degli uffici, né sostituirsi ad essi.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno termine contestualmente alla cessazione dei componenti dell'Ufficio di Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle commissioni consiliari, del presidente del collegio dei revisori dei conti, del Presidente della Giunta regionale e dei singoli assessori.

9. Il personale comandato da altri Enti e amministrazioni per le segreterie di cui al comma 1, alla cessazione dell'incarico di segreteria farà rientro agli Enti e amministrazioni di provenienza.

10. Sono abrogate le norme regionali che risultano incompatibili o in contrasto con il presente articolo.

11. Per i comandi da attivare in relazione ad esigenze delle segreterie particolari non è richiesta la vacanza del posto in organico, né va acquisito il parere del Consiglio di amministrazione del personale.

Art. 8-bis.

Assistenza alle sedute del Consiglio regionale

1. Alle sedute del Consiglio regionale assiste, in qualità di segretario, uno dei dirigenti preposti alle sezioni del settore «Segreteria del Consiglio», secondo le indicazioni del responsabile del citato settore al quale, in ogni caso, è riservata la facoltà di assistere alle sedute dell'assemblea, in qualità di segretario.

2. L'ufficio di presidenza, individua, in caso di assenza o impedimento dei citati dirigenti, i dirigenti della struttura del Consiglio che possono assistere alle sedute consiliari in qualità di segretario.

3. È abrogato l'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 12.

Art. 9.

Sportello informativo

1. In attesa del riordino dell'organizzazione amministrativa della Regione, presso il Consiglio regionale e gli organi regionali di controllo è istituito uno sportello informativo con il compito di agevolare l'informazione dei cittadini sui procedimenti e gli atti regionali di loro interesse.

2. Lo sportello è autorizzato altresì a ricevere reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

3. La Giunta regionale determina i compiti e l'organizzazione dello sportello.

Art. 10.

Rinvio

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 20, Capo IV, della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, e dell'art. 30, Capo VI, della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31, sottopone all'esame del Consiglio regionale apposito regolamento che individui le aree di attività ed i profili professionali.

2. Negli stessi termini di cui al precedente comma la Giunta predispone apposito progetto di legge per la riorganizzazione delle strutture operative della Regione e la dotazione organica delle stesse.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene posto a carico dell'apposito capitolo del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 12 settembre 1991

SANTORO

TABELLA A

Qualifica funzionale L.R. 24/88	Posti liberi	Riservati ai corsi-concorsi	Destinati ad assunzioni esterne
1	1	—	1
2	11	—	11
3	4	3	1
4	6	5	1
5	10	9	1
6	39	35	4
7	169	152	17
8	95	85	10

92R0425

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1991, n. 16.

Norme per l'inquadramento del personale comandato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 18 del 16 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I dipendenti di ruolo, provenienti dallo Stato, da altre Regioni, dagli enti locali e da Enti pubblici, che alla data del 30 giugno 1991 prestino servizio o lo abbiano prestato consecutivamente per almeno dodici mesi nell'ultimo biennio precedente alla suddetta data in posizione di comando o di distacco presso la Regione Molise possono esercitare il diritto di opzione per l'inquadramento nei ruoli regionali, a domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo assenso dell'Ente di appartenenza.

Art. 2.

1. L'inquadramento, anche ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, ha effetto dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed avviene nel rispetto della tabella di equiparazione allegato A. Nel caso la qualifica posseduta non trovi riscontro in detta tabella, l'inquadramento, sentita la commissione di cui all'art. 97 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, viene disposta nella qualifica che risulti equipollente, per mansioni e trattamento economico tabellare, a quella posseduta.

2. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico iniziale lordo dei dipendenti regionali vigente alla data di inquadramento.

3. Eventuali differenze stipendiali tabellari in godimento nell'Ente di provenienza, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti.

4. Il personale inquadrato conserva il salario individuale di anzianità maturato nell'Ente di provenienza.

Art. 3.

1. L'inquadramento del personale di cui all'art. 1, fatti salvi i posti riservati per legge ai concorsi speciali dall'art. 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13, e dall'art. 57 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, e quelli già impegnati per assunzioni dall'esterno è disposto sui posti vacanti della dotazione organica vacanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Per i comandi disposti dopo l'entrata in vigore della presente legge deve sussistere la vacanza del posto in organico e deve essere acquisito, entro trenta giorni dalla domanda, il preliminare parere del Consiglio di amministrazione del personale.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante utilizzo delle somme stanziare negli appositi capitoli del bilancio regionale 1991, inerenti al personale e che verranno stanziati nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Campobasso, 12 settembre 1991

SANTORO

TABELLA A

REGIONI	ENTI LOCALI	STATO UNIVERSITÀ	PARASTATO	UNITÀ SANITARIE LOCALI
Contr. 88/90	Contr. 88/90	D.P.R. 44/90 Contr. 88/90	D.P.R. 43/90	Contr. 59/90
1 ^a	1 ^a	1 ^a	1 ^a	1 ^a
	3 ^a	3 ^a	3 ^a	
4 ^a	4 ^a	4 ^a	4 ^a	4 ^a
5 ^a	5 ^a	5 ^a	5 ^a	5 ^a
6 ^a	6 ^a	6 ^a	6 ^a	6 ^a
7 ^a	7 ^a	7 ^a	7 ^a	7 ^a
		8 ^a	8 ^a	8 ^a
8 ^a	8 ^a	S. 9 ^a	9 ^a	9 ^a
		N. 9 + 1 ^a e 2 ^a q.f.	10 ^a	
1 ^o dir.	1 ^o dir.	Direttore div. es.	Dirigente	10 ^a
		1 ^o dirigente		
2 ^o dir.	2 ^o dir.	Espt. gen. es.	Dirigente sup.	
		Dirigente sup.		11 ^a
		Dirigente gen.	Dirigente gen.	

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1991, n. 17.

Norme per l'istituzione dei distretti sanitari e per l'attuazione dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 18 del 16 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il territorio delle unità sanitarie locali è articolato in distretti.

2. Nell'ambito delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, fissate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 convertito, con modifiche, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, sono istituiti posti di dirigente sanitario, profilo professionale: medici, per la direzione, a livello di ciascun distretto con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, dei servizi di assistenza sanitaria di base.

Art. 2.

1. Come responsabile sanitario, il dirigente vigila sul funzionamento del distretto e delle strutture poliambulatoriali, ove esistenti, e promuovere il collegamento organizzativo tra i vari operatori addetti al distretto stesso, coordinandoli.

Art. 3.

1. In applicazione delle norme contenute nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale individuati con la presente legge sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla Regione, in ciascuna unità sanitaria locale:

ai medici titolari di condotta medica che abbiano un'anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di medico condotto, almeno di dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

agli ufficiali sanitari di comuni o concorsi di comuni con meno di 20.000 abitanti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità 20 gennaio 1982 pubblicato, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982 integrato e modificato con decreto ministeriale 3 dicembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 7 febbraio 1983, da un'apposita commissione nominata dalla Regione e composta da:

un funzionario regionale, in qualità di presidente;

uno degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL. interessate;

due membri designati dall'organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

un membro designato, d'intesa, dagli ordini provinciali dei medici di Campobasso e di Isernia.

3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario regionale, appartenente all'ottava qualifica funzionale, designato dalla Giunta regionale.

Art. 4.

1. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti di ciascuna unità sanitaria locale risultati idonei.

2. L'utilizzazione della graduatoria unica regionale avviene, secondo l'ordine della stessa ed in base alle preferenze espresse dai candidati idonei, per il conferimento dei posti di cui alla presente legge che residuano dall'utilizzazione delle distinte graduatorie formate dai candidati risultati idonei per ciascuna unità sanitaria locale.

3. Le unità sanitarie locali procedono, con proprio provvedimento, alla nomina dei vincitori.

Art. 5.

1. I posti che residuano dall'applicazione della presente legge sono conferiti mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, da espletare in conformità della normativa vigente in materia, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 6.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna unità sanitaria locale.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 12 settembre 1991

SANTORO

92R0427

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 18.**Tassa automobilistica regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 21 del 31 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1992 la tassa automobilistica regionale viene aumentata del 25 per cento dell'attuale tassa di circolazione.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 3.

Le parole «tassa regionale di circolazione» riportate negli artt. 17 e 19 della predetta legge n. 2 sono sostituite dalle seguenti «tassa automobilistica regionale».

Art. 3.

La predetta legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 28 ottobre 1991

SANTORO

92R0428

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 19.

Modifica alla legge regionale n. 20/1981 - Contributo ai comuni per acquisto scuolabus.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 22 del 16 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1981, n. 20, dopo le parole «scuola dell'obbligo» sono soppresse le parole «nell'ambito del territorio comunale».

2. Si considera scuolabus anche l'automezzo che, durante il periodo invernale, a causa di particolari condizioni ambientali e climatiche, può essere utilizzato per trasporto promiscuo.

3. All'art. 1 della legge n. 20/81 del 7 settembre 1981 eliminare al terzo rigo: «— per l'anno scolastico 1981-82 —».

Art. 2.

1. All'art. 4, comma primo, lett. b), dopo le parole «acquisto dell'automezzo» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero del contratto di leasing in originale o copia autenticata nei modi di legge con la ricevuta dell'avvenuto versamento della somma all'atto della firma del contratto».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 4 novembre 1991

SANTORO

92R0429

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. del 16 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'art. 11 dello statuto della regione Molise e degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento interno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art.

Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'ufficio di presidenza, di una sede adeguata, anche in relazione alla consistenza numerica.

L'ufficio di presidenza provvede, con spese a carico dei fondi di bilancio del consiglio regionale, all'allestimento, arredamento ed attrezzature di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

L'ufficio di presidenza provvede altresì alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione e regolamenta l'accesso dei gruppi al servizio stampa del consiglio regionale.

Art. 3.

Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del consiglio, è previsto un contributo mensile, a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale, consistente:

- a) in una quota fissa di L. 1.500.000;
- b) in una quota variabile, ragguagliata nel modo seguente, in relazione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare:
 - 1) L. 600.000 per ogni unità fino a 3;
 - 2) L. 500.000 per ogni altra unità da 4 a 10;
 - 3) L. 400.000 per ogni altra unità oltre i 10 consiglieri;
- c) in una quota fissa a L. 2.000.000 per spese di aggiornamento, di stampa, di studio e documentazione, comprese le acquisizioni di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per la diffusione nella società civile della conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari.

Art. 4.

1. I contributi di cui all'art. 3 sono erogati a rate trimestrali anticipate.

2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei gruppi consiliari, l'ufficio di presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello delle variazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di presidenti dei gruppi consiliari presentano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. Tale documento è approvato dall'ufficio di presidenza ed allegato alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

4. La mancata presentazione di tale rendiconto comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'art. 3.

Art. 5.

È messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del consiglio regionale il personale occorrente per il suo funzionamento, sulla base dei contingenti numerici previsti dalla Tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 6.

Il personale di cui all'art. 5 può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti degli altri Enti pubblici o locali, a tal fine comandati presso la regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsì.

Il personale di cui alla lettera a) è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra.

La giunta regionale provvede, altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b).

Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

I dipendenti assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del gruppo consiliare.

Art. 7.

L'orario di servizio del personale di cui all'art. 5, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione.

Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei gruppi stessi.

Art. 8.

1. I gruppi consiliari che non possono ovvero non intendono avvalersi di personale regionale di ruolo o di personale dipendente di altri enti pubblici a tal fine comandato presso la Regione, ovvero che se ne avvalgono solo per una parte del contingente numerico loro spettante, ricevono per ogni altra unità di personale non assegnata, un finanziamento mensile posticipato non superiore all'importo lordo degli emolumenti spettanti al dipendente regionale non utilizzato, oltre all'indennità di fine rapporto, se dovuta.

2. I gruppi consiliari utilizzano tale contributo sia per le spese per prestazioni d'opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono, in ogni caso, alla data delle elezioni per il rinnovo ordinario o anticipato del Consiglio regionale.

3. Il finanziamento di cui al presente articolo è corrisposto con deliberazione dell'ufficio di presidenza ed è commisurato all'effettivo impiego di personale, debitamente documentato.

Art. 9.

Sono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 5 settembre 1978, n. 21;

b) legge regionale 20 gennaio 1982, n. 4;

c) legge regionale 29 agosto 1986, n. 13;

d) legge regionale 7 giugno 1991, n. 6.

Art. 10.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi previsti dagli articoli 11 e 12 dello statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Alle spese si provvederà, per l'anno in corso, facendo carico al capitolo n. 500 — «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» — del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991, che presenta sufficiente disponibilità e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 1 secondo comma della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 4 novembre 1991

SANTORO

TABELLA A

CONTINGENTI NUMERICI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DA ASSEGNARE AI GRUPPI CONSILIARI

Consistenza numerica dei gruppi	IV livello	V livello	VI livello	VII livello	VIII livello	Totale unità
Fino a due Consiglieri	1				1	
Da 3 a 6 Consiglieri	1		1	1	1	4
Da 7 a 12 Consiglieri		1	1	1		6
Oltre 13 Consiglieri	1				1	7

92RG430

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1991, n. 21.

Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di previsione e di cassa 1991.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 23 del 22 novembre 1991)

(Omissis).

92R0431

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 22.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1990 - Articoli 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 24 del 30 novembre 1991)

(Omissis).

92R0432

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1991, n. 23.

Proroga termine di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 15, art. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 25 del 16 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 15 dell'8 settembre 1986, relativo all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, già prorogato con la legge regionale n. 15 del 20 giugno 1988 al 30 giugno 1991 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1991.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 9 dicembre 1991

SANTORO

92R0433

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1991, n. 24.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 dell'Ente risorse idriche Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 25 del 16 dicembre 1991)

(Omissis).

92R0434

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 27 novembre 1991 n. 29.**

Disciplina dell'attività di estetista.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 104 del 29 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in conformità a quanto stabilito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 2.**Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8, della legge n. 1/1990, e all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 1/1990, nonché al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 3.**Programmazione**

1. I comuni pianificano la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista, tenendo conto:

- a) del numero degli esercizi già esistenti sul territorio comunale;
- b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;
- c) della distanza minima tra un esercizio e l'altro, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante;
- d) delle altre prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Attività formativa

1. Le azioni formative riguardanti l'attività di estetista sono predisposte e attuate ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche.

2. Tali azioni mirano, in particolare:

a) alla qualificazione finalizzata all'avvio all'attività dipendente di estetista, di durata biennale;

b) alla specializzazione, di durata annuale, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale;

c) alla formazione teorica, della durata di almeno trecento ore, finalizzata all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione;

d) all'aggiornamento, della durata di almeno duecentotrenta ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 1/1990;

e) alla specializzazione, della durata di almeno novecento ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 1/1990;

f) alla riqualificazione, della durata di almeno cinquecentocinquanta ore, per i soggetti previsti dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 1/1990.

3. L'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai corsi di cui al comma 2 compete al Dipartimento per i servizi formativi della Regione.

Art. 5.

Commissione d'esame

1. La commissione d'esame di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 1/1990 è nominata, in ogni provincia, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Regione è rappresentata, in seno alla commissione, da un dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento per i servizi formativi, con qualifica funzionale non inferiore a quella di funzionario, che funge da presidente.

3. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.

4. La commissione dura in carica cinque anni.

Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

5. Ai membri della commissione, non dipendenti della Regione, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

6. La commissione, a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico, rilascia un attestato di qualificazione professionale.

Art. 6.

Regolamento comunale applicativo della legge

1. Ciascun comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.), adotta un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

a) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nelle aziende, con riferimento anche ai trasferimenti d'impresa;

b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie per gli addetti;

c) le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista e di rilascio del relativo provvedimento;

d) la disciplina degli orari;

e) le modalità di funzionamento della commissione consultiva comunale di cui all'articolo 7.

Art. 7.

Commissione comunale consultiva

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, la commissione comunale prevista all'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è integrata da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

2. La commissione di cui al comma 1, esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

a) domande di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista;

b) domanda di trasferimento dei laboratori;

c) richiesta di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;

d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;

e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 9, della presente legge;

f) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.

Art. 8.

Rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio, accompagnata dalla documentazione relativa ai requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della C.P.A. territorialmente competente in ordine al possesso dei sopracitati requisiti da parte dei richiedenti l'autorizzazione e di chi intenda esercitare professionalmente l'attività di estetista, sentita la commissione comunale di cui all'articolo 7 ed esperiti gli accertamenti di cui all'articolo 11, con provvedimento del sindaco recante, nella motivazione, l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne consentono l'adozione.

3. Il Comune può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della C.P.A. qualora lo stesso non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, il diniego della medesima, pure motivato, è comunicato all'interessato, entro novanta giorni dalla richiesta, con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 9.

Sospensione, revoca e decadenza

1. Il sindaco, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l'autorizzazione.

2. Il sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:

a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;

b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990;

c) nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali il Sindaco stesso può consentire la sospensione dell'attività:

1) per gravi indisponibilità fisiche;

2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'unità locale socio sanitaria.

Art. 10.*Sanzioni amministrative*

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 12 della legge n. 1/1990, è delegata ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, i quali osservano le disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.

Art. 11.*Accertamenti igienico sanitari*

1. Gli accertamenti relativi all'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, spettano al settore igienico pubblica dell'Unità locale socio sanitaria territorialmente competente.

2. Alla stessa autorità competono gli accertamenti circa l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

3. I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, o per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 12.*Abrogazione*

1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 37, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 27 novembre 1991

CREMONESE

92R0328

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 30.

Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 107 del 6 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche della legge 8 giugno 1990, n. 142 e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli Enti locali, nonché interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1, La Giunta regionale si avvale di università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con quali stipula apposite convenzioni.

Art. 2.*Modalità degli interventi*

1. La realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è effettuata, con la collaborazione degli organismi rappresentativi degli enti locali della Regione utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti locali, di ordini professionali e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono aperte alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgano compiti particolarmente attinenti all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3.*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire cinquecentomilioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1991, mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese correnti, capitolo 80210, partita n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo 3470 denominato «Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali» con lo stanziamento di lire cinquecento milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3470 verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 2 dicembre 1991

CREMONESE

92R0329

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 31.

Disposizioni in tema di forme associative e cooperative fra enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 107 del 6 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Abrogazione di norme regionali in tema di Consorzi fra Enti locali*

1. In applicazione dell'art. 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogate tutte le disposizioni regionali che prevedono l'approvazione degli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei Consorzi tra Enti locali.

2. In particolare sono soppresse le parole «anche consorziali» nell'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, e la lettera a) del n. 5 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

Art.*Contributi regionali*

1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali di settore a favore dei Consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di comuni, alle Comunità montane e, compatibilmente con la natura dell'attività svolta, ai Comuni e alle Province che stipulino tra loro apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le convenzioni indicano l'Ente incaricato di presentare la domanda e di provvedere all'introito dell'eventuale contributo regionale.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui all'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consorzi esistenti cessano di essere destinatari dei benefici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 2 dicembre 1991

CREMONESE

92R0330

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67: «Disciplina dell'artigianato», già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 107 del 6 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. L'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

«Art. 9.

Cancellazione dall'albo

1. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. In caso d'invalidità, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica il terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1985, n. 443.

6. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino a un massimo di venti per cento e per non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4».

Art. 2.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.), adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi. Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato».

Art. 3.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. L'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

«Art. 22.

Competenze dovute ai membri delle Commissioni

1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute previste dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

3. Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluogo o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del trenta per cento ai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato e del sessanta per cento al presidente di quest'ultima».

Art. 4.

Modifica dell'art. 25 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

«1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultino iscritti nell'Albo o che abbiano almeno presentato la domanda di iscrizione oltre il trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, il diritto di voto è esercitato dal socio allo scopo espressamente delegato».

Art. 5.

Modifica dell'art. 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

«3. Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane. L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato dovrà avvenire, previo decreto del Presidente della Giunta regionale che ne stabilisce la data e dispone l'avvio delle relative procedure, entro il 31 dicembre 1994. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 2 dicembre 1991

CREMONESE

92R0331

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 33.**Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 114 del 24 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Uniformi**

1. La divisa degli appartenenti ai Corpi o ai Servizi di polizia locale è costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare, per ciascun servizio formalmente istituito, le esigenze di decoro, di funzionalità e di identificazione.

2. Gli addetti alla polizia locale svolgono, di norma, l'attività di servizio in uniforme.

3. Il regolamento degli Enti può prevedere che il servizio sia svolto in abito civile, quando ciò sia necessario per l'espletamento dello stesso. In tal caso, il regolamento individua il soggetto competente al rilascio della relativa autorizzazione.

4. Le uniformi degli addetti alla polizia locale sono uguali in tutto il territorio regionale.

5. Sono previste le seguenti uniformi:

- a) per il servizio ordinario;
- b) per il servizio motomontato;
- c) per interventi straordinari;
- d) per i servizi d'onore e di rappresentanza.

6. Le caratteristiche generali di ciascun capo sono specificate nell'allegato A della presente legge.

7. L'uso dell'uniforme è disciplinato dal regolamento del Corpo o del Servizio. I servizi d'onore e di rappresentanza sono disposti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Art.**Distintivi e tesserino di riconoscimento**

1. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizia locale sono indicati nell'allegato B della presente legge.

2. I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale, in relazione alla qualifica e funzioni conferite, sono indicati negli allegati C e CI della presente legge.

3. Ciascun addetto alla polizia locale è dotato di un tesserino di riconoscimento conforme all'allegato D della presente legge.

Art. 3.**Mezzi e strumenti operativi**

1. Le attività di polizia locale sono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e veicoli per impieghi speciali.

2. I Corpi o i Servizi di polizia locale potranno essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

3. Tutti i mezzi, all'infuori dei motocicli, ciclomotori e velocipedi, devono essere muniti di estintore, sistema di allarme e, ove esistente, di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa o col centralino del comando, nonché di attrezzature idonee ad assicurare una efficiente operatività.

4. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori indicati nell'allegato E della presente legge.

5. Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedato e quello che espleta compiti istituzionali con motocicli, ciclomotori e velocipedi, è dotato, di norma, di apparecchio ricetrasmittente.

Art. 4.**Mezzi per i Comuni montani**

1. Per i servizi in zona di montagna, gli addetti alla polizia locale devono essere dotati di apposita attrezzatura.

2. Se i servizi riguardano zone a turismo invernale, gli addetti alla polizia locale devono essere dotati dell'attrezzatura per il servizio sulla neve e, di norma, di apparecchiatura ricetrasmittente portatile e di attrezzatura per il soccorso delle persone.

3. I veicoli, in tal caso, sono di tipo idoneo alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.

Art. 5.**Servizio a cavallo**

1. Gli Enti locali possono istituire servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole o forestali o in parchi pubblici o naturali, quando tale forma di vigilanza risulti efficace e adeguata in relazione all'ambiente e al tipo di utenza.

Art. 6.**Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche agli Enti locali diversi dai Comuni che svolgono funzioni di polizia locale.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti provvedono ad adeguare, i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute.

3. L'adeguamento delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi di trasporto deve avvenire in sede di rinnovo delle dotazioni e comunque non oltre anni 2 dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 20 dicembre 1991

CREMONESE

(Omissis).

92R0332

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 34.**Modificazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 114 del 24 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Modifica dell'art. 4**

della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. Sono abrogate le lett. a), e), m) e w) del comma 2 dell'art. 4, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 7
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. La lett. h) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituita:

«h) Dipartimento per le politiche dei flussi migratori».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 8
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

«2. La Segreteria regionale per il territorio si articola in:

a) Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

Area dell'ecologia e tutela dell'ambiente:

b) Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;

c) Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;

d) Dipartimento per i parchi, le riserve naturali e i servizi del territorio;

Area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti:

e) Dipartimento per i lavori pubblici;

f) Dipartimento per l'edilizia abitativa;

g) Dipartimento per la protezione civile;

h) Dipartimento per la viabilità e i trasporti;

i) Geni civili regionali».

Art. 4.

*Modifica dell'art. 9
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. È abrogata la lett. d) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Art. 5.

*Modifica dell'art. 11
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

«2. La Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative si articola in:

a) Dipartimento per le attività culturali;

b) Dipartimento per i servizi formativi;

c) Dipartimento per il coordinamento delle attività formative, l'orientamento e il diritto allo studio;

d) Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 20 dicembre 1991

CREMONESE

92R0333

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1991, n. 35.

Contributo straordinario in favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i minori introiti derivanti da agevolazioni tariffarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 114 del 24 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, per l'anno 1991, di lire 800.000.000, in favore delle aziende di trasporto pubblico locale operanti nel Veneto, al fine di reintegrare i minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie istituite dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e applicate nella Regione Veneto, con la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, modificata e integrata dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65.

Art. 2.

Interventi

1. La concessione e l'erogazione dei benefici avvengono, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle percorrenze ritenute ammissibili ai fini della concessione dei contributi in conto esercizio previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo globale di cui al capitolo 80210 partita n. 2 «Agevolazioni tariffarie in favore di categorie protette in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54» del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 è istituito il capitolo 45754 denominato «Contributo straordinario a favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i nuovi introiti derivanti da agevolazioni tariffarie» con lo stanziamento di lire 800.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 20 dicembre 1991

CREMONESE

92R0334

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 36.**Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 115 del 27 dicembre 1991)

(Omissis).

92R0335

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 37.**Adesione della regione del Veneto all'associazione «Centro internazionale di studi sull'economia turistica» promosso dall'Università di Venezia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 115 del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione del Veneto, al fine di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca, di informazione e di formazione sui temi e i problemi del turismo in tutte le sue dimensioni, internazionali e nazionali, regionali e locali, italiane e straniere, con particolare riferimento agli aspetti economici, aderisce all'associazione denominata «Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica» (CISSET) costituita tra l'Università degli Studi di Venezia «Ca' Foscari» e il Touring Club Italiano, che ha per principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di attività di ricerca, studio e formazione in materia di economia e politica turistica, in collaborazione con la Scuola di economia e turismo per operatori economici dei servizi turistici dell'Università di Venezia e con altre istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere.

Art. 2.

1. La partecipazione della regione del Veneto al Ciset comporta la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del Centro.

2. Il rappresentante della regione in seno al Consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio regionale su indicazione della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 3.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.

2. È altresì autorizzata a versare una quota associativa annua pari a lire duecentocinquanta milioni per la realizzazione dei programmi annuali di attività.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 250 milioni per l'anno 1991 si provvede mediante l'utilizzo di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 72040 «Attività di formazione professionale, finanziamento e contributi» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

2. Per l'anno 1992 e successivi si farà fronte con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto

Venezia, 23 dicembre 1991

CREMONESI

92R0336

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1991, n. 38.

Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 116 del 31 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione della società Fin Est.

1. In attuazione dell'art. 2 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la regione del Veneto partecipa, direttamente o attraverso proprie società finanziarie, alla costituzione della società denominata «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo Fin. Est. S.p.a.», con sede a Pordenone, promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 24 milioni nel triennio dal 1991 al 1993.

2. La partecipazione della regione del Veneto è deliberata dalla Giunta regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società di cui al precedente comma 1:

a) riservino la nomina di un componente del consiglio di amministrazione alla «Simest» S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 19/1991;

b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice civile, nonché di un componente effettivo al Ministro del commercio con l'estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della regioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2459 del Codice civile;

c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della costituenda società finanziaria da parte di società controllate dalla regione Trentino-Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;

d) prevedano l'istituzione di una speciale sezione autonoma, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge n. 19/1991, le cui operazioni non sono soggette al disposto dell'art. 2 comma 6 della stessa legge. Tale sezione sarà finanziata con risorse conferite da soggetti privati e con fondi della Regione del Veneto diversi da quelli previsti dalla ridetta legge n. 19/1991, a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle aree della regione Veneto non comprese nel territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della medesima legge 19/1991. Le risorse aggiuntive conferite dalla regione del Veneto al fondo della sezione autonoma potranno essere destinate anche a favore delle iniziative relative al territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della legge n. 19/1991;

e) prevedano specifiche disposizioni che garantiscano l'effettiva autonomia gestionale del fondo della sezione, assicurando la rappresentanza dei vari apporti di capitale al fondo stesso e garantendo adeguate forme di indirizzo e controllo delle risorse conferite alla sezione da parte della regione del Veneto e dei soggetti privati;

f) prevedano l'attivazione nel Veneto di una sede decentrata della costituenda società finanziaria;

g) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, realizzi le necessarie forme di coordinamento -- anche tramite la stipula di apposite convenzioni -- con la «Simest» S.p.a., la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) ed il Mediocredito Centrale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;

h) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.

3. Per le finalità previste dal precedente comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 24 miliardi, suddivisa in ragione di lire 9 miliardi per l'anno 1991, lire 7,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.

4. Per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma di cui al precedente comma 2 lettera d) la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 800 milioni per l'anno 1991 a valere sul fondo stanziato con il successivo art. 3.

Art. 2.

Costituzione del Centro di servizi

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la regione del Veneto partecipa, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, alla costituzione del «Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale», promosso dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Ai sensi del precitato articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 sono soci fondatori del Centro di cui al precedente comma 1 la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto e l'Istituto per il commercio con l'estero.

3. La partecipazione della regione del Veneto al Centro di cui al precedente comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto del Centro:

a) riservino alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla regione del Veneto e all'Istituto per il commercio con l'estero la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente;

b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla regione del Veneto, al Ministro del tesoro, al Ministro per il commercio con l'estero ed all'assemblea dei soci;

c) prevedano la possibilità di partecipare al Centro dei soggetti indicati nel precitato art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991, ed altresì della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività del Centro medesimo;

d) prevedano l'attivazione nell'area veneta indicata dall'art. 2 comma 1 della legge n. 19/1991 di una sede decentrata del Centro.

4. Per le finalità previste dal precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune del Centro in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.

5. Per la partecipazione al Centro, la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1991, lire 500 milioni per l'anno 1992, e lire 500 milioni per l'anno 1993.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 26,8 miliardi nel biennio 1992-1993 si provvede:

quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1988, n. 43, del fondo globale iscritto al capitolo 80251 partita n. 5 «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica nelle zone di confine orientale» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991;

quanto a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante prelevamento del fondo globale iscritto al capitolo 80251 partita n. 5 «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica nelle zone del confine orientale» del bilancio pluriennale 1991-1993;

quanto a lire 800 milioni mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 16 «Aree di confine Fin.Est.» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e del bilancio pluriennale 1991-1993 sono istituiti i seguenti capitoli:

capitolo 20005 denominato «Sottoscrizione di azioni della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19» con lo stanziamento di lire 16.500 milioni, per l'anno 1992 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1993;

capitolo 20007 denominato «Spese per la costituzione e la partecipazione regionale al centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica con i paesi dell'Est europeo, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19» con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 1992 e di lire 500 milioni per l'anno 1993;

capitolo 20008 denominato «Spese per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma della S.p.a. Fin.Est. ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19» con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'anno 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 dicembre 1991

p. Il presidente SARTORI

92R0337

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1991, n. 39.**Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 116 del 31 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.**Finalità**

1. Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali e nel quadro degli obiettivi fissati dal provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio 1990, n. 1047, «Piano regolatore dei trasporti» la Regione promuove azioni volte a:

- a) eliminare situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e a migliorare la mobilità nei centri urbani ed extra-urbani, anche tramite la valorizzazione dell'intermodalità del trasporto;
- b) sviluppare e agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per favorire il decongestionamento del traffico, riqualificando gli spazi urbani.

Art. 2.**Soggetti**

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono con la Regione, le amministrazioni statali, l'ANAS e gli enti di gestione del pubblico trasporto, le province, le comunità montane, i comuni interessati e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

Art. 3.**Settori d'intervento**

1. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, riguardano in particolare i seguenti settori di intervento:

- a) sistemazione dei tratti delle reti stradali di riscontrata sinistrosità;
- b) miglioramento della mobilità nei punti di accumulo del flusso veicolare;
- c) ammodernamento delle strutture esistenti;
- d) realizzazione di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;
- e) soppressione di passaggi a livello e formazione di sovrappassi-sottopassi ed altre attrezzature con particolare attenzione a quelli riservati a ciclisti o pedoni;
- f) realizzazione di itinerari e attrezzature ciclabili separati dal traffico motorizzato;
- g) realizzazione di opere di integrazione dei parcheggi con la viabilità;
- h) sistemazione segnaletica tradizionale e a messaggio variabile;
- i) attivazione di sistemi per la rilevazione automatica della intensità e delle caratteristiche del flusso veicolare e per l'informazione agli utenti;
- l) garantire la più sicura percorribilità e transitabilità pedonale di ogni tratto stradale;
- m) ogni altro intervento tendente al miglioramento della mobilità regionale.

Art. 4.**Approvazione dei progetti e conferenza dei servizi**

1. Il presidente della Giunta regionale, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui all'art. 3, convoca una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti gli enti e organi tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata dell'ANAS, delle province, dei comuni, il presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5.**Direttive tecniche**

1. La Giunta regionale emana le direttive ed i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3. In particolare, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive e i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature ciclabili.

Art. 6.**Cartografie**

1. La Giunta regionale riserva annualmente una quota parte dei finanziamenti per la realizzazione e la diffusione di cartografie della viabilità di interesse regionale dove vengano evidenziati situazioni puntuali di pericolo e di congestione.

TITOLO II**INTERVENTI SULLA VIABILITÀ****Art. 7.****Interventi sulle strade statali**

1. La Giunta regionale per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), concorre con contributi in conto capitale, nella misura massima del 40% della spesa prevista, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531 nei limiti delle risorse destinate.

2. Ai fini di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS.

3. Le convenzioni individuano l'elenco degli interventi e ne determinano i tempi, le modalità di realizzazione, la quota di finanziamento a carico dei singoli enti ed ogni altro adempimento connesso.

4. Nella compilazione dell'elenco degli interventi sono privilegiati gli interventi che incidano sulle situazioni di elevata sinistrosità, desunte dai dati ufficiali forniti dalle statistiche compilate dall'ACI e dall'ISTAT.

Art. 8.**Interventi sulla viabilità provinciale**

1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, riguardanti le strade provinciali nella misura massima del 60% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.

2. Per la definizione degli interventi previsti dal comma 1, il presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con le province ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.

3. Nella formulazione dei programmi di cui al comma 2, sono privilegiati gli interventi che incidono su situazioni di elevata sinistrosità desunte da dati ufficiali con i criteri di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 9.

Interventi sulla mobilità comunale

1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui all'art. 3, nella misura massima dell'80% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.

2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, i comuni interessati presentano al presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione al finanziamento adeguatamente motivata in ordine al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e corredata da un quadro organico degli interventi e delle priorità, dalle planimetrie e dal preventivo di spesa.

3. Entro centoventi giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da realizzare ed entro i successivi sessanta giorni il presidente della Giunta regionale promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.

4. Gli enti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione della conclusione dell'accordo di programma i progetti esecutivi che sono approvati con le modalità di cui all'art. 4.

TITOLO III

ITINERARI CICLABILI

Art. 10.

Definizione di piste ciclabili

1. Ai fini della presente legge si intendono per piste ciclabili:

- a) i percorsi adeguatamente segnalati, all'interno di zone pedonali urbane;
- b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite esclusivamente al traffico ciclistico;
- c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscano la massima sicurezza;
- d) le aree per parcheggi di biciclette.

Art. 11.

Programma delle piste ciclabili

1. Le province, i comuni, le comunità montane e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, in attuazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, presentano alla regione il «Programma delle piste ciclabili», corredato di planimetrie e preventivi di massima.

2. L'esecuzione del programma avviene attraverso la realizzazione di progetti esecutivi realizzabili anche per stralci funzionali.

Art. 12.

Disposizioni urbanistiche e progettuali

1. I comuni in sede di redazione del P.R.G. o di sua variante generale o con apposito piano di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e finalizzate alla costituzione, particolarmente nell'ambito dei centri abitati, di una rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, curando anche l'interconnessione con i comuni limitrofi.

2. Nella scelta dei siti per le piste ciclabili sono preferiti i relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse, gli argini dei fiumi e dei torrenti comunque tracciati, distinti e ben divisi dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti atti a garantirne le condizioni di assoluta sicurezza.

3. Nella progettazione si tiene conto dei movimenti residenza-scuola-lavoro, dei principali punti di interscambio con linee di trasporto pubblico, nonché della possibilità di collegamento tra i vari percorsi. Per ciascun percorso sono individuate adeguate zone per la sosta ed il parcheggio.

4. In sede di progettazione di nuova viabilità o di potenziamento di quella esistente, sono previsti, ove possibili e funzionali, percorsi per piste ciclabili.

5. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, presso gli edifici pubblici, a servizio delle piste ciclabili sono individuate adeguate zone attrezzate per il parcheggio delle biciclette.

Art. 13.

Iniziative della Regione

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge redige e pubblica, di concerto con gli enti locali interessati, guide e carte della viabilità ciclistica regionale da aggiornarsi periodicamente.

2. La Regione, di concerto con gli enti locali interessati, cura la diffusione delle guide e carte di cui al comma 1 e assume altre iniziative volte a propagandare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto ordinario.

3. La Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con l'Ente ferrovie dello Stato e con le aziende di trasporto pubblico interurbano, per incentivare il trasporto della bicicletta al seguito o altre forme di trasporto intermodale volte alla reciproca integrazione tra bicicletta e mezzo pubblico.

4. La Regione, di concerto con gli enti locali interessati, predispone un proprio programma di realizzazione di percorsi ciclabili lungo le alzeie dei corsi d'acqua di pertinenza del demanio regionale, sulle sedi di ferrotramvie in dismissione.

Art. 14.

Contributi regionali

1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi ciclabili nella misura massima del 90% dell'intera spesa prevista.

2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, gli enti di cui all'art. 11, presentano al Presidente della Giunta regionale domanda corredata da un quadro organico di interventi coordinati e relative priorità, planimetria e preventivo di spesa.

3. La Regione, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla presente legge, individua, per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le seguenti priorità:

- a) sviluppo della mobilità ciclistica nelle aree urbane;
- b) realizzazione di collegamenti ciclabili e ciclopedonali finalizzati al superamento di infrastrutture ferroviarie, viabilistiche o di altre barriere a mezzo di sottopassi e passerelle o assimilabili, creando connessioni alternative alla viabilità di maggiore traffico autoveicolare, tra zone residenziali e pubblici servizi o per favorire lo scambio intermodale;
- c) realizzazione di itinerari ciclabili finalizzati all'accesso e alla visita dei parchi e delle riserve naturali o delle zone di interesse culturale, ricreativo, turistico o sportivo;
- d) dismissione del traffico motorizzato nei centri storici.

4. Gli enti individuati dovranno presentare entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo, pena la decadenza, i relativi progetti esecutivi.

5. Ai progetti ed agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, primo, quarto e quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 15.

Programma degli interventi

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma degli interventi.

TITOLO IV
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono superare l'onere complessivo di lire 240 miliardi nel triennio 1992-1994 e sono finanziati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43.

2. La somma complessiva indicata al comma 1, è così ripartita:

- a) per gli interventi sulle strade statali, una quota del 50%;
- b) per gli interventi sulle strade provinciali, una quota del 24%;
- c) per gli interventi di competenza comunale, una quota parte del 19%;
- d) per gli interventi inerenti le piste ciclabili, una quota del 7%.

3. L'onere di cui al comma 1, trova riscontro di copertura nella partita n. 1 di lire 90 miliardi, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, iscritta al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993, approvato con l'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7. Per il 1994 si provvede ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come integrata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, utilizzando la proiezione, per il medesimo importo di lire 90 miliardi, della maggiore entrata di cui al comma 1.

4. All'istituzione dei relativi capitoli di spesa nei bilanci annuali 1992, 1993 e 1994, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

5. In ordine alla stipulazione dei contratti e all'assunzione di obbligazioni da parte della Regione in attuazione della presente legge, entro i limiti della spesa globalmente autorizzata di cui al comma 1, si applica l'art. 32, penultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 17.

Abrogazione di disposizioni regionali

1. È abrogato l'art. 10 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17, come integrato dall'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3.

2. È abrogata la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 21, concernente «Interventi regionali per la realizzazione di strutture intese a favorire l'attività motoria».

Art. 18.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme disciplinanti la materia di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni nonché le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 dicembre 1991

p. Il presidente: SARTORI

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 9.

Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall'art. 3, terzo comma, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, per la gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 116 del 31 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e destinatari

1. L'intervento regionale a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio si colloca nel contesto delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali ed è finalizzato a diffondere criteri metodologici e strumenti standardizzati perché i comuni possano svolgere adeguatamente il proprio ruolo nelle politiche sociali.

2. L'intervento promosso dalla Regione è a favore delle persone residenti nel Veneto, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) che le persone abbiano effettiva condizione di perdita di autonomia;
- b) che alle stesse persone vengano effettivamente erogate le prestazioni del numero e nella qualità di cui necessitano.

Art. 2.

Funzioni del Comune

1. Il comune organizza a livello locale l'intervento regionale attraverso:

- a) la cura delle fasi di accertamento;
- b) l'invio alla Regione delle domande corredate delle informazioni acquisite e della relativa certificazione;
- c) lo svolgimento del servizio di tesoreria per la erogazione mensile delle somme ai singoli utenti, trattenendo le quote per i propri interventi di servizio domiciliare individuati ai sensi dell'art. 9, comma 2.

Art. 3.

Prestazioni considerate

1. Ai fini della erogazione dei contributi si prendono in considerazione le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali fornite:

- a) da parte dei familiari, dei parenti, del vicinato e delle reti di solidarietà;
- b) da parte del servizio domiciliare gestito dal Comune o dall'Ulss o da altri organismi con questi Enti convenzionati.

Art. 4.

Condizioni di accesso

1. L'attribuzione del contributo regionale è condizionata all'accertamento del livello di reddito della persona interessata al contributo.

2. Sono escluse dal contributo regionale le persone il cui reddito supera i 14 milioni, calcolato con i criteri di cui al comma 3.

3. Il reddito di cui al comma 2 è calcolato sommando i redditi al lordo, comprensivi delle eventuali indennità di accompagnamento, dei componenti il nucleo di stabile convivenza e dividendo tali redditi per il numero dei componenti il nucleo stesso.

4. In ogni caso sono escluse dal contributo regionale le persone il cui nucleo di stabile convivenza ha un reddito annuo complessivo superiore a 65 milioni.

5. Sono considerati componenti del nucleo di stabile convivenza tutti i soggetti che abbiano istituito una convivenza con carattere di continuità, di assiduità, e che possano fornire sostegno o assistenza ai componenti stessi.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La persona che vuole ottenere il contributo regionale si rivolge al servizio sociale competente per territorio che provvede agli accertamenti e alle rilevazioni necessarie.

Art. 6.

Sistema di rilevazione

1. Il sistema di rilevazione e di accertamento è così articolato:

- a) richiesta al servizio sociale territoriale del comune o dell'Ulss in caso di delega;

- b) rilevazione condizioni persona;

- c) rilevazione delle prestazioni erogate alla persona;

- d) accertamento.

2. Il sistema di rilevazione di cui al comma 1 è attuato attraverso l'utilizzazione delle schede tecniche di cui agli allegati A, B, D, E.

Art. 7.

Scale di valutazione

1. Ai fini della rilevazione delle condizioni della persona, la individuazione del livello di perdita dell'autonomia è effettuata attraverso la compilazione delle schede contenenti scale di valutazione della dipendenza, dell'orientamento, di valutazione delle condizioni del quadro fisico, conformi all'allegato A.

2. Le schede di cui al comma 1 sono compilate a cura del servizio sociale, da parte dell'assistente sociale d'intesa con il medico convenzionato per la medicina di base del servizio sanitario nazionale, e sono sottoscritte da entrambi i compilatori.

3. In assenza dell'intesa di cui al comma precedente, il ruolo del medico è svolto a cura dell'ufficio di igiene pubblica dell'Ulss competente per territorio.

4. La compilazione delle schede di rilevazione è effettuata in conformità alle apposite istruzioni predisposte a cura del dipartimento per i servizi sociali.

Art. 8.

Criteri di attribuzione

1. A ogni persona è attribuita una classe di punteggio, secondo la tabella di cui all'allegato C, sulla base delle schede di rilevazione di cui all'art. 7.

2. Il livello delle prestazioni necessarie per la persona in perdita di autonomia determina la percentuale della quota attribuita alla singola persona richiedente, secondo la tabella presentata nell'allegato C.

3. La quota massima attribuita è pari all'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Art. 9.

Criteri di erogazione

1. Il livello delle prestazioni complessive assicurate alla persona determina la percentuale di erogazione della quota attribuita.

2. Il servizio sociale individua il livello degli interventi assicurati alla persona dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato e il livello delle prestazioni assistenziali erogate alla persona dai familiari o dalle reti di solidarietà, attraverso gli strumenti di cui agli allegati D, E.

Art. 10.

Certificazioni

1. Il sindaco o suo delegato, valuta e certifica le schede di rilevazione compilate.

2. Le schede individuali certificate sono inviate al Dipartimento per i servizi sociali della Regione, secondo le modalità che sono comunicate dallo stesso Dipartimento.

Art. 11.

Aggiornamenti

1. I dati di ogni richiedente relativi al livello di perdita dell'autonomia, al livello di reddito e alla quantità delle prestazioni erogate sono aggiornati periodicamente attraverso le apposite schede di aggiornamento periodico di cui agli allegati B, D, E.

2. I casi in cui si determina la cessazione dell'intervento per la modifica stabile o definitiva delle condizioni della persona richiedente, ivi compreso il trasferimento definitivo presso servizi residenziali, devono essere tempestivamente segnalati al Dipartimento regionale competente da parte del servizio sociale territoriale.

3. Il ricovero presso una struttura ospedaliera deve essere segnalato in modo analogo a quanto indicato nel comma 2, e determina l'interruzione del contributo.

Art. 12.

Intervento dei Comuni

1. I Comuni che erogano servizi di assistenza domiciliare, a gestione diretta o convenzionata, utilizzando parte della somma ricevuta per contribuire alle spese del servizio domiciliare, nel limite percentuale computato per le stesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 delle schede di compilazione di cui agli allegati D, E.

2. Sulla scorta delle schede di valutazione il Dipartimento per i Servizi sociali comunica ai singoli Comuni e agli utenti la quota dell'erogazione regionale che gli stessi Comuni utilizzano secondo quanto disposto al comma 1.

Art. 13.

Formazione

1. Per consentire una corretta utilizzazione della metodologia e degli strumenti previsti nel presente regolamento, il Dipartimento per i servizi sociali organizza in modo ricorrente delle iniziative formative decentrate.

Art. 14.

Relazione annuale e modifiche

1. La Giunta regionale, per comprovate necessità operative e anche sulla scorta delle indicazioni fornite dagli operatori, può apportare modifiche tecniche necessarie alle schede e alle tabelle di cui agli allegati A, B, C, D, E, F nonché ai limiti di reddito di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 4.

2. La deliberazione della Giunta è adottata, sentita la competente Commissione consiliare, in occasione della presentazione annuale della relazione sullo stato di attuazione della legge, secondo il disposto del comma 4, art. 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Veneto.

Venezia, 27 dicembre 1991

CREMONESE

(Omissis).

92R0339

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1991, n. 45.****Variazioni di bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1991 (2° provvedimento).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 dell'8 gennaio 1992)**(Omissis).***92R0249****LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1992, n. 1.****Norme per il recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 15 gennaio 1992)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La regione Liguria favorisce, anche con apposite campagne promozionali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, il recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento dei consumi energetici.

Art. 2.**Utilizzazione della carta riciclata**

1. La Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e gli organismi direttivi degli Enti strumentali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolamentano l'uso della carta riciclata e il recupero della carta da macero da parte dei rispettivi uffici.

Art. 3.**Interventi promozionali**

1. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma di iniziative promozionali e di campagne di informazione finalizzate ad incentivare la raccolta della carta da macero e l'uso della carta riciclata da parte degli enti pubblici della Regione, delle scuole e delle imprese private, in particolare di quelle operanti nel settore della distribuzione.

2. Il programma individua la tipologia degli interventi, le relative modalità di attuazione e la spesa prevista per la realizzazione delle singole iniziative.

Art. 4.**Concessione di contributi**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli enti pubblici di cui all'art. 3 comma 1, che attuino iniziative dirette all'adeguamento degli strumenti tecnici, un contributo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta.

2. Per ottenere tale contributo gli enti interessati presentano al Presidente della Giunta regionale apposita domanda corredata da:

a) descrizione degli interventi per i quali è richiesto il contributo;

b) documentazione comprovante che la spesa sostenuta corrisponde alle finalità della presente legge.

3. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno concede e liquida i contributi sulla base delle domande pervenute fino ad esaurimento dei fondi all'uopo destinati dal bilancio regionale per l'anno in corso.

Art. 5.**Promozione dello sviluppo del mercato della carta riciclata**

1. La Regione promuove appositi accordi con l'Ente Nazionale Cellulosa e Carta ed i produttori di carta riciclata per lo sviluppo del mercato di quest'ultima.

Art. 6.**Relazione annuale**

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, presenta alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione contenente i dati sulla raccolta della carta da macero e l'uso della carta riciclata nel territorio regionale e sugli effetti delle iniziative promozionali e di informazione realizzate a norma dell'articolo 3.

2. La regolamentazione di cui all'articolo 2 viene disposta sulla base dei dati contenuti nella relazione prevista al comma 1.

Art. 7.**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9250 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

2197 «Spese per interventi promozionali finalizzati al recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata» con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2198 «Contributi agli enti pubblici per gli interventi diretti all'adeguamento degli strumenti tecnici all'uso della carta riciclata» con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.**Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il programma di cui all'articolo 3 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 7 gennaio 1992

*Il vice presidente: MORCHIO***92R0250**

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 2.

Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 15 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di precostituire le condizioni per una più articolata politica di incentivazione finanziaria a favore di piccole e medie imprese la regione Liguria, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi alle cooperative ed ai consorzi di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali, per la costituzione e per l'incremento di specifici fondi di garanzia per finanziamenti a medio termine per investimenti.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge:

a) le cooperative di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali composte da almeno ottocento imprese, ispirate ai principi della mutualità e non aventi scopo di lucro, con sede nel territorio regionale e statutariamente con capacità operativa a livello regionale o provinciale;

b) i consorzi di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali - costituiti con la partecipazione, in qualità di socio promotore, della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. - ispirati ai principi della mutualità e non aventi scopo di lucro, operanti esclusivamente nel campo del credito all'investimento, con sede nel territorio regionale ed ivi statutariamente operanti.

2. Le cooperative ed i consorzi di cui al comma 1, per l'ammissione ai benefici, debbono svolgere, mediante uno specifico fondo, attività di garanzia per agevolare l'accesso al credito a:

a) piccole e medie imprese per l'attività di vendita al dettaglio e/o per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per l'attività di vendita al dettaglio in aree pubbliche, che realizzino iniziative di acquisizione o ristrutturazione sia in senso edilizio che commerciale dei locali in cui è svolta l'attività, anche in relazione al trasferimento e/o all'ampliamento degli stessi;

b) piccole e medie imprese per l'attività di vendita all'ingrosso che realizzino iniziative di acquisizione o ristrutturazione, sia in senso edilizio che commerciale, dei locali in cui è svolta l'attività, anche in relazione al trasferimento e/o all'ampliamento degli stessi;

c) piccole e medie imprese per la distribuzione o per la rivendita di giornali e riviste che realizzino iniziative di acquisizione o ristrutturazione, sia in senso edilizio che commerciale, dei locali in cui è svolta l'attività anche in relazione al trasferimento e/o all'ampliamento degli stessi;

d) piccole e medie imprese per la gestione di stabilimenti balneari che realizzino iniziative di ristrutturazione, sia in senso edilizio che commerciale, degli eventuali annessi esercizi di somministrazione e/o delle strutture balneari;

e) piccole e medie imprese per la gestione di sale da ballo, discoteche, locali notturni che realizzino iniziative di ristrutturazione, anche in senso edilizio, degli eventuali annessi esercizi di somministrazione e/o delle strutture di trattenimento e svago.

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli investimenti per l'avvio d'attività e per l'acquisizione d'azienda di subingresso.

4. Per beneficiare della garanzia le piccole e medie imprese di cui al secondo comma, oltre a non occupare più di quindici dipendenti esclusi i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti debbono essere:

a) imprese individuali;

b) società di persone con un numero di soci non superiore a dieci;

c) società a responsabilità limitata i cui soci siano esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a venti;

d) società cooperative i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.

5. Sono prioritariamente ammesse a beneficiare della garanzia le istanze relative alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 conseguenti a provvedimenti di sfratto o di revoca di concessione di suolo pubblico e/o riguardanti esercizi di generi alimentari o di somministrazione non annessi ad esercizi di trattenimento e svago.

Sono altresì prioritarie le istanze presentate da:

a) imprese titolari di esercizi per la vendita al dettaglio e/o per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati in centri abitati decentrati e che rappresentino l'unica struttura di servizio nella zona;

b) imprese individuali i cui titolari non abbiano superato il ventinovesimo anno di età;

c) imprese in forma associata nelle quali la maggioranza dei soci non abbia superato il limite di età di cui alla lettera b).

Art. 3.

Contributi

1. Le cooperative ed i consorzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a beneficiare di un contributo nel limite della quota disponibile dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 6, esclusivamente destinato alla costituzione e all'incremento di uno specifico fondo di garanzia per finanziamenti o per operazioni di locazione finanziaria a favore dei soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

2. Lo specifico fondo di garanzia deve essere rivolto a finanziamenti o ad operazioni di locazione finanziaria rispettivamente:

a) per le cooperative, di durata da trentasei a sessanta mesi e per un impegno di garanzia compreso tra dieci e quaranta milioni;

b) per i consorzi, di durata non inferiore a quarantotto mesi e per un impegno di garanzia compreso tra quaranta e duecento milioni.

Art. 4.

Presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari

1. Per ottenere i contributi di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi di garanzia, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno, presentano una domanda sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal presidente del Collegio dei sindaci, corredata, a pena di esclusione, da:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) indicazione del numero delle imprese commerciali associate;

d) indicazione del numero delle piccole e medie imprese associate di cui all'art. 2, commi 2 e 3;

e) indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate dallo specifico fondo nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda e dell'ammontare della relativa disponibilità residuale.

2. Le domande presentate dalle cooperative di garanzia fidi dovranno essere corredate anche da una copia autentica del bilancio relativo all'ultimo esercizio certificato da società di revisione autorizzate ai sensi di legge.

3. A corredo della domanda di contributo finalizzato alla costituzione dello specifico fondo di garanzia non è richiesto il documento di cui alla lettera e) comma 1.

Art. 5.

Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi in misura pari alla somma necessaria a ricostituire l'ammontare delle garanzie prestate nell'anno antecedente l'istanza al netto dei rientri.

2. Qualora la quota dello stanziamento di cui all'articolo 6 non sia sufficiente ad assicurare a tutte le istanze il contributo fissato ai sensi del comma 1, l'ammontare dello stesso è ridotto proporzionalmente.

Art. 6.

Riparto dello stanziamento

1. Lo stanziamento previsto per l'attuazione della presente legge, iscritto nei bilanci annuali della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie, è ripartito tra i vari soggetti beneficiari in ragione delle seguenti quote:

- a) un terzo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) due terzi per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. In caso di mancata utilizzazione di una delle quote o di parte di esse, le somme disponibili possono essere utilizzate nello stesso esercizio in aumento dell'altra quota.

Art. 7.

Concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. La Giunta regionale concede e liquida i contributi entro il 15 giugno di ogni anno ai soggetti beneficiari, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 8.

Art. 8.

Comitato tecnico consultivo

1. È istituito un Comitato tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori non vincolanti alla Giunta regionale e composto da:

- a) l'Assessore regionale incaricato della materia o un suo delegato, che lo presiede;
- b) quattro rappresentanti delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale ed aventi al loro interno il complesso delle categorie interessate;
- c) due rappresentanti, a designazione congiunta, delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- d) un rappresentante a designazione congiunta dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

Per i componenti di cui alle lettere b), c) e d) devono essere designati anche i supplenti.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno due terzi dei componenti, salvo l'integrazione con le successive designazioni. Il Comitato dura in carica tre anni e delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'VIII dell'Ufficio commercio e mercati all'ingrosso e al minuto.

4. Ai componenti del Comitato spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo di lire 500.000.000 in termini di

fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 8200 «Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

2. Nel primo anno di applicazione della presente legge i contributi sono concessi nei limiti delle quote di stanziamento assegnate ai sensi dell'articolo 6, in uguale misura fra i soggetti richiedenti.

3. Nel secondo e nel terzo anno di applicazione della presente legge, i contributi sono concessi:

- a) nella misura del 50 per cento in parti uguali fra i soggetti richiedenti;
- b) nella misura del 50 per cento proporzionalmente all'ammontare delle garanzie prestate dal fondo stesso nell'anno precedente l'istanza.

4. Per l'anno 1991, le domande di contributo di cui all'articolo 4 debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norma abrogativa

1. La legge regionale 15 dicembre 1982 n. 50 è abrogata, fatti salvi gli effetti della stessa per le istanze presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 13 gennaio 1992

Il vice presidente: MORCHIO.

92R0251

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1992, n. 3.

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 del 22 gennaio 1992)

(Ommissis).

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1992, n. 4.

Tutela della fauna minore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 4 del 12 febbraio 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto e dall'articolo 6 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata con legge del 5 agosto 1981 n. 503, persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna minore quale importante componente delle biocenosi naturali.

2. A tal fine la Regione:

a) sottopone a tutela le specie maggiormente minacciate o vulnerabili e ne protegge gli habitat;

b) promuove studi e ricerche sulle diverse specie e incentiva iniziative didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende come fauna minore della Liguria l'insieme delle specie animali presenti nella regione con la sola esclusione dei vertebrati omotermi (uccelli e mammiferi) e dei pesci.

Art. 3.

Protezione della Formica rufa

1. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo *Formica rufa* o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.

2. È altresì vietato detenere e commerciare nidi di suddette formiche.

3. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi per attuare programmi di lotta biologica.

Art. 4.

Protezione delle chioccioline

1. Le chioccioline (lumache con guscio con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alle specie *Helix pomatia*, *Helix aspersa*) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l'acquisto.

2. È consentito il commercio esclusivamente di chioccioline provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Art. 5.

Protezione di crostacei, anfibi e rettili

1. Sul territorio regionale è vietato danneggiare e uccidere intenzionalmente, nonché molestare, catturare, detenere e commerciare le seguenti specie:

Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*)
 Granchio di fiume (*Potamon fluviatile* = *P. edule*)
 Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*)
 Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*)
 Tritone crestato (*Triturus cristatus* = *T. cristatus* Auct.)
 Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*)
 Tritone alpestre (*Triturus alpestris*)
 Geotritone italiano (*Speleomantes ambrosii* = *S. italicus*)
 Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*)
 Rospo comune (*Bufo bufo*)
 Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)
 Pelodite punteggiato (*Pelodytes punctatus*)
 Raganella comune (*Hyla arborea*)
 Raganella mediterranea (*Hyla meridionalis*)
 Rana agile (*Rana dalmatina*)
 Rana greca (*Rana italica* = *R. graeca* Auct.)
 Rana temporaria (*Rana temporaria*)
 Rana verde minore (*Rana esculenta*)
 Tartaruga marina comune (*Caretta caretta*)
 Tartaruga franca (*Chelonia mydas*)
 Tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*)
 Tartaruga embricata (*Eretmochelys imbricata*)
 Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)
 Geco comune (*Tarentola mauritanica*)
 Geco Verrucoso (*Hemidactylus turcicus*)
 Tarantolino (*Phyllodactylus europaeus*)
 Lucertola ocellata (*Lacerta lepida*)
 Ramarro (*Lacerta viridis*)
 Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*)
 Lucertola campestre (*Podarcis sicula*)
 Orbettino (*Anguis fragilis*)
 Luscengola (*Chalcides chalcides*)
 Biacco (*Coluber viridiflavus*)
 Sacttone (*Elaphe longissima*)
 Colubro bilineato (*Elaphe scalaris*)
 Colubro lacertino (*Malpolon monspessulanus*)
 Biscia d'acqua (*Natrix natrix*)
 Biscia viperina (*Natrix maura*)
 Biscia tassellata (*Natrix tassellata*)
 Colubro liscio (*Coronella austriaca*)
 Colubro di Riecioli (*Coronella girondica*)

e le altre specie di anfibi e rettili presenti allo stato libero nella regione e, in particolare:

Rana verde maggiore (*Rana ridibunda*)
 Testuggine comune (*Testudo hermanni*)
 Testuggine greca (*Testudo graeca*)
 Testuggine marginata (*Testudo marginata*)

2. Tale divieto concerne sia gli animali adulti sia le forme giovanili, gli stati larvali e le uova.

3. Il divieto di raccolta, di commercializzazione e di detenzione vale per gli animali vivi o morti nonché per parti di essi.

4. Patto salvo quanto disposto dal comma 1, è consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare esclusivamente di rane verdi provenienti da allevamento.

5. I prodotti immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante la specie, l'allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali.

6. L'uccisione della vipera (*Vipera aspis*) è consentita in caso di imminente pericolo e ne è consentita la cattura per la produzione di siero antiofidico.

7. L'elenco delle specie di cui al presente articolo è aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, nel caso di variazioni, nuovi rinvenimenti di specie sul territorio regionale o per sopravvenute esigenze di conservazione.

8. Le Province possono proporre alla Giunta regionale di integrare tale elenco con l'aggiunta di ulteriori specie appartenenti alla fauna minore per le quali si ravvisi una necessità di tutela per territorio di competenza.

9. Le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione della detenzione e del commercio, e per le sole specie non indicate come particolarmente protette nell'articolo 11, non si applicano nei centri abitati così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4.

Art. 6.

Prelievi a scopi scientifici e didattici

1. Le Province, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, possono concedere, in deroga agli articoli 4 e 5, per il territorio di propria competenza e per motivi strettamente scientifici, l'autorizzazione alla raccolta e all'allevamento di limitati quantitativi di esemplari, da stabilirsi di volta in volta, per l'effettuazione di studi approvati o condotti direttamente da enti o istituti di ricerca.

2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo a scopi scientifici con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione alla raccolta deve essere subordinata alla conoscenza dello status della popolazione su cui si intende effettuare il prelievo stesso.

3. Le Province possono altresì autorizzare, anche su richiesta degli enti locali competenti e sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, interventi specifici sulle popolazioni di fauna minore allo stato libero volti alla tutela, alla conservazione e allo sviluppo delle specie indigene.

4. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di Rospo comune (*Bufo bufo*) per motivi didattici.

Art. 7.

Divieto di introduzione di reintroduzione e di ripopolamento

1. È vietato liberare sul territorio regionale specie di anfibi e rettili autoctoni o estranei alla fauna locale.

2. Le Province possono autorizzare in deroga operazioni di reintroduzione da parte di enti o istituti di ricerca che abbiano elaborato studi e programmi appositi approvati dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13.

3. Tali reintroduzioni potranno riguardare esclusivamente specie un tempo sicuramente presenti nell'area interessata ed estinte per cause antropiche.

Art. 8.

Detenzione di animali vivi o di esemplari morti

1. Chiunque tenga in cattività animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge è tenuto a darne notizia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale, con lettera raccomandata, specificando la specie e il numero di individui detenuti nonché, quando nota, la provenienza.

2. I possessori sono altresì tenuti a segnalare entro trenta giorni alla Provincia eventuali variazioni intervenute successivamente (fughe accidentali, decessi, nascite), ovvero le nuove acquisizioni effettuate comunque al di fuori del territorio regionale.

3. I possessori di animali morti sono tenuti a fornire l'elenco dettagliato alla Provincia con lettera raccomandata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano applicabili le norme contenute nella legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7.

4. È data facoltà alle Province, qualora lo ritengano opportuno per motivi igienico-sanitari, di incolumità pubblica o di tutela della specie, di intervenire per provvedere ad una adeguata sistemazione degli animali detenuti, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13.

5. Le Province inoltre hanno funzione di raccolta e di divulgazione dei dati sugli animali detenuti in cattività e sulle collezioni di esemplari conservati, anche ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7.

Art. 9.

Tutela dei principali siti di riproduzione di attività trofica, svernamento ed estivazione

1. Ai fini della miglior tutela delle specie di cui all'articolo 5, la Regione ne protegge i principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione.

2. A tale scopo la Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle Province, provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica dei principali siti di cui al comma 1. Tale elenco viene aggiornato ogni cinque anni.

3. Per ciascun sito l'elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l'indicazione delle principali componenti biologico-ambientali, il grado di vulnerabilità delle singole aree, evidenziando, se necessari, particolari criteri gestionali da adottare per garantirne la conservazione.

4. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 13. Con la medesima procedura vengono approvati i successivi aggiornamenti. I siti individuati vengono inseriti con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.).

Nel sito compresi nell'elenco non è consentito:

a) alterare in alcun modo l'assetto idrogeologico e vegetazionale dell'area ed in particolare effettuare alcun tipo di discarica, movimento di terreno, sbancamento, escavazione, riempimento, arginatura, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica;

b) raccogliere o danneggiare la flora e la fauna tipiche dei siti;

c) modificare in modo rilevante i parametri fisico-chimici delle acque;

d) esercitare la caccia e la pesca e le attività ad esse connesse (ripopolamenti, pastorazioni, ecc.);

e) alterare il flusso idrico o captare le acque;

f) bonificare i terreni;

g) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere.

6. Per gli interventi previsti in via eccezionale alla lettera a) del comma 5, le Province provvedono, ove occorra, alla messa in opera di manufatti che consentano sia la tutela dei siti sia l'incolumità delle persone.

7. Qualora per la conservazione di siti di particolare interesse siano necessarie ulteriori misure di salvaguardia, oltre a quelle previste nei commi precedenti la Giunta regionale può provvedere a tutelare l'area secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata a norma dell'articolo 13.

8. Le province provvedono, entro sei mesi dall'approvazione regionale dell'elenco di cui al presente articolo, alla tabellazione dei siti da tutelare con i relativi divieti.

9. Le Province possono erogare indennità ai conduttori dei fondi vincolati in relazione alle prescrizioni impartite e provvedono a realizzare gli interventi gestionali che si rendono opportuni nelle aree inserite nell'elenco di cui ai commi precedenti al fine di preservarne le caratteristiche ambientali.

Art. 10.

Rapporti con piani e programmi di interesse regionale

1. Nell'approvazione di piani e programmi che possono interessare i siti compresi nell'elenco di cui all'articolo 9 la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità, incluso, per i siti più significativi, il divieto di realizzare interventi che alterino la natura degli habitat.

Art. 11.

Sanzioni

1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3;
- b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4;
- c) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;
- d) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni all'articolo 5 relative alle seguenti specie, che sono considerate particolarmente protette:

Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*)
 Granchio di fiume (*Potamon edule* = *P. fluviatile*)
 Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*)
 Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*)
 Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*)
 Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)
 Pelodite punteggiato (*Pelodytes punctatus*)
 Tartaruga marina comune (*Caretta caretta*)
 Tartaruga franca (*Chelonia mydas*)
 Tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*)
 Tartaruga imbricata (*Eretmochelys imbricata*)
 Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)
 Tarantolino (*Phyllodactylus europaeus*)
 Lucertola ocellata (*Lacerta lepida*)
 Colubro bilineato (*Elaphe scalaris*)
 Colubro lacertino (*Malpolon monspessulanus*)
 Testuggine greca (*Testudo graeca*)
 Testuggine comune (*Testudo hermanni*)

e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7;

f) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 8;

g) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle lettere a), c), e) e f) del comma 5 dell'articolo 9, oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

h) da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province e sono destinati al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

Art. 12.

Vigilanza e funzioni amministrative

1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della presente legge.

2. All'accertamento e all'applicazione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, il Corpo forestale dello Stato, le guardie parco e il servizio volontario di vigilanza ecologica istituito dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30.

3. Alle sanzioni amministrative previste all'articolo 11, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

Art. 13.

Integrazione della Commissione tecnico-scientifica per l'ambiente naturale

1. La Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale istituita con legge regionale 18 marzo 1985 n. 12, per i compiti previsti dalla presente legge e per qualsiasi parere concernente la specie o i siti oggetto di tutela ai sensi della presente legge, è integrata da un esperto in eco-etologia della fauna minore, designato dalla Giunta regionale, su segnalazione del museo civico di storia naturale di Genova «Giacomo Doria».

Art. 14.

Promozione, studi, ricerche

1. La Regione e le Province, sentito il parere della Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale come integrata a norma dell'articolo 13, promuovono studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di introduzione e/o ripopolamento; favoriscono e patrocinano forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 22 gennaio 1992

FERRERO

92R0253

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1992, n. 5.

Istituzione dei SERT presso le unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 4 del 12 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e funzioni

1. Presso ogni Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) è istituita una struttura organizzativa a carattere interdisciplinare per le tossicodipendenze (SERT) con il compito di svolgere, nei confronti dei tossicodipendenti e delle loro famiglie le funzioni di prevenzione, cura ed intervento di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 2.

Organizzazione

1. La Regione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, individua il SERT tra i Servizi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45 come modificato dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 8.

2. In attesa di tale individuazione il SERT costituisce una unità operativa del Servizio di salute mentale ed allo stesso, si applicano le norme di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 3 aprile 1989 n. 8, salvo quanto previsto dalla presente legge.

3. Il responsabile del SERT è individuato ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444.

4. In attesa dell'emanazione delle discipline previste dal comma 5 del medesimo articolo 6, il responsabile del SERT è individuato tra i medici in posizione funzionale apicale e subapicale, in relazione all'utenza, di norma, nelle discipline di farmacologia, tossicologia, psichiatria, medicina generale e malattie infettive.

5. Il SERT deve essere dotato, a cura dell'USL, di locali propri, attrezzatura e spazi in grado di assicurare riservatezza e sicurezza nonché un diretto collegamento con gli altri servizi sanitari dell'USL.

6. I SERT svolgono la propria attività in stretta connessione con i servizi sociali e sanitari che operano a livello distrettuale e si avvalgono della collaborazione delle associazioni di volontariato sociale.

Art.

Modalità di funzionamento dell'assistenza nell'arco delle 24 ore

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444 individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, presso le quali debbono essere garantite le prestazioni nell'arco delle 24 ore.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono svolte presso i Dipartimenti di emergenza e accettazione (D.E.A.) quando istituiti, nonché presso le sedi di pronto soccorso degli ospedali individuati dalla Giunta regionale. Tali prestazioni sono fornite dal personale messo a disposizione dai SERT delle Unità Sanitarie Locali interessate sulla base di criteri di turnazione stabiliti, d'intesa, dai responsabili dei SERT stessi.

3. In attesa dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il servizio sulle ventiquattro ore è assicurato, secondo le modalità indicate al comma 2, nelle sedi di pronto soccorso dei seguenti ospedali:

a) ospedale di Sanremo che opera con riferimento alle unità Sanitarie Locali 1, 2, 3;

b) ospedale di Savona che opera con riferimento alle Unità Sanitarie Locali 4, 5, 6, 7;

c) ospedale di Sampierdarena che opera con riferimento alle Unità Sanitarie Locali 8, 9, 10, 11;

d) ospedale di San Martino che opera con riferimento alle Unità Sanitarie Locali 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;

e) ospedale di La Spezia che opera con riferimento alle Unità Sanitarie Locali 19 e 20.

Art. 4.

Organico

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva la pianta organica dei SERT, in conformità a quanto stabilito nella tabella A allegata alla presente legge.

2. La Giunta regionale con il provvedimento di approvazione della pianta organica dei SERT dispone altresì la soppressione, dall'organico dei Servizi di salute mentale, dei posti di cui alla tabella B della legge regionale n. 39/1988 per le attività in materia di tossicodipendenza.

3. La pianta organica dei SERT approvata ai sensi dei commi 1 e 2, sarà ridefinita in conseguenza della nuova organizzazione dei SERT stessi determinata ai sensi dell'articolo 2, nonché in conseguenza della revisione biennale del numero di utenti che fanno riferimento all'area di competenza di ogni SERT.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dei SERT si provvede per l'anno 1992 con i finanziamenti finalizzati di cui all'articolo 27 comma 4 della legge 26 giugno 1990 n. 162.

2. Per gli esercizi successivi, in carenza dell'assegnazione di nuovi fondi finalizzati, si provvederà con la quota del bilancio regionale, destinata alle attività di assistenza sanitaria.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione e nelle more della concreta attuazione dei SERT le Unità Sanitarie Locali, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 27 della legge n. 162/1990, garantiscono la continuità delle prestazioni attraverso i Servizi di salute mentale, ai sensi e con l'organizzazione disciplinata dalle leggi regionali n. 14/1984 e successive modificazioni, n. 39/1988 e n. 8/1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 gennaio 1992

FERRERO

TABELLA A (art. 4)

	Medici	Inferm o Ass. San	Psicol	Educ. Prof di Comun affini	Ammin.
USL 1	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4	1
USL 2	3 di cui 1 aiuto 2 assis.			3	1
USL 3	4 di cui 1 aiuto 3 assis.	3	3	4	2
USL 4	2 di cui 1 aiuto 1 assis.			2	1
USL 5	2 di cui 1 aiuto 1 assis.		2		1
USL 6	2 di cui 1 aiuto 1 assis.	2		2	1
USL 7	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4	2

	Medici	Inferm. o Ass. San.	Psicol.	Ass. soc.	Educ. Prof. di Comun. affini	Ammin
USL 8	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4		1
USL 9	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4	2	1
USL 10	5 di cui 1 primar 1 aiuto 3 assis.	4	4	5		1
USL 11	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4	2	1
USL 12	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4	2	1
USL 13	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4		1
USL 14	6 di cui 1 primar 1 aiuto 4 assis.	5	6	5	3	1
USL 15	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4		1
USL 16	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4	2	1
USL 17	3 di cui 1 aiuto 2 assis.	3	3	3	2	1
USL 18	4 di cui 1 aiuto 3 assis.	3	3	4	2	1
USL 19	6 di cui 1 primar 1 aiuto 4 assis.	4	4	5	2	1
USL 20	4 di cui 1 primar 1 aiuto 2 assis.	4	4	4	2	1

92R0254

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1992, n. 1.

Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3 del 9 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, sono istituiti presso la Regione i seguenti albi:

a) albo degli enti che gestiscono senza fine di lucro strutture per la riabilitazione e in reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

b) albo degli enti e delle persone che gestiscono con fine di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Art. 2.

Albo degli enti senza fine di lucro

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 gli enti interessati devono presentare domanda al presidente della giunta regionale, accompagnata dalla seguente documentazione:

a) statuto dell'ente;

b) certificazione notarile inerente la personalità giuridica di diritto pubblico o privato o la natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice civile;

c) dichiarazione attestante il perseguimento di finalità sociale senza scopo di lucro;

d) specificazione dell'attività prescelta, tra quelle previste per tali enti dall'articolo 92 della legge n. 685/1975;

e) relazione sui locali, le attrezzature, la tipologia e la dotazione di personale esperto in materia, utilizzato per la realizzazione degli interventi, in relazione all'attività prescelta.

Art. 3.

Albo degli enti e persone con fine di lucro

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 gli enti e le persone interessati devono presentare domanda al presidente della giunta regionale, accompagnata dalla certificazione notarile prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 fornendo altresì le notizie e i dati previsti dalle lettere d) ed e) del predetto articolo.

Art. 4.

Requisiti specifici

1. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 della legge n. 685/1975, i requisiti specifici per l'iscrizione agli albi sono i seguenti:

a) presentazione di un programma dettagliato dell'attività ove siano fissati la metodologia di lavoro, i tempi, gli obiettivi, le caratteristiche dell'utenza assistibile e le modalità di ammissione al programma. Tale programma deve prevedere, in via prioritaria, l'acquisizione o il recupero delle capacità di lavoro, avendo come obiettivo il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti dopo le dimissioni dalla comunità terapeutica;

b) dimensionamento assistenziale non superiore a 40 utenti, ove trattasi di struttura che attua interventi in regime residenziale o semiresidenziale;

c) requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria e prevenzione incendi;

d) arredi conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni e comunque tali da permettere buona funzionalità d'uso e buone condizioni di vivibilità, in rapporto al numero dei soggetti ospitati in regime residenziale o semiresidenziale.

2. Ogni struttura che attua interventi di cura e riabilitazione, in regime residenziale o semiresidenziale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, deve altresì avere:

a) un coordinatore laureato o diplomato con esperienza almeno quinquennale nel settore;

b) almeno un operatore con laurea in medicina o iscritto all'albo degli psicologi dipendente o convenzionato;

c) un operatore ogni 8 utenti assistiti nella struttura, laureato o diplomato esperto in materia. Possono rientrare nel computo del suddetto personale gli operatori in possesso di attestato di qualifica professionale in materia e di esperienza almeno biennale nel settore.

3. Gli operatori di cui al comma 2 sono impiegati a tempo pieno nelle strutture a regime residenziale ed a tempo definito, almeno 25 ore settimanali, in quelle a regime semiresidenziale. Per regime semiresidenziale si intende l'attività di cura e riabilitazione attuata con ospitalità quotidiana di almeno 8 ore e per non meno di 5 giorni la settimana.

Art. 5.

Procedura per l'iscrizione agli albi

1. L'iscrizione a ciascuna degli albi regionali è deliberata, secondo il criterio cronologico, dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sentiti il comitato tecnico sanitario regionale di cui all'articolo 37 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7, nonché l'unità sanitaria locale e il comune territorialmente competenti, congiuntamente ovvero in alternativa, in relazione alle caratteristiche sanitarie e sociali delle strutture interessate.

2. La relativa istruttoria deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Con la medesima procedura la giunta regionale provvede altresì alla revoca dell'iscrizione all'albo regionale qualora vengano meno i requisiti che l'avevano consentita.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'istruttoria delle domande e la tenuta degli albi regionali, in modo da assicurarne l'uniformità.

Art. 6.

Rapporti convenzionali enti gestori - unità sanitarie locali

1. Le convenzioni conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tra le unità sanitarie locali e gli enti iscritti all'albo regionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, concernenti lo svolgimento di attività di rilievo sanitario a favore di soggetti tossicodipendenti, sono autorizzate dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia.

2. Le eventuali rette giornaliere sono determinate dalla Giunta regionale e possono essere differenziate, previo preventivo parere espresso dalla commissione consiliare competente, in relazione al carico di personale e al costo complessivo dell'assistenza, ai sensi della legislazione nazionale in materia.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Gli enti temporaneamente registrati dalla Regione in applicazione del comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 162/1990, sono ammessi all'iscrizione all'albo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, previo accertamento dei requisiti di cui alla presente legge e conservano come anzianità di iscrizione la data della prima registrazione.

2. A questo scopo gli enti attualmente operanti devono adeguarsi ai suddetti requisiti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e osservarla come legge della regione Marche.

Ancona, 2 gennaio 1992

GIAMPAOLI

92R0177

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1992, n. 1.

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 14 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 sostituito dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale seguente limiti:

a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica ovvero per ciascuna forza politica rappresentata nel gruppo misto o in quelli con denominazione propria costituiti da consiglieri appartenenti a forze politiche diverse; due unità per i gruppi con più di venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica;

b) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri appartenenti alla stessa forza politica; due unità per i gruppi da cinque a dieci; tre per quelli da undici a venti; quattro per i gruppi con oltre venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica.

Alle segreterie dei gruppi con oltre otto consiglieri appartenenti alla stessa forza politica è assegnata, altresì, una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari part-time.

Al restante personale delle segreterie dei gruppi spettano l'indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari e per le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.

Art. 2.

1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segreteria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 52/1980, così come sostituito dall'art. 1.

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Ai gruppi consiliari costituiti da consiglieri appartenenti ad una sola forza politica o a forze politiche diverse vengono corrisposti, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del consiglio che sono determinati nei seguenti importi mensili:

- a) lire 4.200.000 per ciascun gruppo;
- b) lire 600.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi fino a cinque consiglieri; lire 500.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi da sei a dieci consiglieri; lire 400.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi oltre dieci consiglieri.

Al gruppo misto composto da meno di tre consiglieri l'importo mensile di cui alla lettera a) del primo comma viene commisurato in ragione di 1/3 per ciascun consigliere iscritto».

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 gennaio 1992

Il vice presidente FRANCESCO LIO

92R0239

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 2.

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 20 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge, l'amministrazione regionale persegue la finalità di promuovere lo sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, rafforzandone il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione, anche in funzione dei nuovi scenari conseguenti al mercato unico europeo, favorendone altresì un più equilibrato ed armonico inserimento delle attività produttive nel contesto ambientale.

2. Per il raggiungimento di dette finalità l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle procedure istituite con la presente legge, si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione di settore, perseguendo nel contempo ogni possibile sinergia con gli altri strumenti disponibili, ivi compresi quelli nazionali e comunitari, anche per consentire alle imprese interessate il pieno utilizzo delle intensità di aiuto autorizzate dalla comunità economica europea.

Art. 2.

Programma regionale di politica industriale

1. Per le finalità di cui all'art. 1, nel quadro delle procedure per la formazione del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come integrata e modificata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, la Regione predispone il programma regionale di politica industriale.

2. Il programma regionale di politica industriale ha durata triennale e costituisce specificazione, articolazione ed aggiornamento su base annuale del Piano regionale di sviluppo per quanto attiene al settore industriale.

3. In particolare il Programma regionale di politica industriale:

a) definisce il quadro economico finanziario basato sull'analisi della situazione economico-produttiva della regione e sulla stima delle risorse disponibili nel triennio a favore del settore industriale con specifica considerazione delle risorse proprie della regione e di quelle derivabili da leggi dello Stato, comprese le risorse degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;

b) stabilisce il quadro di riferimento delle politiche d'intervento predisposte dall'amministrazione regionale a favore del settore industriale in relazione anche a strumenti complementari quali la politica attiva del lavoro e la formazione professionale al fine di favorire la convergenza delle rispettive azioni;

c) determina gli obiettivi e le azioni necessarie al perseguimento degli stessi, comprese le priorità considerate strategiche nel periodo di validità del programma, secondo quanto previsto dall'art. 1;

d) recepisce le modalità di utilizzo, da definirsi con apposite convenzioni e direttive, dei mezzi finanziari conferiti dall'amministrazione regionale e relativi:

1) ai conferimenti, nonché ai rientri dei mezzi medesimi, alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8;

2) ai conferimenti alla Finanziaria regionale Friulia S.p.A. ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

3) alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari emessi dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

4) alle sottoscrizioni di nuove azioni delle società a partecipazione regionale operanti nel campo dei servizi, anche finanziari al settore industriale.

4. Nell'ambito degli obiettivi e delle azioni di cui alla lettera c) del comma 3, la direzione regionale dell'industria, d'intesa con la direzione regionale del commercio e del turismo, predispone il «Programma regionale della promozione commerciale all'estero» di cui all'art. 21, nel rispetto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469. Il programma viene inoltre trasmesso al comitato di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, per le finalità di cui all'art. 6, comma 6, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

5. Ogni tre anni si procede alla rielaborazione generale del Programma regionale di politica industriale, avuto riguardo alle mutazioni intervenute nel contesto regionale, nazionale ed internazionale, alla luce degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto degli effetti prodotti dagli interventi precedentemente attuati.

6. Ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di politica industriale sulla base di una relazione annuale predisposta dalla direzione regionale dell'industria in ordine alla rispondenza allo stesso delle iniziative e delle azioni proprie dell'Amministrazione regionale nonché degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale.

7. Al rapporto di cui al comma 6 sono allegate le relazioni previste dall'art. 7 della decisione 91/500/CEE della commissione delle comunità europee del 28 maggio 1991 e la relazione annuale del F.R.I.E. di cui all'art. 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198.

Art. 3.

Conferenza regionale sulla politica industriale

1. Con riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2, l'amministrazione regionale convoca, ogni tre anni, la «Conferenza regionale sulla politica industriale» al fine di predisporre gli elementi valutativi funzionali alla rielaborazione del Programma regionale di politica industriale.

Art. 4.

Consultazione delle parti sociali

1. La giunta regionale consulta preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni imprenditoriali ed altre parti sociali interessate sul programma regionale di politica industriale e sui relativi aggiornamenti.

2. La giunta regionale indice, periodicamente, incontri con le predette organizzazioni finalizzati, tra l'altro, a verificare il grado di avanzamento e di attuazione del programma regionale di politica industriale.

Art. 5.

Programma regionale di politica industriale e piano regionale di sviluppo

1. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione promossa con le parti sociali nonché degli apporti che, limitatamente al loro ambito operativo, dovessero pervenire dagli enti, organismi, istituti o società che concorrono alla realizzazione del Programma regionale di politica industriale, la giunta regionale adotta in via definitiva il predetto Programma, che viene inserito nel piano regionale di sviluppo.

Art. 6.

Comitato di coordinamento

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento programmatico tra tutti i soggetti che operano nel campo della politica industriale a livello regionale, è costituito un comitato di coordinamento, nominato con decreto dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, e così composto:

- a) dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
 - b) dall'assessore regionale all'industria;
 - c) dall'assessore regionale alle finanze;
 - d) dall'assessore regionale all'ufficio di piano;
 - e) dall'assessore regionale al lavoro, cooperazione e artigianato,
- nella veste di Presidente dell'Agenzia regionale del lavoro;
- f) dall'assessore regionale alla formazione professionale;
 - g) dall'assessore regionale al commercio e al turismo;
 - h) dal Presidente dell'unione camere del Friuli-Venezia Giulia;
 - i) dai presidenti degli organismi, istituti o società che concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;
 - l) dal direttore regionale dell'industria.

2. Per l'esame di problemi di particolare rilevanza tecnologica, economica e finanziaria il comitato può avvalersi di esperti, nominati dal presidente della giunta regionale con le modalità di cui al comma 1.

3. Il comitato procede altresì all'esame delle risorse finanziarie ed ai conseguenti criteri di utilizzo, con specifico riguardo agli impieghi relativi alle iniziative di rilevante significato per l'economia regionale.

4. Con deliberazione della giunta regionale vengono individuati gli organismi, gli Istituti o le Società di cui alla lettera i) del comma 1.

5. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione regionale dell'industria di qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 7.

Criteri di selezione

1. Ogni anno la giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma regionale di politica industriale, adotta, sulla base delle proposte formulate dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 e sentita la competente commissione consiliare, i criteri di selezione, rapportati anche alle risorse disponibili, delle domande di contributo afferenti gli strumenti richiamati al comma 2 dell'art. 1. In tale contesto, viene riconosciuta priorità agli interventi diretti a sostenere gli investimenti finalizzati a stabilire, sviluppare, ampliare e diversificare rapporti di collaborazione o di cooperazione con imprese appartenenti ad altri Stati membri della comunità europea, specialmente se attuati attraverso la partecipazione a Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.).

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1966, N. 18

Art. 8.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18

1. Le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come modificata dall'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti:

«a) mediante partecipazioni, con obbligo di smobilizzo entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche imprese che operano al di fuori del territorio regionale nei seguenti casi:

1) qualora si tratti di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese e l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto economico regionale;

2) qualora si tratti di società miste operanti all'estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge;

b) mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco s.c.r.l., alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria «produzione e lavoro» del Registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all'avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale».

Art. 9.

Modifica dell'art. della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18

1. Le lettere c), e) ed f) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, sono sostituite dalle seguenti:

«c) che le partecipazioni della costituenda società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell'art. 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regionale Friulia S.p.A. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati, dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'art. 1;

e) che sia assicurata normalmente alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa viene a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione. Tale prescrizione non si applica alle partecipazioni nelle società miste di cui all'art. 1;

f) che le partecipazioni, di cui alla lettera c), siano preferibilmente indirizzate, nell'ambito degli obiettivi generali del piano regionale di sviluppo, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come specificati dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, verso imprese industriali o di servizio alla produzione, ivi comprese le attività di formazione di quadri dirigenti, la cui operatività assuma rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia».

2. Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è aggiunto il seguente:

«L'obbligo di smobilizzo di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera e) del primo comma, svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall'entità percentuale di tale partecipazione».

Art. 10.

Partecipazione della Finanziaria regionale alle società cooperative

1. La Finanziaria regionale Friulia S.p.A. è autorizzata a partecipare, nei limiti di cui all'art. 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e con le modalità previste dalla stessa legge, alle società cooperative, aventi le caratteristiche di cui all'articolo medesimo, iscritte nella categoria «produzione e lavoro» del Registro regionale delle cooperative.

Art. 11.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22

1. L'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è così modificato dopo le parole «fondo di dotazione»:

«Tale fondo viene utilizzato su direttiva della giunta regionale a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, riguardando in particolare:

a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell'evoluzione del contesto produttivo del Friuli-Venezia Giulia;

b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;

c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all'estero, anche sotto forma di joint-ventures, con imprese appartenenti a paesi dell'Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreché l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;

d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico-sociale, dandone preventiva comunicazione alla commissione CEE;

e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell'economia del Friuli-Venezia Giulia;

f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Per porre in essere detti interventi la Friulia S.p.A. provvede ad acquisire preliminarmente per le imprese esistenti la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.

I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.

Per tali operazioni la Friulia S.p.A. osserva il disposto dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, come sostituita dal comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

CAPO III

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1976, N. 63

Art. 12.

Integrazione degli articoli 4 e della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Le domande di contributo devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria o per il tramite della Friulia-Lis S.p.A. entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria».

2. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«I contributi previsti dal presente Capo sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali. La società di locazione finanziaria deve accreditarli all'impresa beneficiaria entro quindici giorni dall'avvenuto accreditamento dei fondi, dandone contestuale comunicazione alla direzione regionale dell'industria. Il mancato adempimento costituisce titolo impeditivo alla instaurazione di nuovi rapporti tra l'amministrazione regionale e la società di locazione finanziaria inadempiente».

Art. 13.

Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili

1. Allo scopo di favorire il ricorso allo strumento della locazione finanziaria di beni immobili da parte delle piccole e medie imprese della regione, così come definite dalla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse contributi, per la durata massima di otto anni, sui canoni di locazione corrisposti alla Friulia-Lis S.p.A., fino all'ammontare consentito, in termini di equivalente sovvenzione lorda, dall'articolo 7 della succitata legge regionale n. 12/1991.

CAPO IV

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1970, N. 25

Art. 14.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25

1. L'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongano di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che le imprese stesse, riunite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio costituiscono secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati».

CAPO V

CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE E LORO COORDINAMENTO REGIONALE PER L'OPERATIVITÀ A MEDIO TERMINE.

Art. 15.

Comitato di coordinamento per le operazioni a medio termine

1. Al fine di fornire alla giunta regionale elementi valutativi per promuovere una equilibrata gestione finanziaria delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, favorendo la diversificazione nella provvista dei finanziamenti necessari a sostenere la realizzazione dei programmi di sviluppo aziendale e, in questo contesto, l'utilizzo delle capacità garantistiche a medio termine dei consorzi di garanzia fidi tra imprese industriali operanti in regione di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 e successive integrazioni, oltre che della Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi - Finfidi S.p.A., è costituito presso la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, un comitato di coordinamento composto:

- a) dall'assessore regionale alle finanze, che lo presiede;
- b) dall'assessore regionale all'industria;
- c) dall'assessore regionale al commercio e al turismo;
- d) dal presidente della Finfidi S.p.A.;
- e) dai Presidenti dei consorzi di garanzia fidi tra le imprese industriali operanti in regione.

2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio di qualifica non inferiore a consigliere.

3. Con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle finanze, di concerto con l'assessore regionale all'industria, sentito il comitato di coordinamento di cui al comma 1, sono stabiliti gli indirizzi cui devono conformarsi, per quanto concerne i finanziamenti a medio termine, relativamente ai conferimenti di fondi attribuiti dall'amministrazione regionale, i consorzi di garanzia fidi fra le imprese industriali operanti in regione, anche in relazione alla operatività del fondo rischi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni ed i limiti di operatività tra i predetti consorzi e la Finfidi S.p.A.

4. In relazione ai futuri conferimenti dell'Amministrazione regionale a favore dei consorzi predetti, il relativo «fondo rischio» per le operazioni a medio termine, deve essere alimentato anche dagli stessi soci in misura non inferiore al dieci per cento dei conferimenti stessi.

Art. 16.

Ampliamento dell'operatività della Finfidi S.p.A.

1. Il fondo rischi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, può essere utilizzato dalla Finfidi S.p.A. anche per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, localizzate nelle province di Trieste e Gorizia nel settore industriale, nel settore dei servizi collegati all'industria, nonché nel settore turistico-alberghiero.

2. Il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per l'incremento del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, e dal comma 1 del presente articolo, per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nell'intero territorio regionale; della suddetta integrazione del fondo rischi va tenuta separata evidenziazione contabile.

CAPO VI

CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE - ULTERIORI INCENTIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI REALI.

Art. 17.

Centro regionale servizi per le piccole e medie imprese industriali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie di cui al

Capo V, art. 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione delle informazioni relative alle normative ed ai programmi comunitari di interesse delle piccole e medie imprese industriali, orientandole all'utilizzo degli strumenti comunitari, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti camerali della regione per l'utilizzo dei «servizi Eurosportello» nonché con gli altri soggetti pubblici e privati gestori di informazione comunitaria;

b) favorire l'attuazione delle iniziative comunitarie in materia di collaborazione tra imprese nonché la partecipazione delle stesse programmi della Comunità europea;

c) promuovere l'adozione di tecniche innovative in materia di qualità;

d) promuovere e organizzare l'applicazione delle normative in materia di certificazione dei processi e dei prodotti;

e) promuovere l'attività di ricerca nel settore dell'informatica tecnica e gestionale;

f) promuovere il trasferimento di nuove tecnologie, sviluppando ogni opportuna collaborazione con il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con il Centro di innovazione industriale BIC Trieste S.p.A. e con il Centro regionale per l'innovazione tecnologica CFRIT S.p.A. di Pordenone.

Art. 18.

Interventi regionali di sostegno

1. Per le finalità di cui all'art. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) finanziamenti, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti di interesse regionale finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 17;

b) contributi, sino alla misura massima del sessanta per cento, per la realizzazione di progetti finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f) - comma 1, dell'art. 17.

2. La concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie si trasformi in società per azioni.

3. Alla costituenda società per azioni può partecipare la Friulia S.p.A.

Art. 19.

Modifica dell'art. 45

della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

1. L'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

«Art. 45.

1. Alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi l'amministrazione regionale può concedere contributi nella misura massima del cinquanta per cento sul costo di acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

2. Con delibera della giunta regionale viene stabilita l'entità massima della spesa ammissibile.»

Art. 20.

Modifica dell'art. 46

della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

1. Il terzo comma dell'art. 46 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

«I contributi vengono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento unitamente ad una relazione sull'attività svolta.»

CAPO VII

PROGRAMMA REGIONALE DELLA PROMOZIONE COMMERCIALE ALL'ESTERO

Art. 21.

Programma regionale della promozione commerciale all'estero

1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di politica industriale, predispone il programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'art. 2.

2. Con detto programma l'amministrazione regionale persegue lo scopo di coordinare in un contesto unitario le azioni promozionali di enti pubblici e di organismi operanti in questo settore, destinatari di contribuzioni regionali e di promuovere la presenza nei Paesi esteri delle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia, con l'obiettivo primario di favorire l'impostazione di rapporti commerciali con detti mercati e di contribuire al loro ampliamento.

3. In particolare il programma:

a) indica, in un quadro unitario, l'insieme delle linee strategiche dell'attività promozionale nei diversi comparti nei quali si esplica la presenza all'estero della realtà economica regionale, anche avvalendosi di enti, istituti e organismi che concorrono alla promozione commerciale all'estero;

b) definisce, con la collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, il programma delle azioni e delle iniziative destinate a promuovere l'esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli-Venezia Giulia, sentiti i consorzi e le società consortili operanti nel settore a livello regionale;

c) valorizza la presenza delle imprese regionali all'estero attraverso il coordinamento delle iniziative promozionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi e delle società consortili e dei programmi pluriennali di penetrazione commerciale delle imprese di cui al Capo VIII;

d) definisce, in coerenza con il disegno di progressiva specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche promosse dagli enti operanti in regione, un programma articolato delle manifestazioni stesse e delle attività ad esse collegate, da realizzarsi oltre che nella regione Friuli-Venezia Giulia nei Paesi esteri, con particolare riguardo a quelli extracomunitari, favorendo la collaborazione tra gli enti fieristici predetti nella realizzazione di programmi e nella gestione dei servizi comuni.

Art. 22.

*Modifica dell'art. 8
della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, è aggiunto il seguente:

«Tali direttive hanno quale riferimento prioritario l'esperienza consolidata degli enti fieristici di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, e perseguono l'obiettivo della valorizzazione delle rispettive specializzazioni.»

Art. 23.

*Modifica dell'art. 14
della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10*

1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Esso è presieduto dall'assessore regionale al turismo ed al commercio ed è composto da:

a) i presidenti degli enti fieristici di cui all'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, o loro delegati;

b) i presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, o loro delegati.»

CAPO VIII

INCENTIVI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE

Art. 24.

Concorso nelle spese per l'attuazione dei programmi

1. Allo scopo di promuovere e rafforzare l'internazionalizzazione dell'economia della regione Friuli-Venezia Giulia, con particolare riguardo al sostegno delle iniziative volte all'allargamento della presenza delle industrie regionali nei paesi extracomunitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per l'attuazione dei programmi pluriennali di penetrazione commerciale nei Paesi extracomunitari, promossi da piccole e medie imprese in coerenza con gli obiettivi del programma regionale della promozione commerciale all'estero, attraverso la concessione di contributi nella misura massima del quindici per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Detta percentuale può essere elevata al trenta per cento nel caso in cui i programmi siano presentati da una pluralità di aziende, non facenti parte dello stesso gruppo imprenditoriale, tra loro collegate in forma di associazione temporanea di imprese, oppure di società consortili o di società miste.

Art. 25.

Iniziative ammesse a contributo

1. Al fine della concessione dei contributi di cui all'art. 24 si intendono per programmi pluriennali di penetrazione commerciale quelli comprendenti un complesso organico di interventi e di azioni diretti all'inserimento in nuovi mercati extracomunitari o al consolidamento della presenza già acquisita su detti mercati, articolati su un arco temporale non inferiore a due anni.

2. Tra le iniziative ammesse a contributo rientrano quelle concernenti studi di mercato, pubblicità, promozione, organizzazione iniziale di reti di vendita e di assistenza all'estero, spese di partecipazione a mostre, rassegne e fiere che si svolgano all'estero.

Art. 26.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione illustrativa del programma di penetrazione commerciale e degli obiettivi che con esso si intendono perseguire;

b) preventivo delle spese e piano finanziario.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 24, le domande di contributo devono essere corredate dall'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese e dall'indicazione dell'impresa capofila.

Art. 27.

Erogazione dei contributi

1. Alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo per la politica industriale.

2. I contributi vengono erogati, in conformità alle spese ammesse a contributo ed ai tempi di realizzazione del programma pluriennale di penetrazione commerciale, su presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento.

3. L'erogazione dei contributi può aver luogo mediante anticipazione nella misura massima del sessanta per cento. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute e di una relazione sull'attività svolta.

CAPO IX

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 28.

*Modifica dell'art. 1 della legge regionale
16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni*

1. L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Al fine di promuovere iniziative atte a coordinare ed assistere tecnicamente e commercialmente le imprese industriali della regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al venti per cento della spesa sostenuta, entro il limite massimo di lire 300 milioni per l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale, in linea con le indicazioni del programma regionale della promozione commerciale all'estero, di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, promossi da consorzi e società consortili costituiti tra imprese industriali che abbiano stabilimento nella regione e che abbiano come scopi sociali l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.

2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 1 anche i consorzi e le società consortili tra imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, nonché enti pubblici, sempre che la maggioranza assoluta dei soci appartenga al settore industriale ed abbia stabilimento o unità operativa nella regione, costituiti o che si costituiscano per il medesimo fine.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso entro i limiti ivi previsti per non più di una volta all'anno per ogni soggetto beneficiario.

4. Alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo per la politica industriale, di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2».

CAPO X

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI CON L'ESTERO

Art. 29.

Costituzione dell'Agenzia

1. Al fine di promuovere, agevolare e favorire, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese della regione e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, lo sviluppo di relazioni commerciali tra il Friuli-Venezia Giulia e l'estero, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'iniziativa di promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata «Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero», perseguendo l'adesione della Finanziaria regionale Friulia S.p.A., nonché dei soggetti pubblici e privati più significativi che operano nel campo specifico, tra cui, in particolare, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, l'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia ed i consorzi all'esportazione maggiormente rappresentativi dell'imprenditoria del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 30.

Compiti dell'Agenzia

1. L'oggetto sociale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

a) promuovere iniziative, anche al di fuori del territorio regionale, atte a coordinare ed assistere commercialmente le imprese industriali e di servizio alla produzione della regione nei loro programmi di penetrazione commerciale;

b) organizzare, direttamente o indirettamente, la promozione di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi e fornire alle imprese, ai loro consorzi e raggruppamenti, nonché ad operatori economici che ne facciano richiesta, servizi di natura tecnica e progettuale finalizzati alle attività stesse.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'Agenzia stabilisce i necessari accordi, ivi compresa la partecipazione, con organismi di servizio alle imprese, finalizzati allo sviluppo del commercio e degli scambi internazionali, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi del Centro di servizi di cui all'art. 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le attività rientranti nei fini istituzionali del Centro stesso.

Art. 31.

Attività dell'Agenzia

1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Agenzia può, tra l'altro:

a) stipulare convenzioni e accordi finalizzati alla organizzazione, in Friuli-Venezia Giulia ed all'estero, di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi nonché di servizi di natura tecnica e progettuale a ciò finalizzati a favore delle imprese e dei consorzi di imprese del Friuli-Venezia Giulia operanti in ambito internazionale;

b) stipulare con i consorzi all'esportazione convenzioni per l'accesso sistematico dei consorzi stessi alle attività ed ai servizi organizzati dall'Agenzia.

Art. 32.

Concessioni di contributi

1. Al fine di sostenere l'avvio delle attività dell'Agenzia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in misura non superiore al cinquanta per cento a sostegno delle iniziative rientranti negli oggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 30.

Art. 33.

Adempimenti dell'Agenzia

1. L'Agenzia presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

CAPO XI

MODIFICA E INTEGRAZIONI AL CAPO VI DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1978, N. 47

Art. 34.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

1. L'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l'inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l'ambiente di lavoro, contributi fino al quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residue dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residue, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento, ivi compresi quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 19, recante «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e per la realizzazione o l'adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L'obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;

b) per la realizzazione o l'adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residue dal medesimo o di rifiuti comunque residui e di interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico.

3. Con il termine «adeguamento» di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all'ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.»

Art. 35.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

1. L'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

1. Al fine di favorire l'attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al trentacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile».

Art. 36.

*Modifica dell'art. 17
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47*

1. L'art. 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla direzione regionale dell'industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.

2. I contributi vengono deliberati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'industria».

Art. 37.

*Abrogazione dell'articolo 18
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47*

1. L'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come integrato dall'art. 9 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è abrogato.

Art. 38.

Bonifica di aree industriali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di aree a destinazione industriale di loro pertinenza, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento degli oneri derivanti dalla bonifica delle aree medesime, sempreché l'inquinamento non derivi dalla violazione di norme da parte del soggetto beneficiario.

2. Le domande per l'ottenimento dei contributi vanno inoltrate alla direzione regionale dell'ambiente, secondo le modalità che vengono fissate in apposito regolamento. I contributi vengono deliberati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente..

CAPO XII

PROVVEDIMENTI PER LE PICCOLE IMPRESE EDILI

Art. 39.

Sostegno alle operazioni di cessione di crediti

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di rafforzare la struttura industriale del Friuli-Venezia Giulia nel settore dell'edilizia, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con le modalità di cui al presente Capo operazioni di cessione dei crediti vantati dalle imprese edili costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale nel Friuli-Venezia Giulia nei confronti degli enti pubblici territoriali e loro consorzi nonché nei confronti delle unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia.

2. In ogni caso la cessione del credito derivante dal contratto di appalto deve essere accettata dal debitore ceduto.

3. I limiti dimensionali delle imprese di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 40.

Modalità attuative

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, l'amministrazione regionale si avvale della Friulia Factor S.p.A., secondo le modalità indicate nell'articolo 41, che viene autorizzata a stipulare apposita convenzione con enti e società operanti nel settore.

Art. 41.

Costituzione di un fondo speciale presso la Friulia Factor S.p.A.

1. Per le finalità di cui all'art. 39, l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia Factor S.p.A. un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto di mandato alla predetta società con contabilità separata. A tal fine l'assessore alle finanze, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Friulia Factor S.p.A. una convenzione, per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per la determinazione del valore massimo unitario nonché di quello annuo delle operazioni consentite per ogni singola impresa e del regime dei tassi da applicare; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e della remunerazione degli oneri inerenti all'amministrazione del fondo stesso.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore alle finanze, conferisce alla Friulia Factor S.p.A. mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi di cui all'art. 39.

3. La giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, cui si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Ad avvenuta attuazione degli interventi di cui all'art. 39, l'assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.

CAPO XIII

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE
18 MARZO 1991, N. 12

Art. 42.

*Modifiche degli articoli 6, 8 e 9
della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12*

1. All'art. 6, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, la parola «destinate» è sostituita dalla parola «destinati».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

«2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.».

3. I commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituiti dal seguente: «1. Gli aiuti all'investimento a favore delle imprese di cui all'art. 1, sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia S.p.A., ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e contributi in conto capitale, non possono superare cumulativamente l'intensità del quindici per cento in equivalente sovvenzione lorda, a valere sull'intero territorio regionale. Detti aiuti possono raggiungere un'ulteriore intensità del dieci per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese localizzate nelle province di Trieste e Gorizia».

CAPO XIV

COMITATO TECNICO CONSULTIVO
PER LA POLITICA INDUSTRIALE

Art. 43.

Comitato tecnico consultivo per la politica industriale

1. È costituito presso la direzione regionale dell'industria il comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Il comitato è organo di consulenza tecnica della amministrazione regionale in materia industriale.

2. Il comitato esprime in particolare parere sulle domande di contributo presentate:

a) ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;

- b) ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni;
 c) ai sensi della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;
 d) ai sensi della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, Capi III, IX e X e successive modifiche ed integrazioni;
 e) ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituiti dalla presente legge;
 f) ai sensi del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
 g) ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45;
 h) ai sensi degli articoli 4, primo comma, lettera a), 5, 6 e 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45;
 i) ai sensi dei Capi VIII e IX della presente legge.

3. Il comitato viene nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, su delibera della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

4. Il comitato si compone dei seguenti membri:

- a) l'assessore regionale all'industria, che lo presiede;
 b) il direttore regionale dell'industria o suo sostituto;
 c) tre esperti indicati dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli-Venezia Giulia e dall'Unione regionale A.P.I.;
 d) tre esperti indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 e) un esperto indicato dalle associazioni regionali della cooperazione maggiormente rappresentative;
 f) ulteriori componenti designati secondo quanto stabilito nei commi 5, 6, 7, 8, 9, in relazione alle specifiche materie trattate dal comitato.

5. Nell'esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettere a), b), c), d), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:

- a) il direttore generale della Friulia S.p.A. o suo sostituto;
 b) il direttore dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia o suo sostituto;
 c) il Dirigente della segreteria del comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. o suo sostituto;
 d) il direttore generale della Friulia-Lis S.p.A. o suo sostituto;
 e) il direttore generale della Finreco s.r.l. o suo sostituto.

6. Nell'esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettera e), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:

- a) il direttore regionale dell'ambiente o suo sostituto;
 b) il direttore regionale della sanità o suo sostituto;
 c) i Capi del servizio chimico ambientale del Presidio multizonale di prevenzione delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine o loro sostituti;
 d) due esperti in ingegneria sanitaria designati dall'Assessore regionale all'industria, su conforme delibera della giunta regionale.

7. Nell'esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettere f) e g), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:

- a) tre esperti dei principali settori industriali, di cui almeno uno con competenze economico-finanziarie, designati dall'assessore regionale all'industria, su conforme delibera della giunta regionale.

8. Nell'esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettera h), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:

- a) il direttore generale della Friulia S.p.A. o suo sostituto;
 b) il direttore dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia o suo sostituto;
 c) il Dirigente della segreteria del comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. o suo sostituto;
 d) il direttore generale della Friulia Lis S.p.A. o suo sostituto;
 e) un esperto designato dalla delegazione Intersind per il Friuli-Venezia Giulia.

9. Per l'esame delle domande di contributo concernenti la promozione commerciale di cui ai Capi VIII e IX della presente legge, gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4 sono:

- a) il direttore regionale del turismo o suo sostituto.

10. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale all'industria assume la presidenza del Comitato il direttore regionale dell'industria.

11. Su invito del presidente, alle riunioni del Comitato possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, uno o più tecnici particolarmente esperti nelle materie trattate.

12. I membri sostituiti vengono designati dall'ente di appartenenza.

13. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione dell'industria di qualifica non inferiore a consigliere.

CAPO XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74

1. All'art. 10, primo comma, della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente lettera:

«g) le aree e gli immobili da acquistare e da destinare all'attività dei comprensori fieristici».

2. La lettera a) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, è sostituita dalla seguente lettera:

«a) finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l'acquisto delle aree e degli immobili da destinare ai comprensori medesimi».

Art. 45.

Tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale a favore delle imprese del settore industriale e dei servizi alla produzione devono essere corredate da apposita dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

Art. 46.

Analisi degli effetti degli incentivi regionali

1. Ai fini dell'analisi della coerenza degli obiettivi aziendali con le indicazioni del programma regionale di politica industriale le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a presentare alla direzione regionale dell'industria, ad avvenuta ultimazione degli investimenti, una relazione sull'iniziativa con particolare riferimento agli effetti prodotti dall'intervento sulla situazione economico-finanziaria, occupazionale e di mercato dell'azienda.

Art. 47.

Adempimenti delle imprese

1. Le imprese che richiedono le agevolazioni di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare, a corredo dell'istanza di intervento, oltre al bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante nonché dal presidente del collegio sindacale, ove esso esista, concernente l'esposizione debitoria dell'azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.

Art. 48.

Decorrenza dei programmi di spesa

1. I benefici di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre un anno precedente la data del ricevimento della domanda di contributo da parte della direzione regionale dell'industria.

Art. 49.

Anticipazioni del contributo

1. A domanda dell'impresa, previa dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori o dell'investimento subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo previsto dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all'amministrazione regionale le somme anticipate entro 30 giorni dalla richiesta della direzione regionale dell'industria, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa può avere luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa.

Art. 50.

Soppressione di comitati

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del decreto del presidente della giunta regionale di nomina del comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'art. 43 viene a cessare l'attività dei seguenti comitati:

- a) comitato tecnico consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) comitato tecnico di cui all'art. 37 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) comitato tecnico di cui all'art. 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
- d) comitato consultivo di coordinamento di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45.

Art. 51.

Procedure per la liquidazione e l'erogazione dei contributi

1. Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è approvato, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, il regolamento per la definizione delle procedure di liquidazione e di erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2, dell'art. 43 della presente legge, in modo da assicurare la massima efficienza dell'azione amministrativa, anche mediante la semplificazione degli adempimenti richiesti.

2. Al fine del conseguimento delle finalità ivi previste, il regolamento di cui al comma 1 provvede, altresì, a disciplinare le modalità di rendicontazione in forma sostitutiva della fatturazione o di altra documentazione di spesa, dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2 dell'art. 43, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di idonea dichiarazione di responsabilità, corredata da perizie giurate attestanti l'effettiva realizzazione degli investimenti nonché la loro corrispondenza al progetto presentato e alle spese sostenute.

Art. 52.

Regolamenti di esecuzione

1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno adottati, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, appositi regolamenti di esecuzione relativi:

- a) all'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall'art. 19 della presente legge;
- b) all'art. 13 della presente legge;
- c) al Capo VIII della presente legge;
- d) all'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall'art. 28 della presente legge;
- e) al Capo XI della presente legge.

Art. 53.

Regolazione effetti finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 38, nonché dal Capo XII, vengono regolati, in relazione al disposto dell'art. 54, nell'ambito della legge dispositiva per la formazione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 (legge regionale finanziaria 1992).

Art. 54.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 gennaio 1992

TURELLO

92R0240

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 3.

Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (smaltimento rifiuti) e di integrazione della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (opere pubbliche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 20 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41

1. Ad interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, si intende che la sospensione del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo comporta analoga sospensione ai fini del computo del termine di cui al comma 1 per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.

Art. 2.

Integrazione all'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46

1. All'art. 5, primo comma, secondo periodo, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dopo le parole «dei lavori pubblici» sono aggiunte le parole: «o nelle altre materie di competenza rispettivamente della direzione regionale dell'ambiente e della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 gennaio 1992

TURELLO

92R0241

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 4.**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 5 febbraio 1992)

(Omissis).

92R0242

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1992, n. 5.**Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 6 febbraio 1992)

(Omissis).

92R0243

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 6.**Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 7 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove iniziative tese a valorizzare lo studio e la diffusione della lingua e della cultura friulana, quale componente essenziale della identità storica del proprio territorio e come elemento per lo sviluppo civile, sociale ed economico delle comunità locali.

2. Anche in relazione alle ulteriori competenze che le deriveranno dallo Stato in materia, la Regione sostiene, in conformità ai principi di democrazia e pluralismo del nostro ordinamento, la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale friulano, nonché la sua diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti previsti dalla presente legge.

Art. 2.**Attività di ricerca scientifica**

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, sperimentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni e il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, con particolare riferimento alle esigenze didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative previste dal comma 1 vengono attuate anche in collaborazione con la Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli» con sede in Udine in relazione alla particolare funzione alla stessa riconosciuta ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 o con altri organismi legalmente riconosciuti.

Art. 3.**Sussidi all'attività didattica**

1. per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la concessione di contributi, prioritariamente, per la produzione e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della lingua friulana e alla diffusione della cultura friulana, con particolare riferimento alla storia, alla geografia, alla letteratura, alle tradizioni ed alla realtà sociale ed economica del Friuli. È altresì, autorizzata la concessione di contributi per l'acquisto di materiale didattico e scientifico di uso individuale e collettivo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle province di Udine, Pordenone e Gorizia, anche ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

3. La Regione promuove, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, la stipulazione di una convenzione fra amministrazioni provinciali di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 10/1988, al fine di assicurare la valutazione scientifica e lo svolgimento coordinato delle iniziative di cui al comma 1.

4. La convenzione di cui al comma 3 prevede la costituzione di un organismo unitario di consulenza fra le amministrazioni provinciali medesime.

Art. 4.**Pubblicazioni e produzioni audiovisive**

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi per pubblicazioni, per la realizzazione di programmi radiotelevisivi, nonché per la produzione di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive, in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana.

Art. 5.**Destinatari**

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 i comuni singoli e associati, le Comunità montane e la comunità collinare, istituti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, enti ed associazioni culturali qualificati non aventi fine di lucro e gli organi collegiali scolastici.

Art. 6.**Norma finanziaria**

1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dalle province per le finalità di cui all'art. 3, si provvede ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. per le finalità previste dall'art. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito alla Rubrica n. 19 programma 2.4.3. - spese correnti Categoria 1.4. sezione VI - il capitolo 5609 (2.1.142.2.06.06) con la denominazione: «Spese per lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5609 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

5. Per le finalità previste dall'art. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito alla Rubrica n. 8 - Programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. sezione VI il capitolo 1754 (2.1.153.2.06.04) con la denominazione: «Finanziamenti alle province di Udine, Pordenone

e Gorizia, per la concessione di contributi per la produzione e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della lingua friulana e alla diffusione della cultura friulana, e per l'acquisto di materiale didattico e scientifico di uso individuale e collettivo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

7. Per le finalità previste dall'art. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito alla Rubrica n. 3 - programma 0.6.1. - spese correnti Categoria 1.6. sezione VI il capitolo 408 (2.1.162.2.06.06) con la denominazione: «Spese e contributi per pubblicazioni, per la realizzazione di programmi radiotelevisivi, nonché per la produzione di opere e iniziative cinematografiche e audiovisive, in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

9. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 408 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

10. All'onere complessivo di lire 900 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

11. Sui sottonotati capitoli viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco dei medesimi indicato, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato:

capitolo 408: lire 100 milioni;
capitolo 1754: lire 100 milioni;
capitolo 5609: lire 100 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 febbraio 1992

TURELLO

92R0244

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7.

Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 7 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 1.

Finalità

1. L'amministrazione regionale, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate ed in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali», riconosce ed incentiva le cooperative sociali.

Art. 2.

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse agricole, artigianali, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione.

2. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle categorie in cui le cooperative stesse operano così come previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

3. La denominazione sociale, comunque formata, contiene l'indicazione di «cooperativa sociale».

Art. 3.

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

6. Il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

Art. 4.

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendenti, gli alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali o dagli organi giudiziari.

2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 5.

Composizione delle cooperative sociali

1. Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, sono soci della cooperativa stessa.

Art. 6.

Albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito presso il registro delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale n. 79/1982, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. Sono iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali le cooperative iscritte al registro regionale di cui al comma 1 che perseguono le finalità di cui all'art. 2.

3. Il conservatore del registro regionale delle cooperative sociali svolge le funzioni relative all'iscrizione all'albo delle cooperative sociali.

4. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero dei soci costituito da persone svantaggiate scenda al di sotto della misura del trenta per cento ed il numero dei soci volontari previsti dall'art. 3 superi la misura del cinquanta per cento, la compagine sociale è riequilibrata entro un anno. In caso di mancato riequilibrio la cooperativa è cancellata dall'albo con provvedimento dell'assessore al lavoro, cooperazione, artigianato.

5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 7.

Commissione regionale integrata

1. Alla fine dell'art. 11 della legge regionale n. 79/1982, è aggiunto il seguente comma:

«Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali, la commissione è integrata dai seguenti componenti:

- 8) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
- 9) un rappresentante della direzione regionale della sanità;
- 10) un rappresentante della direzione regionale dell'assistenza sociale;
- 11) un rappresentante dell'Agenzia regionale del lavoro;
- 12) tre rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni di cooperative più rappresentative a livello regionale;
- 13) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.»

2. All'art. 14 della legge regionale n. 79/1982 dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Alle sedute del comitato per le cooperative di produzione, lavoro, trasporto, pesca e miste, quando si trattino argomenti attinenti alle cooperative sociali intervengono, altresì, a pieno titolo:

- un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
- un rappresentante della direzione regionale della sanità;
- un rappresentante della direzione regionale dell'assistenza sociale;
- un rappresentante dell'Agenzia regionale del lavoro;
- tre rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni di cooperative più rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.»

Art. 8.

Consorzi tra cooperative

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

CAPO II

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 9.

Interventi per favorire l'insegnamento lavorativo di persone svantaggiate

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nei confronti delle cooperative di cui all'articolo 2 con la concessione di:

a) contributi in misura non superiore all'ottanta per cento della spesa ammissibile per l'adeguamento del posto di lavoro mediante l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature per le persone svantaggiate di cui all'art. 4;

b) contributi forfettari per le persone di cui all'articolo 4;

c) contributi forfettari alle cooperative sociali per il personale specializzato che presta assistenza tecnica professionale ed imprenditoriale in favore dei soci lavoratori in stato od a rischio di emarginazione sociale.

2. L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad intervenire a favore dei consorzi di cui all'articolo 8 con la concessione di contributi a copertura degli oneri concernenti l'assunzione di un direttore. Detti contributi non possono superare la misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli oneri riflessi e la durata di un triennio dalla data di costituzione del consorzio o di assunzione del direttore medesimo.

3. Le cooperative sociali che ai sensi delle leggi regionali concernenti i settori in cui operano richiedono di poter usufruire di agevolazioni creditizie sono ammesse con priorità ai finanziamenti regionali.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono erogati in misura pari all'ottanta per cento a presentazione del preventivo di spesa e nella restante misura del venti per cento su presentazione delle relative fatture.

5. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi ed erogati in un'unica soluzione.

6. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati semestralmente su presentazione della documentazione relativa.

Art. 10.

Convenzioni e concessioni

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1.

2. Se sono presenti nel territorio della provincia più di tre cooperative sociali iscritte all'albo di cui all'art. 6, comma 2, che provvedono alla fornitura dei beni o servizi richiesti, per l'individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla trattativa privata, previa gara ufficiosa, tra almeno tre cooperative sociali.

3. L'amministrazione regionale, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all'albo di cui all'art. 6 e ai consorzi di cui all'art. 8 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Con decreto del Presidente della giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottata una convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici.

Art. 11.

Contributi sulle spese di costituzione, funzionamento e investimento

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative iscritte all'albo regionale di cui all'art. 6 contributi sulle spese di costituzione e funzionamento, nonché contributi in conto capitale sulle spese di investimento, secondo criteri e modalità che vengono stabiliti con il regolamento di esecuzione in conformità con i principi stabiliti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. La concessione dei contributi sulle spese di investimento è subordinata alla presentazione di un piano di investimento che è approvato con il provvedimento di concessione.

3. Per le spese di costituzione e di primo impianto il contributo regionale di cui al comma 1, viene concesso fino ad un massimo del settanta per cento mentre per l'acquisto di beni strumentali il medesimo contributo può raggiungere un massimo del cinquanta per cento.

4. Le domande per ottenere i contributi per le spese di costituzione e di primo impianto sono presentate entro un anno dall'iscrizione della cooperativa all'albo di cui all'art. 6 o dall'inizio dell'attività della cooperativa.

5. I contributi di cui al comma 1 sono rogati in misura pari all'ottanta per cento su presentazione del preventivo di spesa e nella restante misura del venti per cento su presentazione delle relative fatture.

6. Per le spese di investimento possono, inoltre, essere concessi contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni venti ed in misura non superiore al dieci per cento della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi annui costanti possono essere cumulabili con i contributi in conto capitale, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale.

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati per le prime cinque annualità sulla base del preventivo di spesa e per le rimanenti annualità su presentazione delle relative fatture.

Art. 12.

Formazione professionale

1. L'amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle associazioni delle cooperative di cui alla legge regionale n. 79/1982, o da loro enti di formazione ovvero dalla commissione integrata di cui all'art. 7, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale previsti dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze dei soci svantaggiati delle cooperative di cui all'art. 4.

2. L'amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a sostenere gli oneri per le attività di formazione professionale delle persone di cui al comma 1, svolte direttamente dalle associazioni delle cooperative o tramite gli enti di formazione delle cooperative di cui all'art. 2, sulla base di progetti approvati dall'Amministrazione regionale, sentita la commissione integrata di cui all'art. 7.

CAPO III

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 13.

Norme transitorie

1. Le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, posseggono i requisiti di cui all'art. 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, sono iscritte, su domanda, all'albo di cui all'art. 6, anche in deroga ai requisiti previsti. Le stesse cooperative devono uniformarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni in essa previste.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato domanda all'Agenzia regionale del lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 32/1985, sono ammesse ai contributi per le spese sostenute nell'arco di un quadriennio dalla data di costituzione delle cooperative stesse.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei contributi.

Art. 14.

Modificazione e abrogazione di norme

1. È abrogato l'art. 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1987, n. 12.

2. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera a) è così sostituita:

«a) contributi per l'adeguamento o per l'acquisto di attrezzature occorrenti ad un lavoro autonomo continuativo ovvero all'attività lavorativa presso terzi».

3. All'art. 11 primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 l'alinea «cooperative finalizzate» è sostituita con l'alinea «cooperative sociali».

Art. 15.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, fanno carico al capitolo 5875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.

2. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera b), e comma 2, 11, comma 1, e 12, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - sezione VIII - il capitolo 8087 (2.1.163.2.08.32) con la denominazione «Contributi alle cooperative sociali per le spese di costituzione e di funzionamento, ed interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle cooperative medesime» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Sul precitato capitolo 8087 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1992.

5. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - sezione VIII - il capitolo 8116 (2.1.243.5.08.32) con la denominazione «Contributi in conto capitale alle cooperative sociali per l'adeguamento del posto di lavoro e per le spese di investimento» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

7. Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

8. Per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito, - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - sezione VIII - il capitolo 8117 (2.1.243.5.08.32) con la denominazione «Contributi annui costanti alle cooperative sociali per le spese di investimento» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994.

11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

12. Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1992.

13. All'onere complessivo di lire 6.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

14. All'onere complessivo di lire 2.000 milioni in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 febbraio 1992

TURELLO

92R0245

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 8.**Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 7 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per accelerare l'adeguamento alla riforma della politica agricola comune delle strutture di produzione dell'agricoltura nei comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE del consiglio, del 28 aprile 1975, gli aiuti regionali agli investimenti nelle aziende agricole ivi operanti e previsti dagli articoli dal 5 al 9 del Regolamento (CEE) n. 2328/91 del consiglio, possono essere concessi anche nel caso in cui gli imprenditori agricoli, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il venticinque per cento del reddito totale dall'attività agricola svolta in azienda, purché il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Art. 2.

1. Per favorire l'adeguamento e la riorganizzazione delle strutture agrarie nonché per aumentare le opportunità d'insediamento dei giovani agricoltori nelle zone agricole più svantaggiate della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'imprenditore agricolo a titolo principale, residente nei comuni di cui all'art. 1, che abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, titolare di azienda agricola situata nei medesimi territori e alla cui conduzione partecipino — in qualità di contitolari — uno o più giovani, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità annua di lire 2.000.000. Tale indennità può essere concessa fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che prosegua la partecipazione del giovane, o dei giovani alla conduzione dell'azienda in qualità di contitolari.

2. Nel caso che il giovane di cui al comma 1 benefici delle provvidenze previste dalla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aiuto di cui al presente articolo non è concesso qualora la contitolarità dell'azienda assuma la forma dell'impresa familiare.

Art. 3.

1. Per favorire — nei comuni di cui all'art. 1 — l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei comuni di cui all'art. 1 possono essere concessi sussidi di importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi, purché ricadenti nelle zone non specificamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado.

2. Qualora le particelle fondiari oggetto di permuta e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.

Art. 4.

1. Allo scopo di contribuire a ristabilire l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato, e conservare le risorse naturali dell'agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario per l'attuazione — nei territori dei comuni

di cui all'art. 1 — di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle restrizioni comunitarie e delle produzioni agricole non eccedentarie anche attraverso prove pratiche e dimostrative presso aziende agricole situate nei medesimi territori.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere predisposti dall'ERSA od essere presentati all'ente medesimo da imprese o cooperative agricole e sono adottati in armonia con i programmi delle comunità montane ed in coerenza con l'attività del Centro regionale per la sperimentazione agraria.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, l'amministrazione regionale concede, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, ai conduttori di aziende agricole e alle cooperative agricole, prestiti o mutui, della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per l'impianto, il potenziamento e l'ampliamento, nell'ambito delle strutture produttive ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, di allevamenti di animali da pelliccia e di selvaggina ungulata, nonché di allevamenti avicunicoli, caprini ed equini.

2. Ai fini del presente articolo, la giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.

Art. 6.

1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste della presente legge, si prescinde dall'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

1. Le comunità montane, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, attuano gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli enti citati sulla base delle domande ricevute, con decreto del direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della giunta regionale.

2. Le domande di concessione degli aiuti vanno presentate alle comunità montane di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno. Tali enti provvedono a esercitare la vigilanza sull'osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresì, nei casi di inadempienza o di mancanza dei requisiti, la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.

Art. 8.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli-Venezia Giulia (CRSA) un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie, approvati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ed attuati nei territori dei comuni di cui all'art. 1.

Art. 9.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1 e delimitati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:

a) contributo in conto capitale a risarcimento del danno economico subito, per un importo massimo di lire 3.000.000; qualora il danno riguardi colture di pregio, può essere concesso un ulteriore contributo fino ad un massimo di lire 10.000.000;

b) contributi in conto interesse sui prestiti agrari d'esercizio ad ammortamento quinquennale, secondo le modalità di cui all'art. 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per coprire la parte eccedente i massimali di cui alla lettera a).

2. Per il conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45.

3. Le provvidenze contemplate dal presente articolo non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalità da leggi statali o regionali.

Art. 10.

1. Per le finalità previste dall'art. 2 è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 100 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. sezione X - il capitolo 6402 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione «Contributi alle comunità montane per la concessione di un'indennità annua agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti nei territori dei comuni delle zone di montagna e svantaggiate, che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età e siano titolari di aziende agricole, alla cui conduzione partecipino in qualità di contitolari uno o più giovani» e con lo stanziamento complessivo, di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. All'onere complessivo di lire 300 milioni relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, per lire 100 milioni relativi all'anno 1992 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, per lire 100 milioni relativi all'anno 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6305, e per lire 100 milioni relativi all'anno 1994 mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

6. Sul precitato capitolo 6402 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

Art. 11.

1. Per le finalità previste dall'art. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6337 (2.1.154.2.10.12) con la denominazione «Contributi alle comunità montane per la concessione ai proprietari di fondi agricoli e forestali residenti nei territori dei comuni delle zone di montagna e svantaggiate di sussidi corrispondenti alle spese connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi» e con lo stanziamento complessivo, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede, per lire 200 milioni relativi all'anno 1992 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, per lire 200 milioni relativi all'anno 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6305, e per lire 200 milioni relativi all'anno 1994 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati (Partita n. 10 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

4. Sul precitato capitolo 6337 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

Art. 12.

1. Per le finalità di cui all'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. sezione X - il capitolo 6776 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione

«Finanziamento straordinario all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'attuazione di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle restrizioni comunitarie e delle produzioni agricole non eccedentarie nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

4. Sul precitato capitolo 6776 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

Art. 13.

1. Per le finalità previste dall'art. 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.3. Sezione X - il capitolo 6775 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Centro regionale per la sperimentazione agraria per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati allo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie nei territori dei comuni delle zone di montagna e svantaggiate» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

4. Sul precitato capitolo 6775 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

Art. 14.

1. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito alla Rubrica n. 23 Programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. Sezione X - il capitolo 6609 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Contributo in conto capitale alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei comuni delle zone di montagna e svantaggiate, a risarcimento dei danni alla produzione lorda globale subiti a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6716 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

Art. 15.

1. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 1, lettera b), è autorizzato nell'anno 1992 un limite di impegno di lire 50 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. Sezione X - il capitolo 6610 (2.1.243.6.10.10) con la denominazione «Contributi in conto interesse sui prestiti agrari d'esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei comuni delle zone di montagna e svantaggiate che abbiano subito danni della produzione lorda globale a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. All'onere complessivo di lire 150 milioni relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede per lire 100 milioni relativi agli anni 1992 e 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, e per lire 50 milioni relativi all'anno 1994 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati (partita n. 10 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

6. Sul precitato capitolo 6610 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 febbraio 1992

TURELLO

92R0246

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, già modificata dall'art. 10 della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, concernente: «Assegnazione di borse di studio per la frequenza del collegio del Mondo unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 7 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34 è sostituito dal seguente: «Assegnazione di borse di studio per la frequenza dei Collegi del Mondo unito».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, così come modificato dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

«In attuazione del disposto dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono istituite annualmente — nel limite dello stanziamento all'uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale — borse di studio per consentire la frequenza gratuita dei corsi biennali funzionanti presso i Collegi facenti parte dell'organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo unito».

2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, è sostituito dal seguente:

«L'ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal collegio del Mondo unito dell'Adriatico, che provvede allo svolgimento delle procedure amministrative ed organizzative per l'ammissione e la permanenza degli studenti presso il collegio stesso o presso gli altri Collegi facenti parte dell'organizzazione di cui al primo comma».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, così come già sostituito dal comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Il finanziamento corrispondente alle borse di studio di cui ai precedenti articoli viene erogato in due rate di pari entità, all'inizio di ciascun anno scolastico, al collegio del Mondo unito dell'Adriatico,

il quale provvede ad attestare la regolare frequenza dei corsi sia per gli studenti ammessi al collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, sia per gli studenti ammessi alle altre analoghe istituzioni facenti parte dell'organizzazione mondiale di cui all'art. 1.».

Art. 4.

1. In relazione al disposto di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, così come modificato dall'art. 2, nella denominazione del capitolo 5185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, la locuzione «presso il collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina» è sostituita dalla locuzione «presso i Collegi facenti parte dell'organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo unito».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 febbraio 1992

TURELLO

92R0247

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1992, n. 1.

Interventi della provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 21 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento volti a promuovere, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica di interesse provinciale rientranti nelle materie di competenza della Provincia medesima, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di sviluppo provinciale. Per la realizzazione dei predetti progetti, la Provincia si avvale prioritariamente della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Università degli studi di Trento, dell'Istituto trentino di cultura e dell'associazione Costel Ivano incontri.

2. Gli interventi di cui al primo comma possono riguardare anche attività di carattere informativo e culturale finalizzate alla divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, prodotti sia dai progetti che formano oggetto della presente legge sia da altre ricerche rientranti comunque nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento.

3. Gli interventi oggetto della presente legge riguardano esclusivamente i progetti previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a cinque anni con il Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Tali convenzioni prevedono:

a) l'individuazione l'oggetto e le caratteristiche dei progetti prescelti; una ricerca o un gruppo di ricerche che verranno poste in attuazione; le modalità di realizzazione dei progetti medesimi attraverso i soggetti aventi di norma durata annuale;

b) i soggetti che partecipano a ciascun progetto nonché, fra essi, quello cui è affidata la responsabilità scientifica della realizzazione del progetto medesimo;

c) gli appalti, di ciascun soggetto di cui alla lettera b) in termini di risorse logistiche, strumentali e di personale;

d) la ripartizione della spesa derivante da ciascun progetto tra la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio nazionale delle ricerche, i soggetti di cui alla lettera b) nonché le modalità di affidamento dell'incarico di realizzazione del progetto medesimo ad uno o più soggetti affidatari da individuarsi prioritariamente fra quelli di cui al primo comma dell'articolo 1, di erogazione dei relativi finanziamenti e di controllo dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della spesa.

3. Per la realizzazione dei singoli progetti la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere le deliberazioni in ordine ad appositi contratti che disciplinano i rapporti della Provincia autonoma di Trento con i soggetti affidatari di ciascun progetto, anche per quanto concerne i diritti di utilizzo dei risultati della ricerca scientifica, degli studi approfonditi e dei relativi brevetti.

4. I contratti di cui al terzo comma definiscono altresì le modalità di erogazione dei finanziamenti, ai soggetti cui è affidata la realizzazione del progetto, nonché le modalità di rendicontazione.

Art. 3.

Disposizioni organizzative

1. La Giunta provinciale, per la realizzazione dei progetti contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 2, è autorizzata:

a) ad assumere gli oneri di spesa per la realizzazione di ciascun progetto, al netto delle spese direttamente assunte dal Consiglio nazionale delle ricerche per i propri organi, nei limiti della spesa a carico della Provincia come ripartita ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera d);

b) ad acquisire al bilancio provinciale i finanziamenti a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, al netto delle spese di cui alla lettera a) direttamente assunte dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) ad utilizzare le strutture immobiliari ed organizzative e le attrezzature della Provincia.

2. I programmi esecutivi per gli anni successivi a quello della stipula delle convenzioni sono proposti dal soggetto cui è affidata la responsabilità scientifica di ciascun progetto, corredati dai necessari elementi di analisi scientifica e tecnica e sono approvati dalla Giunta provinciale e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Comitato tecnico amministrativo

1. Per assicurare l'attuazione coordinata della presente legge è istituito un comitato tecnico-amministrativo composto:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da tre membri designati dalla Provincia, di cui uno su indicazione dell'associazione Costel Ivano incontri;

c) da quattro membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

d) da un membro designato dall'Università degli studi di Trento;

e) da un membro designato dall'Istituto trentino di cultura.

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. Funge da segretario un funzionario della Provincia nominato dalla Giunta provinciale.

3. Il comitato tecnico-amministrativo ha il compito di:

a) promuovere il raccordo tra le iniziative previste dalle convenzioni ed altre iniziative in atto negli stessi settori a livello provinciale, nazionale ed internazionale;

b) esprimere parere sulle convenzioni di cui all'articolo 2;

c) esprimere parere sui programmi esecutivi di cui all'articolo 3, secondo comma;

d) vigilare sull'attuazione dei progetti sia attraverso l'esame delle relazioni semestrali, all'uopo predisposte dai responsabili delle ricerche, sia attraverso opportuni contatti con i responsabili stessi.

4. Ai membri del comitato e al segretario sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), le connesse variazioni al bilancio della Provincia sono disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

Art. 6.

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui agli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

Art. 7.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Interventi nell'ambito della ricerca scientifica» indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di L. 5.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

3. All'onere di L. 2.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Spese diverse», area di attività «Spese diverse» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

4. Al maggiore onere, valutato nell'importo di L. 8.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono portate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 7 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicate ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 gennaio 1992

MALOSSINI

Visto: p. Il Commissario del Governo per la Provincia: COMPER
92R0318

LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1992, n. 2.

Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 21 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge e definizioni

1. La presente legge disciplina gli interventi di competenza della Provincia autonoma in materia di protezione civile per la previsione, la prevenzione ed il pronto soccorso nelle pubbliche calamità, diretti a:

- a) realizzare un'adeguata attività di previsione e prevenzione;
- b) coordinare ed attuare le operazioni di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, nonché l'esecuzione dei lavori di carattere urgente ed inderogabile diretti a garantire il ripristino dei servizi essenziali;
- c) favorire la ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati o distrutti.

2. Si intende per pubblica calamità l'insorgere sul territorio provinciale, per qualunque causa, di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, ai beni, agli insediamenti ed all'ambiente e che per loro natura, entità o estensione debbano essere fronteggiate attraverso l'intervento dell'amministrazione pubblica.

3. Al verificarsi di eventi comunque non prevedibili, suscettibili di provocare, seppur temporaneamente, situazioni di disagio per la collettività e difficoltà di intervento per le amministrazioni locali, la Giunta provinciale può attivare le procedure e le strutture previste per l'attuazione della presente legge.

Art. 2.

Istituzione del comitato tecnico-amministrativo provinciale per la protezione civile

1. È istituito il comitato tecnico-amministrativo provinciale per la protezione civile. Il comitato è l'organo consultivo permanente della Giunta provinciale in materia di protezione civile ed è composto:

- a) dal Presidente della Giunta provinciale o dall'assessore competente in materia di protezione civile, che lo presiede;

- b) dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile, con funzioni di vicepresidente;
- c) da un componente designato dal Commissario del Governo;
- d) dal segretario generale dell'autorità di bacino dell'Adige;
- e) dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente il territorio ambiente e foreste;

- f) dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la sanità e assistenza;

- g) dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente l'agricoltura e alimentazione;

- h) dal dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche;

- i) dal dirigente del servizio antincendi e protezione civile;

- l) dal dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;

- m) dal dirigente del servizio geologico;

- n) dal dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana;

- o) dal dirigente del servizio acque pubbliche ed opere idrauliche;

- p) dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;

- q) dal dirigente del servizio lavori pubblici degli enti locali;

- r) dal dirigente del servizio protezione ambiente;

- s) dal dirigente del servizio di prevenzione;

- t) dal dirigente del servizio bilancio e ragioneria;

- u) dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica;

- v) dal presidente della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari;

- w) dal presidente del comitato provinciale di Trento della Croce Rossa Italiana.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del servizio lavori pubblici degli enti locali che potrà avvalersi, per l'attività istruttoria, della collaborazione di altri funzionari assegnati ai diversi servizi rappresentati nel comitato.

Art. 3.

Nomina e funzionamento del comitato tecnico-amministrativo provinciale per la protezione civile

1. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale, che nomina, altresì, i supplenti del segretario e dei componenti indicati dalla lettera c) alla lettera w) del primo comma dell'articolo 2.

2. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Il presidente del comitato può, di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i funzionari preposti a strutture non rappresentate nel comitato, tecnici ed esperti in discipline specifiche, rappresentanti di enti, gruppi, associazioni di volontariato nonché i sindaci dei comuni maggiormente interessati.

4. Ai componenti del comitato nonché ai tecnici ed esperti di cui al terzo comma, spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 4.

Attribuzioni del comitato tecnico amministrativo provinciale per la protezione civile

1. Al comitato di cui all'articolo 2 spettano, in particolare, i seguenti compiti:

- a) elaborare, con riferimento alle situazioni di rischio riscontrabili sul territorio provinciale ed accertate dai competenti servizi della Provincia, gli indirizzi e gli obiettivi relativi al piano generale di previsione e prevenzione previsto dall'articolo 6 ed esprimere parere sul medesimo;

- b) formulare proprie osservazioni nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11;

c) esprimere parere in ordine ai programmi di protezione civile previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

d) proporre alla Giunta provinciale, in collaborazione con i competenti servizi provinciali, attività di studio, ricerca, rilevazione dati ed informazioni ritenuti opportuni ai fini della realizzazione di un sistema integrato di previsione e prevenzione;

e) formulare proposte ritenute comunque utili, anche al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi provinciali di protezione civile;

f) formulare gli indirizzi di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera c);

g) esprimere parere in ordine alla configurazione quale calamità pubblica delle situazioni di grave danno o pericolo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, nonché in ordine al determinarsi delle situazioni di cui all'articolo 1, terzo comma;

h) esprimere parere sulla fattibilità dei progetti di importo superiore ai 300 milioni di lire, relativi alle opere di prevenzione di competenza dei comuni o loro consorzi;

i) esprimere parere sugli interventi di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 9;

l) esprimere parere sul piano di cui all'articolo 22;

m) esprimere parere negli altri casi previsti dalla presente legge.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE

Art. 5.

Organizzazione delle attività di previsione e prevenzione

1. L'organizzazione delle attività di previsione e prevenzione è demandata, nel rispetto delle norme relative all'ordinamento dei servizi provinciali, al servizio prevenzione calamità pubbliche.

2. In particolare, il servizio prevenzione calamità pubbliche provvede a:

a) garantire l'ordinato controllo e recupero delle situazioni di rischio ed alla realizzazione delle opere di prevenzione qualora queste ultime non siano di diretta competenza di altri servizi provinciali;

b) predisporre, secondo le indicazioni espresse dal comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), il piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6;

c) attuare, secondo gli indirizzi dettati dal comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera f), attraverso i mezzi ritenuti più efficaci, campagne di informazione e divulgazione dei dati relativi alle situazioni di rischio;

d) dare indicazioni, d'intesa con i servizi provinciali competenti, per l'elaborazione dei progetti tecnici comunali o consortili concernenti le opere di prevenzione, onde definire la compatibilità degli interventi proposti con quelli di competenza della Provincia, nonché l'ordine di priorità degli stessi al fine di sottoporli al parere del comitato tecnico-amministrativo provinciale per la protezione civile;

e) esprimere il parere di cui all'articolo 4, primo comma, lettera h), qualora l'importo di progetto non superi i 300 milioni di lire, d'intesa con i servizi competenti per materia.

Art. 6.

Piano generale di previsione e prevenzione

1. Il piano generale di previsione e prevenzione è adottato dalla Giunta provinciale, sentito il comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), e resta in vigore a tempo indeterminato.

2. Il piano:

a) determina, ai fini del necessario coordinamento, lo stato di fatto delle opere e delle attività di previsione e prevenzione;

b) individua il fabbisogno di opere ed interventi pubblici di prevenzione e determina le relative priorità;

c) specifica le azioni e gli eventuali interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini dell'attuazione del piano stesso;

d) quantifica le previsioni di spesa per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e le relative modalità di finanziamento.

3. Le prescrizioni contenute nel piano generale di previsione e prevenzione hanno efficacia per tutti i soggetti che esercitano le attività da esso considerate.

4. Per quanto attiene alle opere ed interventi di cui al secondo comma, lettera b), il piano è realizzato mediante i progetti delineati dal programma di sviluppo provinciale ed i piani pluriennali previsti dalle leggi di settore.

Art. 7.

Esecuzione delle opere di prevenzione e soggetti obbligati a provvedere

1. In relazione a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 6, la Giunta provinciale provvede all'esecuzione delle opere relative a beni del demanio o del patrimonio provinciale ovvero degli altri interventi che non possono essere effettuati da parte dei comuni o loro consorzi, su richiesta degli stessi, in quanto si presentino di notevole estensione o richiedano l'impiego di cautele o di risorse tecnico-scientifiche o finanziarie eccezionali.

2. Le ipotesi di intervento sostitutivo della Provincia sono fissate secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), e tenuto conto:

a) dell'entità del rischio;

b) della situazione tecnico-finanziaria dell'ente.

3. La proprietà delle opere realizzate in via sostitutiva dalla Giunta provinciale per conto dei comuni o loro consorzi, ai sensi del primo comma, è attribuita ai medesimi con l'obbligo di provvedere alla vigilanza e alla eventuale manutenzione.

4. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale ai comuni o loro consorzi in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile secondo la presente legge per l'esecuzione di opere di prevenzione, attribuite dal piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6 alla competenza dei comuni o loro consorzi ovvero individuate da questi ultimi in appositi progetti tecnici elaborati a norma dell'articolo 5, secondo comma, lettera d).

5. I contributi di cui al quarto comma 4 sono determinati ed erogati applicando le disposizioni vigenti in materia di finanza locale.

6. In caso di mancata esecuzione, da parte dei comuni o loro consorzi, delle opere di prevenzione previste dal piano generale di previsione e prevenzione, la Giunta provinciale provvede direttamente, previa diffida, all'esecuzione delle opere, addebitando il relativo onere, dedotta la misura dell'eventuale contributo, all'amministrazione inadempiente.

7. Gli interventi di prevenzione individuati dal piano di cui all'articolo 6 relativi a beni di proprietà di altri enti pubblici o di privati sono realizzati, in base alle leggi vigenti, da parte di chi abbia la proprietà, il possesso o la detenzione del bene che ha dato origine alla situazione di pericolo.

8. Qualora i suddetti soggetti non provvedano, gli interventi sono realizzati, previa diffida, dalla Provincia ovvero dal comune interessato.

9. L'onere per la realizzazione degli interventi di cui al settimo comma può essere assunto in tutto o in parte dalla Provincia o dal comune, intervenuti in via sostitutiva, qualora la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), accerti che lo stato di pericolo è imputabile, anche parzialmente, a situazioni o eventi naturali straordinari ed imprevedibili ovvero a comportamenti di soggetti diversi dagli attuali proprietari, possessori o detentori del bene. Qualora la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 2, individui i soggetti che hanno causato lo stato di pericolo, le somme spese per gli interventi realizzati ai sensi dell'ottavo comma vengono recuperate totalmente o parzialmente dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dai comuni con le modalità stabilite dall'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

10. Nei casi di particolare complessità tecnico-amministrativa i pareri di cui al nono comma possono essere richiesti dalla Giunta provinciale ad apposite commissioni, ciascuna delle quali composta da un magistrato ordinario in servizio presso gli uffici giudiziari dislocati in provincia di Trento in qualità di presidente, da non più di quattro professori universitari esperti in materia e dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del servizio lavori pubblici degli enti locali. Il presidente della commissione può, di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti in discipline specifiche.

11. Ai componenti della commissione ed agli esperti di cui al decimo comma, spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

CAPO III

ATTIVITÀ DI SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA

ZIONE I

L'organizzazione dell'attività di soccorso prima assistenza

Art. 8.

Attività di soccorso e prima assistenza

1. Al verificarsi di una pubblica calamità spettano:

a) al servizio antincendi e protezione civile l'organizzazione dei servizi di soccorso alle popolazioni colpite e l'esecuzione dei lavori di carattere urgente ed indifferibile con particolare riguardo ai puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

b) al servizio prevenzione calamità pubbliche il ripristino provvisorio dei collegamenti stradali, di acquedotti, fognature, impianti pubblici di depurazione ed altre opere igienico-sanitarie, l'organizzazione dei servizi di prima assistenza alle popolazioni colpite, la fornitura di beni di prima necessità, la costruzione, l'installazione o l'adattamento di ricoveri temporanei, nonché l'organizzazione dei trasporti di emergenza, dei collegamenti radio-telefonici e telematici e la costituzione di apposito nucleo di assistenza tecnico-amministrativa per i comuni interessati, avvalendosi dei servizi provinciali competenti e d'intesa con le unità sanitarie locali territorialmente competenti.

2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al primo comma si può procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme.

Art. 9.

Attuazione dell'attività di soccorso e prima assistenza

1. Per l'attuazione dell'attività di soccorso e prima assistenza la Giunta provinciale, sentito il parere del comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera b);

a) adotta piani di pronto intervento, in armonia con il piano sanitario provinciale, per fronteggiare le eventuali calamità pubbliche onde garantire la tempestività e il coordinamento degli interventi, anche ai fini della redazione dei programmi di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

b) individua in ciascun comprensorio con appositi elenchi i fabbricati, gli alberghi, i convitti che possono essere utilizzati per il temporaneo ricovero delle popolazioni colpite e le aree già attrezzate o di facile allestimento da adibire ad attendamento o a quant'altro si rendesse opportuno;

c) adotta i piani pluriennali relativi all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali di riserva con l'indicazione delle rispettive ubicazioni;

d) forma e tiene aggiornati gli elenchi:

1) del personale tecnico, sanitario ed ausiliario dipendente dalla Provincia, dai comuni o da altri enti pubblici da mobilitare in caso di necessità;

2) del personale sanitario, medico e non medico, delle unità sanitarie locali, della Croce rossa italiana, dei presidi sanitari privati, nonché degli impianti ed attrezzature sanitarie e di analisi od affini dei quali ci si possa avvalere nelle operazioni di soccorso e prima assistenza;

3) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l'indicazione della rispettiva consistenza e degli strumenti tecnici in dotazione;

4) delle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e commercio di ferramenta, legname, materiali da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione;

5) dei mezzi speciali e relativi operatori impiegabili nella fase di pronto intervento;

6) dei mezzi di trasporto utilizzabili, in particolare di quelli attrezzati per il rifornimento idrico e la preparazione e distribuzione dei pasti, dei depositi di carburante per trazione e riscaldamento;

7) dei magazzini di derrate alimentari, di medicinali ed altro materiale sanitario, nonché degli alberghi, ristoranti, mense e convitti in grado di fornire un numero elevato di pasti.

2. I piani e gli elenchi di cui al primo comma sono predisposti d'intesa dal servizio prevenzione calamità pubbliche e dal servizio antincendi e protezione civile entro un anno dalla elaborazione degli indirizzi e degli obiettivi da parte del comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a) e inviati tempestivamente al comitato stesso per la formulazione delle osservazioni previste all'articolo 4, primo comma, lettera b). I medesimi sono adottati dalla Giunta provinciale e copia dei piani è depositata presso gli uffici dei comprensori e dei comuni interessati. Ai soggetti individuati nei predetti piani ed elenchi viene data comunicazione, ed essi sono tenuti a rendere nota ogni variazione rilevante.

Art. 10.

Partecipazione del volontariato

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e dei gruppi organizzati agli interventi di assistenza e di soccorso in occasione di pubbliche calamità, il servizio prevenzione calamità pubbliche, sentito il comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera b), predispone un elenco dei gruppi, enti e associazioni di volontariato che si dichiarino disposti a collaborare. Analogo elenco è predisposto, per il territorio comunale, dal sindaco, anche attraverso delega all'assessore competente.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare, sentito il comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera b), apposite convenzioni dirette a disciplinare l'impiego, in occasione di pubbliche calamità, di gruppi, enti ed associazioni di volontariato di accertata competenza specialistica e professionale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera b), sono stabiliti criteri generali per l'individuazione delle competenze specialistiche e professionali, che possano legittimare la stipulazione della convenzione di cui al comma 2.

Art. 11.

Convenzioni

1. La Giunta provinciale è autorizzata, secondo le indicazioni dei piani pluriennali di cui all'articolo 9, primo comma, lettera c), sentito il comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera b), a stipulare convenzioni con enti, imprese ed istituti che siano in grado di fornire con la massima prontezza i mezzi, i medicinali o i materiali comunque occorrenti per l'attività di pronto intervento.

Art. 12.

Informazione e valutazione delle pubbliche calamità e delle situazioni di pericolo

1. Il sindaco, quale organo locale della protezione civile, è tenuto ad accertare tempestivamente, dandone immediato avviso al servizio antincendi e protezione civile ed al servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia le calamità in atto nell'ambito del territorio comunale, nonché le situazioni di pericolo immediato suscettibili di provocare una pubblica calamità e ad adottare le misure urgenti ritenute necessarie.

2. Per la valutazione delle situazioni di rischio, il sindaco può avvalersi di un nucleo specializzato, composto da tecnici appartenenti ai ruoli provinciali, coordinati dal dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche.

3. Con apposita deliberazione la Giunta provinciale stabilisce l'organizzazione operativa del nucleo specializzato.

4. Nulla è innovato circa i poteri del sindaco in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. I dirigenti del servizio antincendi e protezione civile e del servizio prevenzione calamità pubbliche danno immediata notizia della calamità in atto al dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'azione di soccorso e prima assistenza anche in relazione al tempestivo ripristino dei servizi pubblici essenziali. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile coordina anche l'attività eventualmente prestata da gruppi, enti, associazioni di volontariato, imprese ed istituti che abbiano stipulato le convenzioni previste dagli articoli 10 e 11 nonché da privati e altri gruppi o associazioni.

Art. 13.

Delega ai comuni

1. Nel caso in cui la calamità pubblica, in relazione alla sua natura e limitata estensione, possa essere adeguatamente fronteggiata mediante l'organizzazione tecnico-amministrativa e con l'impiego di mezzi e uomini, compresi i corpi dei vigili del fuoco volontari, di cui dispone il comune interessato, nonché degli organismi di volontariato esistenti nel territorio comunale, gli interventi a carattere provvisorio di cui all'articolo 8 sono effettuati dal comune per delega della Provincia la quale assume a proprio carico la spesa relativa. Per la loro realizzazione il comune può avvalersi della consulenza del servizio prevenzione calamità pubbliche e del servizio antincendi e protezione civile e può procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme.

2. La sussistenza delle condizioni indicate al primo comma è accertata con decreto del Presidente della Giunta provinciale su proposta del dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche, sentito il sindaco del comune interessato.

3. La Giunta provinciale può erogare al comune anticipi fino al 70 per cento della spesa prevista, per l'esecuzione degli interventi di cui al primo comma, come determinata dalla stessa Giunta, sulla base di preventivi di spesa, visti dal dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche.

4. Il saldo relativo ai lavori effettuati avviene su presentazione, da parte del comune, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della deliberazione di approvazione dei medesimi contenente anche il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.

SEZIONE II

Interventi a carattere straordinario

Art. 14.

Stato di emergenza

1. Quando la situazione di pericolo o di danno appare, per estensione o per intensità, particolarmente grave, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile, può dichiarare con decreto lo stato di emergenza, delimitando la zona del territorio provinciale interessata. Eventuali modificazioni alla predetta delimitazione territoriale possono essere apportate con successivi provvedimenti.

2. Il decreto di cui al primo comma è comunicato immediatamente al commissario del Governo ed ai comuni interessati. Entro ventiquattro ore dalla comunicazione ciascun sindaco interessato rende noto lo stato di emergenza con ogni mezzo adeguato all'urgenza oltre che mediante avvisi da esporre all'albo pretorio ed in spazi ritenuti idonei. La diffusione della dichiarazione di emergenza è curata, inoltre, dalla Giunta provinciale, mediante la stampa e i mezzi di informazione radiotelevisivi, o altro mezzo ritenuto idoneo.

3. Contemporaneamente alla dichiarazione dello stato di emergenza il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile assume la direzione e la responsabilità delle operazioni, coadiuvato da un centro operativo, convocato con ogni mezzo idoneo, composto dai responsabili dei servizi provinciali interessati, da esperti all'uopo individuati dal medesimo dirigente generale, nonché da un rappresentante del commissario del Governo.

4. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile coordina e dirige, in particolare, l'attività dei servizi provinciali interessati, nonché quella eventualmente prestata da enti, gruppi, associazioni ed impartisce ai sindaci dei comuni colpiti le istruzioni necessarie.

5. Alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza si provvede nelle stesse forme e con gli stessi mezzi di pubblicità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

Coordinamento degli interventi

1. Qualora all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 140 in un successivo momento, il Presidente della Giunta provinciale accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, promuove con il commissario del Governo le intese previste dall'articolo 34 del medesimo decreto.

2. Il coordinamento degli interventi della Provincia, degli enti locali e di quelli dello Stato è attuato attraverso i programmi di protezione civile di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

3. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile assicura in ogni fase il necessario collegamento con gli organi statali competenti.

Art. 16.

Altre attività connesse allo stato di emergenza

1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile provvede, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica, alle forniture ed ai noli ivi compresi gli elementi prefabbricati da adibire ad alloggi provvisori, nonché all'acquisizione con urgenza, qualora i materiali accantonati ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera c), risultino inadeguati, di derrate alimentari, coperte, vestiario, mobili ed altri beni di prima necessità per le popolazioni colpite.

2. Ove non sia possibile procedere tempestivamente alle operazioni di cui al primo comma il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile può procedere anche tramite funzionari della amministrazione provinciale all'uopo delegati, a requisizioni a norma dell'articolo 28 del regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1928, n. 833. In tal caso il ricorso di cui al quinto comma del predetto articolo va proposto alla Giunta provinciale.

Art. 17.

Aperture di credito

1. Al fine di consentire l'immediata erogazione delle somme necessarie per le spese relative agli interventi urgenti previsti dall'articolo 16, la Giunta provinciale può autorizzare aperture di credito presso la tesoreria provinciale a favore del dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile secondo le disposizioni contenute negli articoli 62, 63, 64 e 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, modificata da ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

2. Il dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile presenta alla Giunta provinciale una relazione sugli interventi effettuati ed il resoconto delle spese sostenute.

SEZIONE III

Norme comuni per l'attività di soccorso

Art. 18.

Disciplina della circolazione

1. Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso, l'accesso e la circolazione di persone e mezzi di trasporto non autorizzati dalle autorità competenti nelle zone interessate dall'evento calamitoso vengono disciplinati, ove occorra, in base a disposizioni emanate dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile ovvero, qualora l'evento calamitoso non rivesta i caratteri di cui all'articolo 14, dal dirigente del servizio antincendi e protezione civile o dal sindaco del comune interessato.

2. Per il medesimo fine è consentito al personale del servizio prevenzione calamità pubbliche e del servizio antincendi e protezione civile entrare nei terreni privati interessati dall'evento calamitoso e disciplinare il movimento di persone e di mezzi in base alle disposizioni di cui al primo comma.

Art. 19.

Rinvenimento di oggetti durante le operazioni di sgombero

1. Il denaro, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci che si rinvenissero durante le operazioni di sgombero ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici rovinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei vigili del fuoco che partecipano alle operazioni e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato con la maggiore possibile precisione il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.

2. Tutti gli oggetti presi in consegna sono recapitati agli uffici del comune ove sono stati rinvenuti, i quali provvedono a depositare il denaro ed i valori presso un'azienda di credito che esplica il servizio di tesoreria della Provincia, dei comprensori o dei comuni e gli altri oggetti presso la sede comunale. Qualora ciò non sia possibile, questi ultimi sono temporaneamente custoditi a cura della pubblica sicurezza.

Art. 20.

Concessione di contributi ai comuni

1. La Giunta provinciale può concedere contributi ai comuni a titolo di concorso sulle spese da essi sostenute per:

- a) il ricovero in via immediata e provvisoria alle famiglie rimaste senza tetto;
- b) l'erogazione di sussidi di sostentamento a chi abbia perduto, a causa della calamità, ogni fonte di reddito;
- c) l'erogazione di sussidi alle famiglie o persone bisognose di vestiario, mobili e suppellettili indispensabili a seguito della pubblica calamità.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina i casi di ammissibilità degli interventi, i criteri per la determinazione della spesa ammissibile, la misura del contributo fino alla concorrenza dell'intera spesa ammessa, le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 21.

Svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile in caso di sua assenza o impedimento.

1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al dirigente generale del dipartimento competente nella materia attinente la protezione civile sono svolte, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente del servizio antincendi e protezione civile.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE

SEZIONE I

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE

Art. 22.

Ripristino definitivo

1. Ultimate le operazioni che rivestono carattere di urgenza, il ripristino definitivo dei servizi pubblici nonché le attività di ricostruzione di cui all'articolo 23, sono svolte dal servizio prevenzione calamità pubbliche e dagli altri servizi competenti per materia o dai comuni interessati, secondo il piano redatto dal medesimo servizio e adottato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera 1).

Art. 23.

Contributi per la ricostruzione ed il ripristino

1. La Giunta provinciale provvede alla ricostruzione, riparazione, ristrutturazione delle opere ed infrastrutture che, appartenenti al demanio o al patrimonio della Provincia, siano andate distrutte, danneggiate o rese comunque inservibili a seguito di eventi calamitosi.

2. Per favorire l'effettuazione di interventi analoghi a quelli indicati al comma 1 relativamente a beni pubblici o di uso pubblico da parte dei comuni, loro consorzi, comprensori e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, la Giunta provinciale è autorizzata ad accordare, su presentazione di apposita documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, contributi in conto capitale fino al 95 per cento e con le modalità di erogazione previste per il finanziamento delle opere incluse nei piani di intervento di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come da ultimo modificata con la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

Art. 24.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate, a tutti gli effetti, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. L'approvazione dei progetti di ricostruzione di opere pubbliche costituisce la variante allo strumento urbanistico subordinato al piano urbanistico provinciale.

SEZIONE II

INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art.

Fondo di solidarietà provinciale

1. È costituito un fondo di solidarietà provinciale per interventi diretti a ripristinare l'efficienza delle aziende colpite da calamità pubbliche.

2. Le spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente sezione sono a carico del fondo e debbono essere contenute entro il limite della disponibilità del medesimo.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina, in relazione alla prevedibilità dell'evento dannoso da parte degli interessati secondo l'ordinaria diligenza, i casi e le condizioni di ammissibilità, la misura, le modalità e la documentazione da porre a corredo delle domande per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente sezione.

Art. 26.

Agevolazioni per le imprese agricole

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle imprese agricole, ai consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui, alle cooperative agricole, alle associazioni agrarie comunque denominate, ivi comprese le consorterie, che, per effetto

di pubblica calamità, abbiano subito danni di sostanziale rilievo, in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda, contributi in conto capitale, sulle spese occorrenti:

a) per il ripristino della coltivabilità, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali sterili;

b) per il ripristino delle piantagioni, per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali, interpoderali e vicinai, di canali di scolo, di opere di provvista d'acqua, di acquedotti, di reti idrauliche, di impianti irrigui e di adduzione di energia elettrica, nonché per il ripristino degli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti a livello aziendale ed interaziendale e per il ripristino od acquisto delle macchine agricole danneggiate dall'evento calamitoso;

c) per la ricostruzione delle scorte vive o morte, danneggiate e distrutte.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nelle seguenti misure:

fino all'80 per cento quando trattasi di:

1) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, loro consorzi, associazioni agrarie comunque denominate, ivi comprese le consortele, consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;

2) imprese agricole familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, sezione prima, nonché imprese agricole, singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, dislocate nelle zone sfavorite di cui all'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, modificata da ultimo con l'articolo 11 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27;

b) fino al 60 per cento nei rimanenti casi.

3. Ai proprietari ed usufruttuari che assicurano le normali necessità di coltivazione dei propri fondi, i cui terreni, strutture edili o manufatti non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosioni di acque o perché sommersi da strati di sabbia, ghiaia e di altri materiali sterili, può essere concessa una indennità fino all'80 per cento del valore che i terreni, le strutture edili o i manufatti avevano prima dell'evento. La liquidazione dell'indennità è subordinata alla dimostrazione dell'impiego della somma in acquisto di scorte vive e morte ed in investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

4. La concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è effettuata secondo il seguente ordine di priorità:

a) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i loro consorzi, le associazioni agrarie comunque denominate ivi comprese le consortele, i consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;

b) imprese agricole singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, sezione prima;

c) altri beneficiari.

Art. 27.

Agevolazioni per le imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subito danni di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere le seguenti agevolazioni:

a) un contributo in conto capitale per avviare gli interventi volti a riparare, ricostruire e rinnovare nell'ambito del comprensorio gli impianti, le opere e le attrezzature nonché a ricostituire le scorte, distrutti o danneggiati, fino alla misura massima del 10 per cento del danno accertato;

b) un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per gli interventi di cui alla lettera a) o, in alternativa, per interventi finalizzati al rinnovo degli impianti, opere ed attrezzature, funzionalmente connessi a quelli danneggiati.

2. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è cumulabile con le agevolazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma e con le agevolazioni stabilite dalle rispettive leggi provinciali di settore.

3. Nel caso in cui non vi sia identità tra proprietario dell'immobile e titolare dell'attività economica, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere le agevolazioni di cui al comma 1 al proprietario dell'immobile, purché lo stesso si impegni a mantenere la destinazione d'uso per un periodo stabilito con la deliberazione di cui al comma 4.

4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate. Le stesse devono impegnarsi a proseguire l'attività ed a mantenere la continuità del rapporto di lavoro con i dipendenti in servizio prima del verificarsi della calamità pubblica.

5. Qualora i beni danneggiati siano assicurati, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta, dai competenti uffici tecnici, in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dalla società assicuratrice.

6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono comunque superare l'ammontare complessivo del danno accertato.

Art. 28.

Domande di contributo

1. Salvo casi di dimostrata impossibilità, le domande per la concessione dei contributi previsti dalle norme della presente sezione sono presentate alla Provincia entro sessanta giorni dal verificarsi della calamità pubblica.

2. A seguito di singole o di più calamità pubbliche ravvicinate nel tempo, la Giunta provinciale delibera una prima ripartizione dello stanziamento di bilancio o di parte di esso fra i vari settori di intervento sulla base delle domande presentate. Successivamente, acquisiti gli accertamenti emersi dall'istruttoria di dette domande, la Giunta provinciale provvede ad eventuali ripartizioni di congruo.

Art. 29.

Agevolazioni per le imprese colpite dopo il 1986

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), si applicano anche a favore di soggetti colpiti dalle calamità pubbliche verificatesi successivamente al 1° gennaio 1986, che abbiano già presentato domanda ai sensi dell'articolo 32, primo e secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, quando la realizzazione non sia ancora stata avviata alla data di entrata in vigore della presente legge. La spesa ammessa per i fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 corrisponde al danno accertato e rivalutato alla data di ammissione al contributo in relazione all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

2. Le medesime disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), si applicano, altresì, a favore dei soggetti titolari di aziende situate in abitati inclusi tra quelli da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

SEZIONE III

INTERVENTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Art. 30.

Interventi

1. Per il recupero degli edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da eventi calamitosi, la Giunta provinciale può intervenire:

a) a favore dei proprietari di una o più abitazioni, occupate dagli stessi, o da nuclei familiari formati da figli del proprietario o da genitori o dai suoceri del medesimo, purché sia il proprietario che detti soggetti siano sprovvisti di altra abitazione considerata idonea ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di edilizia abitativa, prescindendo da limiti di reddito;

1) con la concessione di contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

2) con la concessione di contributi annuali, su mutui che gli interessati intendono contrarre con Istituti di credito per un importo non superiore alla parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale;

b) a favore di proprietari di una o più abitazioni, purché abbiano un reddito non superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata:

1) con la concessione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

2) in alternativa al contributo di cui al punto 1), con la concessione di contributi annuali su mutui che gli interessati intendono contrarre con Istituti di credito per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) a favore di proprietari di una o più abitazioni, a prescindere dal possesso di requisiti di reddito con la concessione di contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi, su specifica domanda, anche a favore dei figli dei proprietari, dei genitori o dei suoceri dei medesimi, che occupino le abitazioni distrutte o danneggiate, qualora a favore degli stessi sia stato trasferito il diritto di proprietà, o le nuove abitazioni vengano realizzate su aree di loro proprietà, purché i soggetti medesimi siano in possesso degli altri requisiti previsti al comma 1, lettera a).

3. Se l'immobile danneggiato era specificamente assicurato, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta, dai competenti uffici tecnici, in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o che sarà disposto dalla società assicuratrice.

4. Sono esclusi dai contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), i proprietari non residenti in provincia di Trento alla data della calamità, fatta eccezione per gli emigranti all'estero limitatamente ai benefici di cui alla lettera b).

5. Gli interventi di cui al presente articolo possono riguardare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette al consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, in relazione alle esigenze del nucleo familiare, l'ampliamento delle abitazioni, nonché, ove necessario, anche la ricostruzione totale delle abitazioni medesime.

6. Per la concessione delle agevolazioni relative agli oneri di preammortamento si applicano le norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata.

7. Le abitazioni riparate o ricostruite con le agevolazioni, di cui al presente articolo, devono avere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata. Per quelle da realizzare con l'obbligo del rispetto del perimetro di edifici preesistenti, si prescinde dai limiti di superficie.

8. La Giunta provinciale, con propria deliberazione stabilisce:

a) i termini per la presentazione delle domande e la relativa documentazione;

b) la documentazione tecnico-amministrativa e i termini per la presentazione della stessa in caso di accoglimento della domanda;

c) i termini per l'ultimazione dei lavori;

d) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile;

e) i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi in conto capitale e contributi annuali;

f) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;

g) ogni altro elemento necessario per l'attuazione delle norme contenute nella presente sezione.

Art. 31.

Interventi a favore di cooperative edilizie

1. I contributi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi anche a cooperative edilizie proprietarie di edifici occupati dai soci assegnatari in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

2. Gli istituti mutuanti potranno procedere, previo nulla-osta della competente struttura provinciale, alla suddivisione tra gli assegnatari dei mutui concessi alle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui al comma 1, secondo le quote indicate nel nulla-osta stesso ed attribuibili a ciascuna porzione in base alla rispettiva consistenza. Il nulla-osta è subordinato alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa della cooperativa e degli alloggi.

3. Il contratto di suddivisione del mutuo, da stipularsi mediante atto pubblico, è subordinato alla definitiva assegnazione e consegna, da parte della cooperativa, delle abitazioni, nonché delle singole pertinenze dei fabbricati, ai soci per i quali sia stato comprovato il possesso dei requisiti ai fini della concessione del contributo provinciale.

4. In conseguenza dell'avvenuta suddivisione e dell'accollo delle singole quote di mutuo, il socio assegnatario subentra, nei confronti dell'istituto mutuante, in tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo medesimo. Egli resta altresì soggetto a tutte le norme vigenti in materia di interventi per l'edilizia abitativa agevolata previsti dalla presente sezione.

Art. 32.

Norme comuni

1. Il servizio edilizia abitativa provvede all'istruttoria sulla base di una relazione tecnica predisposta dallo stesso nonché della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, i quali devono sussistere al momento del verificarsi dell'evento calamitoso.

2. Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, la spesa ammissibile è nuovamente determinata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti. Qualora le somme già erogate risultino superiori ai contributi spettanti, in dipendenza della rideterminazione dei nuovi importi di spesa ammesse, gli interessati devono restituire le somme eccedenti.

Art. 33.

Vincoli e sanzioni

1. Le abitazioni riparate o ricostruite con i contributi di cui agli articoli 30 e 31, non possono essere alienate, né su di esse può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di dieci anni dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere ammesse a contributo.

2. Le abitazioni che hanno beneficiato dei contributi di cui agli articoli 30, comma 1, lettera a), e 31, devono essere altresì occupate dai soggetti beneficiari per dieci anni dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere ammesse a contributo.

3. I vincoli di cui al presente articolo si applicano esclusivamente per interventi la cui entità è superiore al limite fissato dalla Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale, per particolari e giustificati motivi, può autorizzare la locazione, la vendita o la costituzione di diritti reali di godimento sull'abitazione prima della scadenza dei vincoli.

5. Qualora l'autorizzazione riguardi la vendita degli alloggi, la stessa può ricomprendere anche il trasferimento del contributo concesso su altro alloggio o ad altro soggetto che, alla data del contratto di compravendita, sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia agevolata. Nel caso in cui l'alloggio venga ceduto a soggetti non in possesso dei requisiti e non ricorra la fattispecie del trasferimento del contributo su altro alloggio, il contributo stesso è revocato a decorrere dalla data del contratto di compravendita.

6. La violazione dei vincoli stabiliti nei commi 1 e 2 determina la decadenza dal diritto al contributo e comporta l'obbligo di restituire le somme già corrisposte. La decadenza del diritto è dichiarata con apposita delibera della Giunta provinciale.

7. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi subentrano di diritto allo stesso, sia nelle agevolazioni che nei vincoli, indipendentemente dal possesso dei requisiti.

Art. 34.

Assegnazioni straordinarie per l'edilizia abitativa pubblica

1. La Giunta provinciale può sospendere le assegnazioni degli alloggi di edilizia abitativa pubblica e riservare un numero sufficiente di abitazioni disponibili sul territorio del comprensorio interessato, per la sistemazione provvisoria di coloro che siano stati costretti ad abbandonare gli alloggi a causa di eventi calamitosi.

2. Gli alloggi riservati ai sensi del comma 1, sono assegnati in via temporanea, secondo le vigenti norme in materia di edilizia abitativa, per il periodo necessario alla riparazione o alla ricostruzione

dell'alloggio danneggiato. L'assegnazione dell'alloggio può diventare definitiva, con i criteri e le modalità fissati dalla Giunta provinciale, sempreché gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica.

3. Agli assegnatari di cui al comma 2, indipendentemente dal possesso dei requisiti per l'assegnazione definitiva, la Giunta provinciale può cedere in proprietà l'alloggio assegnato, secondo i criteri e le modalità da essa fissati.

4. L'assegnazione definitiva di cui al comma 2 e la cessione in proprietà del comma 3 non possono aver luogo per coloro che abbiano ottenuto le agevolazioni di cui agli articoli 30 o 31.

Art. 35.

Programmi straordinari

1. La Giunta provinciale può approvare programmi straordinari per acquisire o realizzare abitazioni da destinare a coloro che siano rimasti privi di abitazione in dipendenza di eventi calamitosi.

2. Per gli alloggi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 34.

3. I programmi di cui al comma 1 possono prevedere anche opere di urbanizzazione secondaria.

4. Per la realizzazione dei programmi straordinari previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, sentito il parere del comune interessato in ordine alla più idonea individuazione delle aree necessarie, può provvedere alla redazione di un piano di attuazione da approvarsi in conformità alla legislazione in materia urbanistica.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, sono assegnati fondi all'Istituto Trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) con le modalità previste dalle norme in materia di edilizia abitativa pubblica.

Art. 36.

Reperimento di alloggi in locazione

1. La Giunta provinciale può autorizzare l'ITEA a reperire alloggi in locazione sul libero mercato da destinare a coloro che ne siano rimasti privi in conseguenza di eventi calamitosi.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati in locazione semplice, secondo le norme vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica, per il periodo necessario alla riparazione, ricostruzione dell'alloggio danneggiato o alla messa a disposizione degli alloggi previsti dagli articoli 34 e 35.

3. La Provincia annualmente assegna all'ITEA le somme necessarie a coprire la differenza fra l'ammontare del canone di locazione pagato dall'ITEA e quello da esso riscosso dagli assegnatari degli alloggi medesimi.

4. L'erogazione della differenza di cui al comma 3 è disposta in rate trimestrali posticipate, sulla base di un elenco contenente l'indicazione degli alloggi e dell'entità dei canoni.

CAPO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 37.

Acquisizione di immobili per la ricomposizione dell'assetto urbano

1. Per il recupero degli edifici gravemente danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, al fine di ricomporre l'assetto urbano in armonia con gli strumenti urbanistici, qualora non vi provveda il proprietario, il comune è autorizzato ad acquisire l'immobile, anche mediante espropriazione.

2. L'indennità, determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, può essere aumentata con deliberazione della Giunta provinciale fino al 30 per cento del prezzo di esproprio.

3. Qualora l'immobile sia utilizzato per le finalità di pubblico interesse del comune il costo dell'acquisto e della ricostruzione rientra fra le spese ammissibili nei piani e programmi di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

Art. 38.

Intervento di bonifica sull'area già appartenente all'impresa Collotta & Cis

1. Per gli interventi eseguiti dalla Provincia preordinati all'eliminazione della situazione di rischio nel compendio immobiliare costituito dagli opifici, dagli uffici e dalle pertinenze già appartenenti all'impresa denominata Collotta & Cis operante nel territorio del Comune di Molina di Ledro si applica quanto disposto all'articolo 7.

Art. 39.

Servizi di vigilanza straordinaria sui corsi d'acqua e nei boschi

1. Il servizio di vigilanza straordinaria sui corsi d'acqua di competenza provinciale, nei casi di pericolo di esondazioni, nonché sul territorio, nei casi di pericolo di incendi boschivi, può essere svolto anche dai vigili del fuoco volontari, qualora attivati dal dirigente del servizio antincendi e protezione civile, d'intesa con il dirigente del servizio competente.

CAPO VI

MODIFICHE, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 40.

Modifica di attribuzioni ai servizi

1. La scheda 33 dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativa alle attribuzioni del Servizio calamità pubbliche, è così sostituita:

«33. Servizio prevenzione calamità pubbliche

1. Il servizio provvede agli interventi tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione delle opere di prevenzione qualora queste ultime non siano di diretta competenza di altri servizi provinciali.

2. Gestisce i magazzini di mezzi, attrezzature e materiali per il pronto intervento dislocati sul territorio provinciale.

3. Assicura il ripristino provvisorio dei Servizi pubblici essenziali nonché, d'intesa con i servizi provinciali competenti per materia, il ripristino definitivo dei servizi stessi e l'attività di ricostruzione.

4. Predispone nel rispetto dei piani e programmi elaborati dai competenti servizi provinciali i piani generali di prevenzione.

5. Attua campagne di informazione e divulgazione dei dati relativi alle situazioni di rischio.

6. Esprime il parere tecnico-amministrativo di propria competenza sui progetti degli enti locali relativi alle opere di prevenzione e al ripristino conseguente a calamità pubbliche.

7. Provvede alla compilazione della carta delle probabili localizzazioni delle valanghe, mediante l'indagine permanente, nonché alla formazione e alla tenuta del catasto delle valanghe.

8. Cura, in collegamento con gli altri servizi, l'organizzazione, l'assistenza, il controllo e il coordinamento delle attività delle stazioni di rilevamento nivometeorologico.

9. Provvede alla trasmissione delle informazioni di carattere nivometeorologico generale alle commissioni valanghe locali e ne attua il coordinamento.

10. Fornisce consulenza agli organismi tecnici per quanto concerne la prevenzione e la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.

11. Cura lo scambio di dati e informazioni con organizzazioni regionali e statali operanti in questo settore.

12. Cura la gestione e la manutenzione delle reti operanti sulle frequenze assegnate su concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni alla provincia autonoma di Trento per i propri fini operativi e gli aspetti di sviluppo, modifica e introduzione di nuove tecnologie».

2. La scheda 35 dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata con l'articolo 34 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, relativa alle attribuzioni del servizio antincendi, è così sostituita:

«35. Servizio antincendi e protezione civile

1. Il servizio provvede all'espletamento delle attività e dei compiti diretti alla prevenzione e all'estinzione degli incendi, predisponendo ed attuando i soccorsi tecnici urgenti e, subordinatamente, quelli non rivestenti carattere di urgenza.

2. Provvede, secondo le norme in vigore, e per quanto attiene la materia di competenza della Provincia, alla protezione, al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche.

3. Predisporre piani di pronto intervento e forma gli elenchi previsti dalla disciplina in materia di protezione civile, nonché i programmi previsti all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

4. Cura la gestione e la manutenzione delle reti operanti sulle frequenze assegnate ai vigili del fuoco su concessione del Ministero dell'interno.

5. Predisporre ed attua, in coordinamento con gli altri servizi interessati, gli interventi di competenza per l'estinzione degli incendi boschivi.

6. Vigila sull'organizzazione e sull'andamento dei corpi dei vigili del fuoco volontari e delle squadre aziendali.

7. Attua servizi di emergenza e di soccorso e svolge attività di supporto dei servizi della Provincia, mediante il proprio nucleo elicotteri ed altri nuclei specialistici.

8. Provvede all'espletamento dei compiti attribuiti dalla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente «Norme in materia di servizi antincendi».

Art. 41.

Nuove disposizioni in materia di interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino.

1. La cassa provinciale antincendi, di cui alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, è autorizzata a concorrere alle spese ordinarie di gestione dei corpi dei vigili del fuoco volontari, istituiti nel territorio della provincia di Trento ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nelle forme e modalità indicate nei commi successivi.

2. I corpi dei vigili del fuoco volontari sono classificati in base alla dimensione demografica della parte di territorio comunale ad essi assegnato con la deliberazione comunale di costituzione del corpo ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nelle seguenti classi:

- a) classe 1. Corpi con popolazione residente fino a 300 abitanti;
- b) classe 2. Corpi con popolazione residente da 301 a 1.000 abitanti;
- c) classe 3. Corpi con popolazione residente da 1.001 a 3.000 abitanti;
- d) classe 4. Corpi con popolazione residente da 3.001 a 10.000 abitanti;
- e) classe 5. Corpi con popolazione residente da 10.001 a 25.000 abitanti;
- f) classe 6. Corpi con popolazione residente oltre i 25.000 abitanti ad esclusione del comune capoluogo.

3. Ad ogni corpo viene assegnato un concorso finanziario costituito da una quota fissa, correlata alle classi di cui al comma 2, e da una quota variabile correlata ai seguenti parametri:

- a) numero dei vigili del fuoco in servizio attivo e dei vigili allievi, risultanti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente, certificato dal servizio antincendi;
- b) numero degli occupati nel settore dell'industria e dell'artigianato e numero dei posti letto nel settore turistico riferito nell'ambito di competenza di ciascun corpo alla data di cui alla lettera a);
- c) grado di attività interventistica dei corpi volontari riferito all'anno precedente.

4. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3, ai corpi dei comuni sede di distretto e comunque ai corpi dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, viene assegnata un'ulteriore quota da stabilire con la deliberazione di cui al comma 6.

5. Nel bilancio della cassa provinciale antincendi è istituito un fondo da ripartire e utilizzare per fini e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

6. La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, alla determinazione dei criteri e modalità per il riparto del fondo istituito ai sensi del comma 5, sentito il parere della cassa provinciale antincendi. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale determina la quota spettante ai corpi istituiti nel comune.

7. La cassa provinciale antincendi provvede, entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 6, alla ripartizione del fondo ed all'assegnazione delle quote spettanti ai corpi dei vigili del fuoco volontari.

8. Per il comune di Trento la quota fissata dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 6 è ripartita fra i corpi istituiti nel comune stesso secondo le modalità determinate dal comune di Trento medesimo.

Art. 42.

Modifica dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente «Norme in materia di servizi antincendi».

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, è sostituito dal seguente nuovo comma:

«1. Per i fini di cui all'articolo 16, la Giunta provinciale può concedere contributi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

- a) ai corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
- b) ai comuni o loro consorzi contributi annui costanti, per la durata massima di anni 10, fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
- c) alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali dei corpi medesimi, per gli acquisti per sé e per conto dei singoli corpi, contributi sia in conto capitale sia in annualità, per un massimo di anni 5, fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, è sostituito dal seguente nuovo comma:

«2. Ai comuni ed ai rispettivi corpi, il cui territorio è classificato come zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, i limiti di contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), sono aumentati del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi ed al tasso di interesse determinato dalla Giunta provinciale alla data del provvedimento di concessione per i mutui finalizzati ai predetti acquisti, risulti di importo corrispondente all'entità dei contributi in conto capitale».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2 si applicano ai provvedimenti di concessione dei contributi assunti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.

4. L'«Unione provinciale dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino» viene denominata «Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento».

5. Tutti i riferimenti all'«Unione provinciale dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino», contenuti nelle leggi provinciali in vigore, devono ritenersi sostituiti con il riferimento alla «Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della provincia di Trento».

Art. 43.

Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente: «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici d'interesse provinciale».

1. All'articolo 17 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«6. Con proprio regolamento la Giunta provinciale adotta la disciplina del procedimento finalizzato all'affidamento delle opere, lavori e forniture previsti dal presente articolo.

7. Salvo i casi previsti dal regolamento di cui al sesto comma di regola l'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale; la scelta delle ditte da invitare è demandata al dirigente del servizio competente per materia».

Art. 44.

Abrogazione di norme

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 45 della presente legge, sono abrogati:

- a) la legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19;
- b) l'articolo 47 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 1982, n. 21;
- c) gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21;
- d) la legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 27;
- e) l'articolo 8 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;
- f) l'articolo 15 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;
- g) l'articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;
- h) l'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19;
- i) l'articolo 27 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27;
- l) l'articolo 9 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 28;
- m) l'articolo 10 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 28, modificato dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;
- n) l'articolo 21 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;
- o) l'articolo 12 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

Art. 45.

Norme transitorie

1. Le domande di intervento presentate, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 28 agosto 1977, n. 19, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze recate dalla medesima per le corrispondenti iniziative, nell'Osservanza degli obblighi, delle condizioni e dei limiti nella stessa previsti.

2. Gli articoli 43, secondo comma, 44, secondo comma, 45, secondo comma e 46, secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, restano in vigore fino al termine dell'esercizio finanziario 1993.

3. Rimane ferma l'autorizzazione all'iscrizione in bilancio dell'annualità di cui agli articoli 48 e 49 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalle leggi provinciali richiamate all'articolo 44.

5. Le disposizioni previste dall'articolo 31, commi 2, 3 e 4, si applicano anche agli assegnatari di alloggi oggetto di contributi concessi a cooperative ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge provinciale 29 agosto 1977 n. 19, aggiunto con l'articolo 12 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

6. Le disposizioni previste dall'articolo 33, commi 4 e 5, si applicano anche ai beneficiari dei contributi già concessi ai sensi del capo VI della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

7. Le disposizioni previste dall'articolo 35, si applicano anche ai programmi straordinari in corso di realizzazione adottati ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19.

8. Le disposizioni previste dagli articoli 41 e 42 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

Procedure di spesa

1. Per quanto attiene alle procedure di spesa da parte degli enti pubblici, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 modificata da ultimo con la legge 25 novembre 1988, n. 44.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 47.

Riferimento delle spese

1. Per i fini di cui agli articoli 8, 10 comma 2, 11, 13, 14 commi 2 e 5, 16, 20 e 23 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 e 21 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni (capitolo 55951).

2. Per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 2, primo comma e 3, primo comma della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni (capitolo 55955).

3. Per i fini di cui agli articoli 5, comma 2, lettera c), 7, commi 1, 6, 8 e 9, e 38 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 6 e 8, secondo comma della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni (capitolo 55960).

4. Per i fini di cui all'articolo 25 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 25 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e successive modificazioni (capitolo 55975).

5. Per i fini di cui agli articoli 30 e 31 si utilizzano gli stanziamenti ed i limiti d'impegno autorizzati per i fini di cui all'articolo 33 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, modificata con legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21, nei casi di riparazione di edifici (capitoli 51650 e 51651), nonché per i fini di cui all'articolo 34 della medesima legge provinciale, nei casi di ricostruzione di edifici (capitoli 51495 e 51496).

6. Per i fini di cui all'articolo 35, comma 5, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 27, comma 4, lettera A) e lettera B punto a), 28, 29, 31 e 79 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive modificazioni (capitolo 51350).

7. Per i fini di cui all'articolo 36, comma 3, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 81 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (capitolo 51372).

8. Per i fini di cui all'articolo 41 si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati, per i fini di cui all'articolo 11 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, con l'articolo 24, comma 3, della medesima legge (capitolo 55931).

9. Per i fini di cui all'articolo 42 si utilizzano gli stanziamenti ed i limiti d'impegno autorizzati per i fini di cui all'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (capitoli 55930 e 55935).

Art. 48.

Copertura degli oneri

1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 5.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 4 e 7, comma 11, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità scritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 49.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3 sono introdotte le seguenti modificazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 48 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al medesimo articolo 48.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 gennaio 1992

MALOSSINI

Visto: Il commissario del Governo per la provincia: CALTABIANO.

92R0319

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1992, n. 3.

Norme per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della provincia autonoma di Trento e altre disposizioni in materia di personale forestale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 21 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nomina a guardia

1. La nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami ed è subordinata alla frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione.

Art.

Requisiti

1. Gli aspiranti alla nomina a guardia devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) buona condotta;
- d) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore, in ogni agli anni trenta;
- e) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne;
- f) incondizionata idoneità psico-fisica al servizio, da accertarsi, dopo il superamento della prima prova d'esame e in conformità ai parametri indicati negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, da parte di un collegio di tre medici nominato con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio del collegio medico è definitivo;
- g) diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché, diploma di qualifica di esperto forestale ovvero pratica professionale almeno biennale, svolta in forma continuativa, in uno dei mestieri indicati nel bando di concorso attinenti la sorveglianza delle foreste e della fauna selvatica.

2. Nel bando di concorso potranno essere previsti titoli di studio sostitutivi del diploma di qualifica di esperto forestale, purché concernenti materie di studio affini.

3. Non sono ammessi al concorso:

- a) i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, limitatamente al caso di conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi;
 - b) gli espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;
 - c) gli obiettori di coscienza o coloro che abbiano prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare;
 - d) coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

Art. 3.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le materie ed il programma d'esame nonché la ripartizione del punteggio tra titoli e prove d'esame.

2. Nel medesimo bando sono indicati il programma del corso di formazione di cui all'articolo 1 nonché i criteri di ammissione agli esami tecnico-pratici finali e di valutazione degli esami stessi.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 69, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8. Il membro previsto dalla lettera c) del medesimo articolo 69 deve essere un sottufficiale forestale, dipendente della Provincia, designato di comune accordo, nel termine di quindici giorni dalla richiesta, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. In caso di mancata designazione entro tale termine, il rappresentante del personale sarà scelto dalla Commissione per l'Organizzazione e il personale nell'ambito dei sottufficiali forestali.

Art. 5.

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso partecipano ad un corso di formazione della durata minima di quattro mesi.

2. Il corso di formazione è svolto presso la Scuola allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

3. La Provincia, nel caso in cui il Corpo forestale dello Stato organizzi un corso di formazione per allievi guardia di durata inferiore a quella indicata al primo comma, può disporre la partecipazione a tale corso dei vincitori del concorso oppure, in alternativa, attendere lo svolgimento di un successivo corso o provvedere ad organizzare direttamente il corso, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

4. Durante la frequenza del corso i candidati sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della Scuola.

5. Al termine del corso i candidati devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgono presso la Scuola, secondo i criteri e le modalità dalla stessa previsti.

6. Gli oneri relativi alla partecipazione al corso di formazione, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'amministrazione provinciale.

Art. 6.

Convenzione

1. Per il fine previsto dall'articolo 5, l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

2. Nella convenzione sono indicati espressamente criteri e modalità di svolgimento degli esami tecnico-pratici di cui al medesimo articolo 5, quinto comma.

Art. 7.

Organizzazione diretta del corso

1. La Provincia organizza direttamente il corso di formazione qualora i posti presso la Scuola allievi guardie del Corpo forestale dello Stato non siano disponibili o lo siano in numero insufficiente.

2. Il programma del corso di cui al primo comma può stabilire ulteriori materie di studio oltre a quelle previste per gli analoghi corsi di formazione per allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

3. Con norme regolamentari, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, sono determinati criteri e modalità per l'attuazione di quanto disposto al primo comma.

Art. 8.

Assegno di studio

1. Ai partecipanti al corso di formazione è corrisposto un assegno di studio mensile di importo pari al trattamento economico spettante agli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato.

2. La corresponsione dell'assegno di studio è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti delle ore di lezione mensili previste dal programma del corso.

Art. 9.

Ordine di graduatoria e nomina in ruolo

1. I candidati che risultino vincitori del concorso e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione sono nominati in prova ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, secondo l'ordine della graduatoria formata in base alla valutazione finale riportata negli esami tecnico-pratici.

2. La graduatoria del concorso è utilizzata, secondo le modalità di cui all'articolo 5, per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro tre anni dalla sua pubblicazione.

Art. 10.

Decadenza dall'impiego

1. Fatti salvi gli altri casi di decadenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i dipendenti nominati ai sensi del precedente articolo 9 decadono dall'impiego qualora agli stessi non possa essere riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, anche ai fini dell'autorizzazione a portare armi ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1974, n. 279.

Art. 11.

Indennità pensionabile

1. L'indennità di cui al terzo comma 3 dell'articolo 134 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 spetta ai dipendenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza che svolgono le funzioni di polizia forestale già esercitate dal personale appartenente all'ex carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste.

2. Nei confronti dei dipendenti provinciali già appartenenti alla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste che non rientrino nella fattispecie contemplata dal primo comma cessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo comma. Agli stessi viene comunque conservato, a titolo di assegno ad personam, l'importo di tale indennità in godimento alla predetta data ovvero alla data di mutamento delle funzioni, se successiva.

3. Resta salva l'eventuale diversa disciplina emanata sulla base di accordi a norma e nei limiti della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17.

Art. 12.

Copertura degli oneri

1. Al maggiore onere, valutato nell'importo di L. 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19, le somme di cui all'articolo 12 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al primo comma del medesimo articolo 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 gennaio 1992

MALOSSINI

Visto: Il commissario del Governo per la provincia: CALTABIANO.

92R0320

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditte MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- SCRA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosanta Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

- IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eboli S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/62

MOLISE

- CAMPOTASSO**
DIE.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
- CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E. Di. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Creaudio, 16
- BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- MANFREDONIA (Foggia)**
IL FAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mestranza, 22
- TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani

Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	annuale	L. 330.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	annuale	L. 60.000
	semestrale	L. 180.000		semestrale	L. 42.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	annuale	L. 60.000	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	annuale	L. 185.000
	semestrale	L. 42.000		semestrale	L. 100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	annuale	L. 185.000	Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	annuale	L. 635.000
	semestrale	L. 100.000		semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 2 0 9 2 *

L. 4.800